



## **Società Cooperativa**

Sede Legale - Via Giovanni Papini n. 18, 40128 Bologna  
Sede operativa - Via della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna  
C. F. e P. IVA 03539261200

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche di prive di persona giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*

### **PARTE GENERALE**

DATA	REV	APPROVAZIONE
28/07/2016	00	CdA
12/02/2018	01	CdA
26/11/2024	02	CdA

*Il presente documento è di proprietà del Consorzio Innova Società Cooperativa e non potrà essere riprodotto e/o utilizzato, in parte o per intero, senza autorizzazione.*

*Il presente “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (in breve, “Modello”) del Consorzio Innova Soc. Coop. è stato redatto e revisionato in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.*

*L’adozione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 28 luglio 2016, mentre il suo aggiornamento è stato approvato in data 12 febbraio 2018 e, da ultimo, nella sua versione attuale in data 26 novembre 2024.*

*Il Modello costituisce il riferimento gestionale atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dal Consorzio.*

---

## Sommario

<b>A - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”</b> .....	<b>8</b>
I. PRINCIPI GENERALI .....	8
II. I SOGGETTI.....	8
III. L’INTERESSE O IL VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ.....	9
IV. I REATI PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	9
V. LE SANZIONI .....	9
VI. IL MODELLO ORGANIZZATIVO – EFFICACIA ESIMENTE.....	10
VII. I REQUISITI DEI MODELLI .....	10
VIII. LE LINEE GUIDA.....	11
<b>B - CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA – Attività svolta e principali caratteristiche</b> .....	<b>11</b>
I. ATTIVITÀ SVOLTA E STRUTTURA DEL GRUPPO INNOVA .....	11
II. PRINCIPALI ATTESTAZIONI E QUALIFICHE TECNICHE E CERTIFICAZIONI .....	12
III. CORPORATE GOVERNANCE .....	13
IV. STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	14
<b>C - I DESTINATARI DEL MODELLO</b> .....	<b>15</b>
<b>D - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CONSORZIO INNOVA</b> .....	<b>17</b>
I. FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO PREVISTE DAL DECRETO 231/01 .....	17
II. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	17
III. LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI INNOVA .....	19
IV. FINALITÀ DEL MODELLO.....	19
<b>E - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE</b> .....	<b>20</b>
I. INFORMAZIONE AI DIPENDENTI .....	20
II. INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI .....	21
<b>F - IL SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>21</b>
I. PRINCIPI GENERALI .....	21
II. DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	22
III. SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE NON DIRIGENZIALE .....	23
IV. SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DIRIGENZIALE .....	24
V. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....	25
VI. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI .....	25
<b>G - ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>25</b>
I. NOMINA E DURATA IN CARICA .....	26
II. COMPITI.....	26
III. COMPOSIZIONE .....	27
IV. IL REQUISITO DELLA PROFESSIONALITÀ .....	27
V. IL REQUISITO DELLA INDIPENDENZA.....	27
VI. EFFETTIVITÀ E CONTINUITÀ DELL’AZIONE.....	27
VII. LINEE DI RIPORTO.....	28
VIII. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
IX. AUTONOMIA FINANZIARIA .....	29
X. STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
XI. LA SCELTA OPERATA DA INNOVA SOC. COOP. ....	30

---

XII. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	30
<b>H – SISTEMA DI WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>31</b>
I. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	31
II. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	31
III. UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI .....	32
IV. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	32
V. SEGNALAZIONE INTERNA .....	32
VI. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....	33
VII. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	33
VII.1. PROTOCOLLAZIONE E CUSTODIA.....	34
VII.2. ESAME PRELIMINARE .....	34
VII.3. ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE .....	34
VII.4. ARCHIVIAZIONE .....	35
VII.5. RISCONTRO AL SEGNALANTE.....	35
VIII. SEGNALAZIONI IN FORMA ANONIMA .....	36
IX. RISERVATEZZA .....	36
X. MISURE DI PROTEZIONE.....	36
XI. ESTENSIONE DELLE TUTELE .....	37
XII. BUONA FEDE DEL SEGNALANTE .....	38
XIII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
XIV. ULTERIORI LIVELLI DI SEGNALAZIONE.....	38
XV. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....	38

---

## **GLOSSARIO E DEFINIZIONI**

<b>Apicali:</b>	persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente collettivo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente medesimo;
<b>Aree a rischio:</b>	indicano le aree di attività di business nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi reati rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;
<b>Aree strumentali:</b>	processi aziendali che, pur non essendo a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231, possono creare situazioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione dei reati;
<b>C.c.:</b>	codice civile;
<b>C.p.:</b>	codice penale;
<b>Decreto:</b>	d. lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
<b>Decreto 24/2023:</b>	d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
<b>Destinatari:</b>	sono i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello;
<b>Dipendente:</b>	colui il quale, all'interno del Consorzio, svolge un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro subordinato, ai sensi di legge;
<b>Facilitatore:</b>	persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
<b>D.V.R.:</b>	documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, adottato ai sensi dell'art. 29, comma 5, d. lgs. n. 81/2008;
<b>Enti collettivi (o enti):</b>	persone giuridiche, ivi comprese le società commerciali, le società di persone, le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione delle imprese individuali;
<b>Lavoratore:</b>	colui il quale, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 81/2008;
<b>Linee Guida:</b>	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate al giugno 2021);
<b>Modello (MOGC):</b>	modello organizzativo adottato ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7

---

	d. lgs. n. 231/2001;
<b>Organismo di Vigilanza (O.d.V.):</b>	organismo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC nonché al relativo aggiornamento;
<b>Procedure operative:</b>	autoregolamentazione interna delle Aree a rischio e delle Aree strumentali, contenuta nella Parte Speciale del Modello;
<b>Pubblica Amministrazione (P.A.):</b>	Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art. 357 c.p.;
<b>Pubblico Agente:</b>	Publici Ufficiali, Incaricati di un Pubblico Servizio e Esercenti Servizi di Pubblica Necessità ai sensi degli artt. 357 – 360 c.p.;
<b>Reati presupposto:</b>	illeciti penali suscettibili di comportare responsabilità amministrativa degli enti collettivi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;
<b>Ritorsione:</b>	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al segnalante;
<b>R.S.P.P.:</b>	responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – soggetto, designato dal Datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 d. lgs. n. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 81/2008);
<b>Segnalante:</b>	soggetto, interno o esterno al Consorzio, che denuncia, alle Autorità o agli organi aziendali preposti, attività illecite o fraudolente poste in essere nell'ambito dell'organizzazione societaria. Le segnalazioni possono essere di varia natura: violazione di una legge, di un regolamento, di una policy, del MOGC o del Codice Etico;
<b>Segnalato:</b>	soggetto, interno o esterno al Consorzio, che secondo la segnalazione del <i>whistleblower</i> ha tenuto (anche solo in forma tentata) comportamenti illeciti e/o omissivi, contrari alla legge, a un regolamento, a una policy, al MOGC o al Codice Etico;
<b>Segnalazione:</b>	la comunicazione, scritta od orale, di informazioni – acquisite nel contesto lavorativo – inerenti ad una violazione presentata tramite i canali di segnalazione interna adottati dal Consorzio;
<b>S.P.P.:</b>	Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi – insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l), d. lgs. n. 81/2008;
<b>Sistema 231:</b>	struttura aziendale predisposta dal Consorzio al fine di rispondere alle esigenze di cui al d. lgs. n. 231/2001 (responsabili, funzioni di controllo di I e II livello);
<b>Società, Innova o Consorzio:</b>	Consorzio Innova Società Cooperativa, avente sede legale in Bologna, Via Giovanni Papini n. 18 e sede operativa in Bologna, Via della

---

	Cooperazione 9;
<b>Soggetti Terzi:</b>	persone fisiche o giuridiche legate al Consorzio da rapporti contrattuali (partner commerciali, fornitori, consulenti, ecc.) o societari;
<b>Soggetto incaricato:</b>	soggetto formalmente incaricato a ricevere la segnalazione e a gestirla nel rispetto delle indicazioni e cautele definiti dalla presente Procedura;
<b>Subordinati:</b>	persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli Apicali;
<b>Ufficio:</b>	i diversi Uffici in cui si articola il Consorzio – come individuati nell’organigramma aziendale –, ognuno avente un Responsabile con compiti di controllo di I livello;
<b>Whistleblowing:</b>	segnalazione posta in essere dal whistleblower.

---

## **A - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”**

### **I. PRINCIPI GENERALI**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 attuativo dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, prevede, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il “reato”, la responsabilità penale dell’Ente di “appartenenza” della medesima persona fisica, che ne ha tratto vantaggio o nel cui interesse il reato è stato commesso.

In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto in esame ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta ed autonoma degli enti collettivi, collegata alla commissione di specifici reati; responsabilità definita “amministrativa”, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale.

### **II. I SOGGETTI**

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa l’insorgere della responsabilità in capo all’Ente, devono essere legati alla società da un rapporto funzionale di dipendenza e/o da un rapporto negoziale derivante da un incarico ricevuto da un Soggetto Apicale (fornitori, consulenti, collaboratori ecc.). In particolare, l’art. 5 del Decreto individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti Soggetti Apicali;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) e b).

Il legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni “di fatto”, cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell’ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc.).

L’art. 6 del Decreto dispone che, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la Società non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un “organismo” dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo.

L’art. 7 dispone che la Società è responsabile se la commissione del reato da parte di un soggetto sottoposto all’altrui direzione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si riterranno assolti (salvo prova contraria che dovrà fornire la pubblica accusa) se la Società ha adottato efficacemente il modello di prevenzione.

### **III. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ**

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo alla Società è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati “*nell'interesse o a vantaggio della Società*” (ex plurimis, Cass., SS.UU., sent. n. 38343/2014<sup>1</sup>), mentre tale responsabilità è espressamente esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

Più precisamente la Corte di Cassazione ha affermato che l'Ente non risponde dell'illecito amministrativo dipendente da reato allorché il fatto è commesso dal singolo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, non riconducibile nemmeno parzialmente all'interesse dell'Ente.

Ad eccezione di quanto sopra esposto, l'Ente non risponde per quanto ha commesso il suo dipendente/rappresentante se dimostra di avere adottato le misure necessarie per impedire la commissione dei reati del tipo di quello realizzato (adozione ed efficace attuazione del Modello).

La giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo all'Ente dal Decreto discende da una “*colpa nell'organizzazione*” della persona giuridica (ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, sent. n. 27736/2010).

La mancata adozione del Modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla Relazione Ministeriale al Decreto e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. In tale concetto di rimproverabilità è implicita una nuova forma “*normativa*” di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico ed imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ex art 1, comma 2, del Decreto, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati che l'esperienza ha dimostrato essere funzionali ad interessi strutturati e consistenti<sup>2</sup>.

### **IV. I REATI PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

Il Decreto individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni) che possono far sorgere la responsabilità della Società nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. L'elenco completo delle fattispecie di reato contemplate dalla normativa (di seguito, per brevità, anche, i “*reati presupposto*”) è contenuto nel *risk assessment* che costituisce parte integrante del presente Modello.

### **V. LE SANZIONI**

Le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 sono:

- sanzioni pecuniarie, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e

<sup>1</sup> Per la quale “*I termini “interesse” e “vantaggio” esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternative [...] ne consegue che (cfr. Sez. 2, sent. n. 3615 del 20.12.2015, dep. 2006, Rv. 232957) il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e, dunque, una valutazione ex post)*”.

<sup>2</sup> Cass. pen. sez. IV, sent. n. 36083/2009.

vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione";

- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie ed aventi durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La loro applicazione è contemplata soltanto conseguentemente alla commissione di determinati reati presupposto indicati dal Decreto. Esse sono previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Le sanzioni interdittive, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto in termini di gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche come misura cautelare in sede di indagini preliminari per una durata massima di un anno. Presupposto sostanziale dell'irrogazione delle sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reati, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul (dis)valore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'Ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie;
- la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta solo nel caso all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente.

## **VI. IL MODELLO ORGANIZZATIVO – EFFICACIA ESIMENTE**

L'efficacia "esimente" dei modelli di organizzazione e di gestione è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.

Adottati dopo la commissione del fatto criminoso, possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di sanzioni cautelari in via interdittiva.

## **VII. I REQUISITI DEI MODELLI**

Perché i modelli siano efficaci - **e giudicati idonei allo scopo** - devono rispondere **concretamente** alle seguenti esigenze:

- individuare le aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere dei protocolli idonei ad attuare le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Ai fini della redazione del modello e della conseguente valutazione di idoneità dello stesso è opportuno tenere conto della giurisprudenza (comunque ancora assai scarsa) sul punto e dei criteri dalla stessa fissati; in particolare: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4677 del 30 gennaio 2014 (andando di contrario avviso al G.U.P. di Milano in data 17 novembre 2009 e alla Corte d'Appello di Milano in data 21

marzo 2012) ha statuito, in sintesi, che *“un modello è idoneo quando le procedure a sostegno dello stesso sono idonee a evitare la commissione del reato presupposto”*.

È altresì importante sottolineare quanto statuito dal G.I.P. di Milano nel novembre 2010. La pronuncia ha fissato il principio secondo il quale *“l’agire in conformità a legge è sottratto alla discrezionalità dell’imprenditore ed il rischio di non conformità non può rientrare tra i rischi accettabili da parte degli amministratori”*.

Nella suddetta pronuncia si legge che *“il giudice chiamato a deliberare la idoneità di un modello organizzativo deve far riferimento alla disciplina di un determinato settore con riferimento al tempo della condotta criminosa in contestazione e verificare quali cautele organizzative siano state adottate dall’ente per scongiurare un dato fatto criminoso e come le stesse in concreto siano state attuate con riferimento al miglior sapere tecnico disponibile all’epoca. [...] il modello cautelare idoneo è, infatti, (come si desume, sul piano metodologico, anche dal contenuto precettivo dell’art. 30 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) quello forgiato dalle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l’illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico”*.

I requisiti essenziali del Modello Organizzativo devono inoltre includere, tra gli altri, gli elementi atti ad individuare le risorse finanziarie idonee a prevenire ed impedire la commissione dei reati.

## **VIII. LE LINEE GUIDA**

L’art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Il Consorzio, pertanto, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (e aggiornate al giugno 2021) effettuando scelte ponderate al fine di meglio personalizzare e adattare i principi dettati dal Legislatore alla propria specifica realtà.

## **B - CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA – Attività svolta e principali caratteristiche**

### **I. ATTIVITÀ SVOLTA E STRUTTURA DEL GRUPPO INNOVA**

Il Consorzio Innova, nato nel 2016 per riunire le professionalità di un insieme di aziende storiche del panorama edilizio ed artigiano Bolognese, fonda le proprie basi sull’atto di affitto dell’azienda tra il Consorzio Innova ed il Consorzio Unifica (storico Consorzio di imprese nato dalla fusione per incorporazione tra CIPEA, Cariiee e Coeda), finalizzato a massimizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturati negli anni da quest’ultimo. Il Consorzio Innova, fondato sulle basi del modello cooperativo, è fortemente radicato sul territorio emiliano romagnolo, si pone come *“modello di cooperazione”* per affrontare insieme i nuovi scenari economici.

Innova è un Consorzio di imprese specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per Enti Pubblici, Industria e Terziario. Attraverso la propria rete di imprese e società associate, al know-how certificato in possesso del Consorzio ed all’esperienza maturata dalle proprie imprese associate, Innova è in grado di svolgere le seguenti attività:

- i. progettazione e realizzazione di impianti elettrici, meccanici, tecnologici e energia rinnovabile;
- ii. realizzazione e ristrutturazione di opere infrastrutturali;
- iii. restauro immobili sottoposti a vincoli;
- iv. global service manutentivo e facility management in genere, per patrimoni immobiliari ed

- infrastrutturali;  
v. project financing.

Il Consorzio possiede partecipazioni in diverse società – tali da determinare situazioni di controllo o di collegamento – e per il cui elenco aggiornato si rimanda ai documenti di bilancio di Innova.

Mediante l’atto di affitto di Azienda con la società Unifica Soc. Coop., efficace dal 01 giugno 2016, il Consorzio Innova svolge la propria attività operativa attraverso i propri consorziati ed imprese associate operative su tutto il territorio italiano.

## **II. PRINCIPALI ATTESTAZIONI E QUALIFICHE TECNICHE E CERTIFICAZIONI**

Innova Soc. Coop. opera attraverso la propria attestazione SOA per 26 categorie e proprie certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, SA 8000, UNI CEI 11352, ISO 37001, ISO 50001, UNI ISO/TS 17033:2020, UNI/PdR 102:2021, UNI/PdR 125:2022, ISO 30415:2021, ISO 14067:2018 e UNI EN ISO 14064-1:21019).

Il Consorzio opera tramite un sistema di qualità certificato da Apave Certification Italia S.r.l., emesso in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 per il settore IAF: 35–28 e 35 per le seguenti attività *“Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto, da parte dei soci assegnatari: Progettazione, costruzione, manutenzione di edifici compresi gli immobili sottoposto a tutela, opere infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a rete, impianti tecnologici; Esercizio e manutenzione in qualità di terzo responsabile di impianti di riscaldamento; Sviluppo ed erogazione di servizi Global Service con pronto intervento e servizio energia su immobili e relativi impianti, portierato e guardiana, facchinaggio, viabilità urbana ed extraurbana, manutenzione di opere di verde. Erogazione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione”*.

Il Consorzio è, inoltre, in possesso di:

- Sistema di Gestione Ambientale certificato da QS Schaffhausen AG, emesso in conformità alla normativa ISO 14001:15 per il settore IAF: 35–28 per le seguenti attività *“Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto, da parte dei soci assegnatari: Progettazione, costruzione, manutenzione di edifici compresi gli immobili sottoposto a tutela, opere infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a rete, impianti tecnologici; Esercizio e manutenzione in qualità di terzo responsabile di impianti di riscaldamento; Sviluppo ed erogazione di servizi Global Service con pronto intervento e servizio energia su immobili e relativi impianti, portierato e guardiana, facchinaggio, viabilità urbana ed extraurbana, manutenzione di opere di verde. Erogazione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione”*;
- certificazione in conformità alla normativa SA 8000:2014 emessa da Apave Certification Italia S.r.l., per il settore IAF: 35–28 per le seguenti attività: *“1. Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto, da parte dei soci assegnatari: progettazione, costruzione, manutenzione di edifici compresi gli immobili sottoposto a tutela, opere infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a rete, impianti tecnologici; esercizio e manutenzione in qualità di terzo responsabile di impianti di riscaldamento; sviluppo ed erogazione di servizi Global con pronto intervento e servizio energia su immobili e relativi impianti, viabilità urbana ed extraurbana e manutenzione di opere di verde. 2. Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e manutenzione di edifici.”*;
- certificazione in conformità alla normativa ISO 45001:2018 emessa da QS Schaffhausen AG, per il settore IAF: 35–28 per le seguenti attività: *“Acquisizione e gestione di commesse aventi per*

*oggetto, da parte dei soci assegnatari: Progettazione, costruzione, manutenzione di edifici compresi gli immobili sottoposto a tutela, opere infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a rete, impianti tecnologici; Esercizio e manutenzione in qualità di terzo responsabile di impianti di riscaldamento; Sviluppo ed erogazione di servizi Global Service con pronto intervento e servizio energia su immobili e relativi impianti, portierato e guardiana, facchinaggio, viabilità urbana ed extraurbana, manutenzione di opere di verde. Erogazione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione”;*

- *certificazione in conformità alla normativa UNI ISO 39001:2016 emessa da Apave Certification Italia S.r.l. per le seguenti attività: “Acquisizione e controllo della gestione della sicurezza stradale in relazione alle commesse aventi per oggetto, da parte dei soci assegnatari: Progettazione, costruzione, manutenzione di edifici compresi gli immobili sottoposti a tutela, opere infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a rete, impianti tecnologici; Esercizio e manutenzione in qualità di terzo responsabile di impianti di riscaldamento; Sviluppo ed erogazione di servizi Global Service con pronto intervento e servizio energia su immobili e relativi impianti, portierato e guardiana, facchinaggio, viabilità urbana ed extraurbana, manutenzione di opere di verde. Controllo della gestione della sicurezza stradale in relazione all’erogazione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione derattizzazione, sanificazione.”.*

### III. Corporate governance

Il modello di *governance* del Consorzio Innova e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare l’attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti. Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il Consorzio ha privilegiato il c.d. “sistema tradizionale”, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative, investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull’amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il sistema di corporate *governance* del Consorzio Innova Soc Coop risulta, pertanto, attualmente così articolato:

#### **a) Assemblea dei Soci**

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci. È competenza dell’Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla legge o dallo Statuto.

#### **b) Consiglio di Amministrazione**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 3 a 17 amministratori. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione del Consorzio e, a tal fine, può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione – ove non abbia provveduto già

l'Assemblea – elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Al Vice Presidente o ai Vicepresidenti, ove nominato/i, spettano funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente nei casi previsti dallo Statuto.

#### **c) Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, come da normativa vigente, è attualmente composto da tre membri ed ha il compito di vigilanza sull'amministrazione e sull'intera attività del Consorzio. In particolare, il Collegio Sindacale ha l'obbligo di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il Collegio Sindacale, pertanto, svolge il ruolo di supervisione sulla legittimità della gestione, sulla correttezza del procedimento decisionale seguito dagli Amministratori, e che, in ultima analisi, gli stessi compiano scelte conformi ai canoni di buona amministrazione, che le operazioni siano giustificabili in rapporto all'oggetto sociale, che gli Amministratori non si comportino con negligenza, imperizia o imprudenza. Il Collegio Sindacale, inoltre, effettua un controllo sull'attività dell'Assemblea dei Soci, verificando il rispetto delle formalità previste per la convocazione dell'assemblea; la conformità delle deliberazioni alla legge e allo statuto.

#### **d) Società di revisione e controllo legale dei conti:**

Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, il controllo legale dei conti ai sensi dell'art 2409-*bis* del c.c. e del d. lgs. n. 39/2010 è affidato ad una Società di Revisione iscritta al registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della Giustizia. La nomina della società di revisione è di competenza dell'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale.

In aggiunta, il Consorzio, in quanto società cooperativa, è assoggettato all'attività di controllo prevista dal d. l. n. 220/2001 che comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo; l'obiettivo è di accertare l'effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

### **IV. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La struttura organizzativa del Consorzio è così articolata:

#### **a) Direzione Operativa**

La Direzione Operativa si occupa del coordinamento e della gestione delle attività operative del Consorzio, con relativi collegamenti con tutte le funzioni aziendali. Sinteticamente risulta suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore Commerciale – Responsabile della identificazione e della selezione delle gare di appalto (pubbliche o private) e delle relazioni commerciali;
- b) Settore Tecnico – Responsabile del controllo dei cantieri e della gestione tecnico e contabile di tutte le commesse ed attività lavorative;
- c) Ufficio Contratti Responsabile di tutti i rapporti contrattuali con i Committenti e i soci

assegnatari;

- d) Progetti Speciali Responsabile dei progetti di commessa e societari che coinvolgono il Consorzio nelle attività di sviluppo e di investimento delle gare.

#### **b) Settore amministrativo e settore tesoreria**

b1) Settore Amministrativo: sotto il coordinamento del Responsabile del settore Amministrativo, operano le persone che si occupano della gestione amministrativa; in particolare:

- a) Contabilità Banche e Soci;
- b) Contabilità generale, predisposizione della bozza del bilancio di periodo da sottoporre ai consulenti e direzione aziendale per la definizione del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) Gestione delle problematiche e degli adempimenti di natura fiscale, con il supporto dei consulenti fiscali;
- d) Contabilità ed attività connesse al ciclo attivo;
- e) Contabilità ed attività connesse al ciclo passivo.

b2) Settore Tesoreria: la Responsabile del settore Tesoreria gestisce rapporti con gli istituti bancari e i flussi finanziari ordinari e straordinari con i fornitori, soci, clienti e partecipazioni coordinandosi con la direzione e la presidenza.

#### **c) Direzione del personale**

Il Responsabile del personale, con l'Ufficio del personale, gestisce i rapporti con il personale del Consorzio e coordina l'amministrazione e la gestione delle paghe effettuata attraverso un provider specializzato.

#### **d) Responsabile CED e acquisti**

Il Responsabile CED ed acquisti gestisce:

- a) l'Information Technology
- b) ufficio acquisti di beni e prodotti per l'attività, non di cantiere del Consorzio
- c) attività di digitalizzazione

### **C - I DESTINATARI DEL MODELLO**

Il Modello di Innova costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, affinché mantengano, nell'espletamento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Sono destinatari (di seguito, i "Destinatari") del Modello del Consorzio e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo nel Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- i Dipendenti;

- coloro che collaborano con il Consorzio in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato o temporaneo o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, ecc.);
- coloro che, pur non appartenendo al Consorzio, operano su mandato o per conto dello stesso (consulenti, periti, ecc.);
- i fornitori, i fornitori di servizi anche in outsourcing e terze parti che operano con il Consorzio nell'ambito delle aree di attività cosiddette "sensibili";
- i professionisti esterni che operano in nome e per conto del Consorzio in esecuzione di specifici mandati professionali.

Tenute presenti la natura giuridica e le peculiarità della struttura organizzativa del Consorzio Innova – che, giova ricordare, svolge la propria attività operativa attraverso i soci consorziati che rientrano tra i principali Destinatari del presente Modello Organizzativo – con riferimento ai rapporti tra Consorzio Innova degli stessi. Con riferimento alle società controllate e collegate, le società controllate sono state pertanto sollecitate a predisporre autonomamente adeguati Modelli di prevenzione reati.

L'Organismo di Vigilanza del Consorzio è tenuto a svolgere un'attività di coordinamento funzionale sugli Organismi di Vigilanza delle società controllate.

Specifico riguardo viene attribuito dal presente Modello alle strutture associative e societarie diverse dalle società di capitali a cui il Consorzio Innova assegna specifici incarichi, contratti o appalti, impostazione questa tipica nel settore di attività del Consorzio. Il riferimento è alle associazioni temporanee di imprese, alle società consortili, ai consorzi, alle società di progetto, alle joint ventures e altre entità giuridiche di questa natura. Tali modalità operative espongono il Consorzio Innova al rischio che per reati presupposto commessi nell'interesse e vantaggio di queste organizzazioni possa potenzialmente essere ipotizzata l'estensione della responsabilità amministrativa anche allo stesso Consorzio. Al fine di mitigare tale rischio, il Consorzio ha posto in essere alcune misure specifiche sinteticamente richiamate di seguito:

- i Dipendenti del Consorzio assegnati a società e/o enti sono tenuti e vincolati al rispetto del Modello e del Codice Etico di Innova, anche in relazione alle attività svolte tramite società ed enti partecipati;
- le società e / o enti partecipati dal Consorzio ma gestiti da terzi sono invitate, nelle forme e con le modalità consentite, a procedere all'adeguamento alle previsioni del Decreto.

Con riferimento ai **Soci Consorziati**, ciascun Socio è responsabile della adozione e dell'attuazione di un proprio modello organizzativo ai sensi del Decreto, redatto e gestito in funzione degli specifici profili di rischio configurabili nelle attività svolte dallo stesso. Tuttavia, con riferimento alle attività svolte nell'ambito di lavori o servizi ricevuti in assegnazione dal Consorzio, i Soci Consorziati sono Destinatari del presente Modello.

Statuto e regolamenti consortili specificano con chiarezza gli obblighi dei Soci Consorziati con riferimento alla adozione e corretta applicazione di un modello prevenzione reati ai sensi del Decreto. In particolare:

- lo Statuto (art. 6 – Domanda di ammissione) prevede che *“Chi intende essere ammesso come socio dovrà presente al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere [...] h) l'assunzione dell'impegno al rispetto del modello organizzativo D. L. 231 adottato dalla società”*;
- il Regolamento di assegnazione prevede che, nel deliberare l'assegnazione, il Consiglio d'Amministrazione terrà conto: *“[...] e) dell'evidenza rispetto delle regole di compliance, quali la periodica trasmissione di aggiornamenti al DLgs 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrative della società e degli enti), permanenza nella white list della provincia di*

*competenza e simili [...]”;*

- il Regolamento di assegnazione prevede che, nell’esecuzione del Contratto, l’Assegnatario anche nella sua qualità di Datore di Lavoro garantisce, da parte di chiunque presti attività lavorativa, fra cui i subappaltatori a vario titolo ivi impiegati: “[...] e) *la piena e completa osservanza: del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati predisposti dal Consorzio Innova in ottemperanza al DLgs n. 231/2001, relativamente ai soggetti di cui all’art. 6 (Condotta dei lavori) [...]”;*
- il Regolamento di assegnazione prevede che l’Assegnatario è tenuto all’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/08.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

I contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi (fornitori e consulenti), prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa del Consorzio e dei principi del Decreto. Tali clausole prevedono altresì la possibilità per il Consorzio di risolvere detti rapporti contrattuali in caso di violazioni da parte dei terzi degli obblighi sopra indicati.

## **D - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CONSORZIO INNOVA**

### **I. FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO PREVISTE DAL DECRETO 231/01**

La responsabilità del Consorzio sorge solo per reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (cd. “reati presupposto”). Si rinvia al *risk assessment*, parte integrante del presente Modello, per il catalogo dei reati presupposto aggiornato.

### **II. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

La predisposizione e gli aggiornamenti del Modello di Innova sono stati preceduti da una serie di attività propedeutiche di “mappatura” delle aree a rischio di reato e di verifica dei sistemi di controllo interno del Consorzio, in linea con le previsioni del Decreto e delle Linee Guida.

In proposito, si ricorda che le fasi principali in cui si articola un sistema di gestione dei rischi finalizzato alla costruzione del Modello sono identificate come segue dalle previsioni del Decreto e dalle Linee Guida:

- “identificazione dei rischi”, i.e. analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
- “progettazione del sistema di controllo” (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione della decisione dell’ente), i.e. valutazione del sistema organizzativo e di controllo esistente all’interno della società e suo eventuale adeguamento, per renderlo idoneo a contrastare efficacemente i rischi identificanti, cioè per ridurre i rischi a un “livello accettabile”, avendo riguardo i) alla probabilità di accadimento dell’evento e ii) all’impatto dell’evento stesso.

Le attività propedeutiche in questione (i.e. la “mappatura delle aree a rischio reato” e la verifica dei

sistemi di controllo interno), sono state svolte attraverso un'attività di *risk-assessment* basata sulla documentazione aziendale (Statuto, Regolamento, organigrammi, deleghe e procure societarie, procedure, linee guida e regolamenti interni adottati dal Consorzio, etc.), nonché sugli elementi rilevanti ai fini del processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree/attività maggiormente esposte alla commissione di reati, tra cui:

- attuale quadro normativo e regolamentare del settore delle costruzioni e degli appalti;
- i cambiamenti societari ed organizzativi intervenuti dalla data di adozione originaria del Modello nonché la specifica "storia" del Consorzio;
- le dimensioni del Consorzio;
- i mercati e gli ambiti territoriali in cui il Consorzio opera;
- la struttura organizzativa;
- la preesistenza di un'etica aziendale;
- la collaborazione tra i responsabili delle varie funzioni;
- l'identificazione dei soggetti la cui condotta illecita può comportare una responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto, ivi inclusi i Soggetti Apicali, i Soggetti sottoposti all'altrui direzione ed i soggetti terzi (Soci Consorziati, società collegate, società di scopo, professionisti, consulenti, service provider) con i quali il Consorzio interagisce;
- il grado di segregazione delle funzioni;
- l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- la prassi delle società italiane in relazione alla gestione e redazione dei modelli organizzativi (c.d. "best practices");
- gli esiti delle attività di vigilanza svolta a partire dalla prima applicazione del Modello.

Alla luce dell'analisi svolta dal Consorzio ai fini dell'aggiornamento del presente Modello, sono emerse le seguenti categorie di reati presupposto che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità del Consorzio e che vengono più in dettaglio trattate nella Parte Speciale del Modello Organizzativo:

- 1) reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico e contro l'Amministrazione della giustizia, nonché corruzione tra privati (artt. 24, 25, 25-ter, 25-decies d. lgs. n. 231/2001);
- 2) reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d. lgs. n. 231/2001);
- 3) reati di criminalità organizzata (art. 24-ter d. lgs. n. 231/2001);
- 4) reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 d. lgs. n. 231/2001);
- 5) reati societari (art. 25-ter d. lgs. n. 231/2001);
- 6) reati contro la libertà individuale (art. 25-quinquies d. lgs. n. 231/2001);
- 7) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d. lgs. n. 231/2001);
- 8) reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies d. lgs. n. 231/2001);
- 9) reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 d. lgs. n. 231/2001);
- 10) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies d. lgs. n. 231/2001);
- 11) reati ambientali (art. 25-undecies d. lgs. n. 231/2001);
- 12) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d. lgs. n. 231/2001);
- 13) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d. lgs. n. 231/2001).

Per quanto riguarda le restanti categorie di reati presupposto previste dal Decreto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dal Consorzio, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti

e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Consorzio, in ogni caso, valuta costantemente – anche tramite l'Organismo di Vigilanza – la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

### **III. LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI INNOVA**

Il Modello del Consorzio Innova si compone di:

- una Parte Generale, che comprende una breve disamina delle componenti essenziali del Modello, tra cui l'individuazione delle categorie di reato rilevanti per il Consorzio, l'individuazione dei destinatari del Modello, le caratteristiche principali, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio posto a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, nonché il sistema di formazione e comunicazione del Modello;
- una Parte Speciale, divisa in diverse sezioni con riferimento alle diverse tipologie di reato ritenute rilevanti per il Consorzio, destinata all'individuazione delle attività risultate sensibili alla commissione dei reati presupposto, nonché dei principi e delle regole di organizzazione, gestione e controllo generali e specifiche deputate alla prevenzione dei rischi di commissione delle categorie di reato interessate;
- un Codice Etico, contenente l'insieme dei valori etici e principi di comportamento che il Consorzio riconosce, accetta e condivide e sui quali intende informare il perseguimento del proprio oggetto sociale;
- un elenco dei reati presupposto/*risk assessment*, contenente l'analisi esaustiva dei rischi che si riconnettono ai singoli processi sensibili.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente documento nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

### **IV. FINALITÀ DEL MODELLO**

Il Modello del Consorzio, sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione;
- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge – in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti del Consorzio;
- censurare ogni forma di comportamento illecito in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dal Consorzio, attraverso la costante attività

---

dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei Destinatari del Modello rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali;

- garantire al Consorzio, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni del Consorzio, al fine di gestire e conseguentemente evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le aree di attività a rischio afferenti l'attività del Consorzio, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione e sul costante funzionamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente tutte le operazioni del Consorzio nell'ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno al Consorzio stesso, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nonché delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni del Consorzio;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno del Consorzio, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con il Consorzio, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

## **E - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**

### **I. INFORMAZIONE AI DIPENDENTI**

Il Consorzio, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale protocollo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Al fine di garantire la piena e concreta attuazione del Modello, le attività di informazione, di formazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione, formazione e sensibilizzazione riguardano tutti i soggetti operanti internamente al Consorzio, compresi i Soggetti Apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione del dipendente – qualora necessario - ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, a seguito dell'approvazione del presente documento è prevista:

- una comunicazione a tutto il personale in forza allo stato circa l'avvenuto aggiornamento del Modello;
- trasmissione dell'estratto del Modello a tutti i Soci e a tutti i Dipendenti;
- pubblicazione dell'estratto del Modello sul sito web del Consorzio;
- successivamente, ai nuovi assunti sarà reso disponibile un set informativo contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori *policy* o procedure aziendali, quali *privacy* e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro) il "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001*", con i quali assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza, con espresso rinvio, quanto alla consultazione, alla rete aziendale *Sharepoint* a cui tutti i dipendenti accedono;
- i Dipendenti devono sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto come pubblicato sulla rete aziendale *Sharepoint* a cui tutti i dipendenti accedono;
- una specifica e continua attività di formazione in corsi d'aula o da erogarsi eventualmente anche attraverso strumenti e servizi di *e-learning*.

Tutte le azioni di comunicazione e formazione hanno loro origine nella volontà del Consiglio di Amministrazione, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del Personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento (nella quale sono presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

## **II. INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI**

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Consorzio sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

## **F - IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **I. PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b), del Decreto, i modelli di organizzazione,

gestione e controllo, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali potrà essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Il sistema disciplinare si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati, nonché la tempestività e la puntualità di applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi gli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento all'effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- le eventuali circostanze aggravanti (quali le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione) o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Il Consorzio, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai dipendenti ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore. Il Consorzio assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e, in generale, i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

## **II. DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

I destinatari del presente sistema disciplinare (che corrispondono ai destinatari del Modello stesso) hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi e alle procedure definite nel Modello.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi, delle regole e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

- 
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
  - la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente le procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
  - l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
  - l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
  - la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
  - l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni rilevate.

Ogni eventuale violazione dei suddetti dettami rappresenta inoltre, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di Amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima il Consorzio a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

### **III. SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE NON DIRIGENZIALE**

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Modello, nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti, hanno rilevanza disciplinare se collegabili al Decreto.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In particolare, in applicazione dei principi di proporzionalità nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione, incorre nei provvedimenti di:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento con preavviso il lavoratore che:
  - non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'Organismo di Vigilanza, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di

svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;

- adottati, nell’espletamento di attività a rischio reato (come definite nella Parte Speciale del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, inoltre, nel provvedimento di licenziamento senza preavviso (ma con trattamento di fine rapporto) il dipendente che:

- sia recidivo nelle mancanze indicate sopra e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti, adottati nell’espletamento di attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, del CCNL e del Modello, l’Organismo di Vigilanza monitorerà l’applicazione e l’efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

#### **IV. SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DIRIGENZIALE**

Nei casi di violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso e dei protocolli aziendali e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dal Consorzio a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicati, nell’espletamento di attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tenendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali al Consorzio e, comunque, in conformità ai principi espressi dal CCNL.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione all’intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;
- c) sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate;
- d) spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di Attività a rischio reato, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione aziendale e nel rispetto dell’art. 2103 c.c.;
- e) licenziamento per giusta causa.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenendo presente la natura ed intensità della violazione, l’eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l’attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall’interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati

rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello.

#### **V. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

Nel caso di violazione del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché delle procedure e *policy* aziendali da parte di uno o più degli Amministratori, dovrà essere informato senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- a) censura scritta a verbale;
- b) sospensione del compenso;
- c) revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano ommesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale del Consorzio, delle norme di legge, del presente Modello.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti di uno o più degli Amministratori, quali presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa del Consorzio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato. Lo stesso avverrà per eventuali successive fasi processuali.

#### **VI. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

Nel caso di violazione del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché delle procedure e *policy* aziendali da parte di uno o più Sindaci, dovrà essere informato senza indugio il Consiglio di Amministrazione e/o gli altri componenti del Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Le eventuali sanzioni applicabili ai Sindaci possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- a) censura scritta a verbale;
- b) revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea opportunamente convocata.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti di uno o più Sindaci, quali presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato. Lo stesso avverrà per eventuali successive fasi processuali.

#### **G - ORGANISMO DI VIGILANZA**

## **I. NOMINA E DURATA IN CARICA**

Al fine di dare concreta attuazione al Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo nonché di curare il suo aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio deve pertanto provvedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo rimarrà in carica per un periodo di tre anni. I membri potranno essere rieletti, sono revocabili solo per giusta causa e decadono per il venir meno dei requisiti di indipendenza di seguito meglio contemplati o per assenza ingiustificata dalle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

## **II. COMPITI**

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- vigilare sull'effettività del Modello mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello e attraverso il presidio delle aree a rischio di reato individuate nelle parti speciali. Per poter ottemperare a tali doveri l'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello verificando le procedure di controllo. Ogni operazione ritenuta a rischio specifico deve essere segnalata all'Organismo dai responsabili interni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione. L'Organismo dovrà attivare le procedure di controllo considerando l'esigenza dell'operatività aziendale ed il fatto che la responsabilità primaria sulla gestione delle attività è comunque demandata ai responsabili delle Direzioni e/o ai vertici aziendali e agli organi sociali a ciò deputati;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, cioè l'idoneità a prevenire i comportamenti che intende escludere e contrastare, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del medesimo, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli, dei protocolli e della *governance* nel suo complesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessarie correzioni ed adeguamenti.

In particolare l'Organismo deve:

- a) accertare che il Modello sia mantenuto aggiornato conformemente alla evoluzione della legge, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all'attività aziendale;
- b) collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (codici deontologici, istruzioni operative, protocolli, procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;
- c) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari nonché collaborando con le funzioni responsabili delle Risorse Umane alla istituzione di specifici seminari di formazione;
- d) provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga per la concreta attuazione del Modello;
- e) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

### **III. COMPOSIZIONE**

Nulla dispone il Decreto in merito alla composizione dell'Organismo, limitandosi a fornire una sintetica definizione dello stesso, inteso come *"organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 6 d.lgs. 231/01, nelle Società di capitali le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte anche dal Collegio Sindacale.

Il Legislatore rimette ogni decisione in ordine alla composizione dell'Organismo di Vigilanza ai singoli enti che intendono adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, scelta che deve risultare adeguata alla specifica realtà aziendale.

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'Organismo di Vigilanza, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di *Corporate Governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai propri consulenti, al fine di individuare e raffrontare i diversi punti di forza con le eventuali criticità delle diverse soluzioni prospettate.

### **IV. IL REQUISITO DELLA PROFESSIONALITÀ**

Il rispetto di tale requisito deve essere garantito dall'esperienza personale dei singoli componenti dell'Organismo, i quali devono essere dotati di competenze tecniche e specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni demandate per legge all'Organismo.

In particolare, le competenze cui si fa riferimento sono così individuabili:

- competenze legali – padronanza della interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze nella organizzazione – specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e analisi delle procedure; conoscenza dei principi generali della legislazione in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
- competenze in materia di analisi e controllo – esperienza in materia di sistemi di controlli interno maturati in ambito aziendale;
- competenze in ordine al controllo di flussi finanziari.

### **V. IL REQUISITO DELLA INDIPENDENZA**

Se costituito da un solo membro, il requisito dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sussiste qualora, tra il soggetto e il Consorzio, non vi siano in corso incarichi di collaborazione o consulenza. Se costituito in forma collegiale il requisito dell'indipendenza è garantito qualora l'Organismo di Vigilanza sia composto con prevalenza di soggetti esterni che non abbiano in corso incarichi di collaborazione o consulenza con il Consorzio. Il membro interno non può essere un amministratore del Consorzio e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza, è affrancato dalle ordinarie linee di dipendenza gerarchica.

### **VI. EFFETTIVITÀ E CONTINUITÀ DELL'AZIONE**

Tale requisito è necessario per garantire all'Organismo di Vigilanza la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale. L'Organismo deve riunirsi collegialmente, per l'espletamento delle attività di verifica, almeno ogni due mesi. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte di un membro a due riunioni dell'Organismo di Vigilanza durante l'esercizio si considera giusta causa di decadenza dalla carica.

## **VII. LINEE DI RIPORTO**

L'Organismo di Vigilanza sarà posto in posizione referente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza indirizzerà al Consiglio di Amministrazione, salvo specifiche necessità, almeno una relazione annuale sul Modello, contenente:

- le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie;
- l'eventuale raccomandazione di provvedere all'aggiornamento del Modello a seguito di modifiche legislative ovvero nell'assetto societario e organizzativo;
- una sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da porre in essere.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di essere sentito ogni qualvolta lo ritenga necessario.

## **VIII. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'art. 6 dispone che il Modello adottato preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi, posti in capo alle funzioni aziendali a rischio di reato, saranno attuati quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza e riguarderanno le anomalie riscontrate nell'ambito della propria funzione.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo che gli permettono di accedere liberamente, senza limitazioni, presso tutti i settori di attività aziendali al fine di richiedere ed acquisire, da tutto il personale dipendente e dirigente, informazioni, documentazione e dati funzionali all'espletamento dell'incarico. L'Organismo di Vigilanza può richiedere, inoltre, informazioni rilevanti a collaboratori esterni e prendere visione nonché estrarre copia dei libri sociali, dei principali contratti e delle procure in materia di deleghe di potere.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato di quanto avviene in azienda in ordine alla gestione e alla operatività, ove ciò possa determinare modifiche alle valutazioni espresse in merito al funzionamento del modello organizzativo. Esso è tenuto a relazionarsi periodicamente con l'organo amministrativo nei confronti del quale instaura un rapporto di collaborazione e cooperazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di acquisire le informazioni riguardanti principalmente:

- le anomalie riscontrate nell'esercizio dell'attività d'impresa che facciano ragionevolmente ipotizzare una violazione degli obblighi contenuti nel Modello;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree di competenza dei vari responsabili;
- ogni accertamento o verifica dell'autorità pubblica;
- la conclusione di operazioni commerciali o finanziarie rilevanti per consistenza economica, modalità di esecuzione, grado di rischio, etc.

A tal fine, all'interno del Modello sono previsti, in base all'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto, specifici obblighi informativi in capo a tutti i Destinatari delle indicazioni in esso contenute. Nella prassi,

relativamente agli obblighi di riferire o alla facoltà di consultazione dell'Organismo di Vigilanza, viene previsto che:

- i soggetti apicali e i responsabili di direzione e di funzione possano interloquire direttamente con l'Organismo di Vigilanza;
- il personale dipendente non responsabile di funzione e i collaboratori possano interloquire con l'Organismo di Vigilanza per il tramite del proprio superiore o direttamente, qualora lo richiedano particolari esigenze o giustificati motivi.
- oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i soggetti terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:
- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata. Fermo quanto precede, l'Organismo di Vigilanza potrà stabilire ulteriori flussi informativi al fine di garantire un controllo più efficace sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

## **IX. AUTONOMIA FINANZIARIA**

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia finanziaria, il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale di spesa a semplice richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo richiede, di volta in volta, per iscritto l'autorizzazione di spesa al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, i mezzi finanziari necessari ad espletare al meglio la propria funzione.

## **X. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Consiglio di Amministrazione istituisce e fissa i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza attraverso apposito Statuto.

L'Organismo di Vigilanza potrà dotarsi di un regolamento di funzionamento che disciplini la sua attività, purché tale regolamento non si ponga in contrasto con il Modello.

## **XI. LA SCELTA OPERATA DA INNOVA SOC. COOP.**

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, valutate attentamente le disposizioni di cui al comma 12 dell'art 14 l. n. 183/2011 ha optato per adottare un Organismo monosoggettivo composto da un professionista esterno con pregressa specifica esperienza nel settore, non coincidente con i membri del Collegio Sindacale in carica. Detta scelta risponde, tra le altre, all'esigenza di tutelare il Consorzio grazie alla compresenza di organi di controllo distinti ed indipendenti tra loro che garantiscano, attraverso le specifiche competenze tecniche e il reciproco controllo, il più corretto e trasparente perseguimento dei rispettivi obiettivi e responsabilità.

L'opzione di cui sopra rappresenta, infine, la migliore valorizzazione del requisito dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sotto il cruciale profilo della necessaria distinzione tra soggetti controllanti e soggetti controllati anche in vista di una fattiva ed efficace prevenzione dei reati societari.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga necessario e per specifiche materie di propria competenza, potrà farsi assistere per il meglio svolgere la sua attività, da ausiliari esperti in specifico settore.

## **XII. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze del Consorzio e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello dovranno essere realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche alla normativa o significative interpretazioni giurisprudenziali;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa del Consorzio, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo. In tale contesto l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili di funzione di volta in volta interessate, dovrà effettuare:

- verifiche delle procedure e dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione dei protocolli e delle procedure del presente Modello;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- la segnalazione all'organo amministrativo della necessità di aggiornamento, ove ricorrano le condizioni di cui sopra (ed in particolare in presenza di modifiche sostanziali dell'organizzazione ovvero del business del Consorzio, di elevato turn over del personale od in caso di integrazioni o modifiche del Decreto) del Modello e/o dell'attività di *risk assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio.

## **H – SISTEMA DI WHISTLEBLOWING**

### **I. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha inteso introdurre alcune garanzie e tutele nei confronti dei dipendenti che denuncino irregolarità verificatesi sul luogo di lavoro, con il dichiarato scopo di favorire l’emersione di fattispecie di illecito, ricalcando ciò che nei paesi anglosassoni è noto con il termine di whistleblowing.

Nell’intento di offrire sempre maggiori tutele verso il whistleblower, l’Unione Europea ha successivamente licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti degli autori di segnalazioni in tutti gli Stati membri. L’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

### **II. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con l’adozione della Procedura di cui alla presente sezione H di Parte Generale, il Consorzio ha inteso conformarsi alle più recenti modiche normative portate dal Decreto 24/2023.

L’obiettivo è rimuovere i fattori che possono disincentivare od ostacolare la presentazione di segnalazioni, sì da fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte dal nostro ordinamento.

La presente Procedura si applica a tutti gli stakeholders che vogliano effettuare segnalazioni; per stakeholders si intendono tutti coloro che interagiscono con il Consorzio, siano essi interni o esterni all’organizzazione consortile.

In particolare, il sistema implementato da Innova è a disposizione di:

- dipendenti del Consorzio;
- soggetti apicali;
- soci;
- titolari di un rapporto di collaborazione;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi in favore del Consorzio;
- liberi professionisti e consulenti che prestino la propria attività lavorativa presso il Consorzio;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non.

La tutela di cui alla presente Procedura si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico con il Consorzio non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in pendenza del rapporto medesimo.

Il soggetto che presenta una segnalazione, ai sensi della normativa in questione, è definito il “**segnalante**”.

### **III. UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI**

Gli Uffici e le funzioni coinvolte nelle attività previste dalla presente Procedura sono:

- a) soggetti apicali;
- b) responsabile del personale;
- c) responsabile settore amministrativo;
- d) Organismo di Vigilanza (in breve O.d.V.).

Il soggetto incaricato della ricezione e gestione della segnalazione è:

- in via ordinaria, l’Organismo di Vigilanza.
- per l’ipotesi di conflitto di interessi – ovvero tutte quelle ipotesi in cui il soggetto incaricato a gestire la segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque persona coinvolta o interessata dalla segnalazione – il responsabile settore amministrativo.

### **IV. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

In base alle leggi e ai regolamenti vigenti, possono essere segnalati diversi tipi di condotte illecite, così come individuate dall’art. 2 del Decreto 24/2023.

Si precisa che le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 alle violazioni del MOGC.

La presente Procedura non è utilizzabile per:

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito.

### **V. SEGNALAZIONE INTERNA**

Il Consorzio ha istituito un canale di segnalazione interna in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altra persona comunque menzionata, a qualunque titolo, nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione a corredo della medesima.

La segnalazione può essere effettuata attraverso diverse modalità:

- in forma scritta, utilizzando l’apposito modulo accluso in calce alla presente procedura. In tal caso, il modulo potrà poi essere trasmesso:
  1. tramite posta ordinaria, inviandolo all’indirizzo del Consorzio:  
Consorzio Innova Società Cooperativa  
Via Papini n. 18

---

40128 Bologna (BO)

c.a. Organismo di Vigilanza;

2. tramite posta interna, indicando come destinatario:  
c.a. Organismo di Vigilanza;
3. tramite posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo:  
whistleblowing@consorzioinnova.it

Nei primi due casi, il segnalante è invitato ad utilizzare tre buste chiuse; nella prima vanno inseriti i propri dati identificativi e un documento di identità, la seconda deve contenere l'oggetto della segnalazione debitamente compilato. Le due buste sono poi inserite in una terza busta, sigillata, su cui apporre la dicitura esterna "NON APRIRE – Riservata al gestore della segnalazione").

- in forma orale, al numero di telefono 051/0112136 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto da fissarsi in un termine ragionevole.

Laddove la segnalazione venga effettuata in forma orale la segnalazione è documentata per iscritto, a cura del soggetto incaricato alla ricezione, mediante redazione di verbale dettagliato della conversazione. Il segnalante, oltre a dover sottoscrivere il verbale, può verificarne e rettificarne il contenuto.

Laddove la segnalazione venga effettuata in forma orale, mediante un incontro diretto, la segnalazione è documentata, a cura del soggetto incaricato alla ricezione, mediante redazione di verbale. In tale ipotesi, il segnalante, oltre a dover sottoscrivere il verbale, può verificarne e rettificarne il contenuto.

Il soggetto incaricato a ricevere le segnalazioni ha la piena responsabilità di garantire che le stesse siano mantenute strettamente confidenziali e che, in particolare, non sia divulgata l'identità del segnalante.

## **VI. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si sono verificati;
- generalità o altri elementi che permettano di identificare chi ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione e/o l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la veridicità e fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro.

## **VII. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Al ricevimento di una segnalazione secondo i canali previsti nella presente Procedura, la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

1. protocollazione e custodia;
2. esame preliminare;
3. istruttoria e accertamento della segnalazione;
4. archiviazione;
5. riscontro al segnalante.

### **VII.1. PROTOCOLLAZIONE E CUSTODIA**

Il soggetto interno incaricato, non appena ricevuta la segnalazione, assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un apposito registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione; in particolare:

- giorno e ora di ricezione;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da aggiornare ad ogni fase del processo).

In ogni caso, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, il soggetto incaricato dovrà fornire un avviso di ricevimento al segnalante.

### **VII.2. ESAME PRELIMINARE**

Tale fase ha lo scopo di verificare, all'esito di una prima, sommaria istruttoria, la procedibilità e, l'ammissibilità della segnalazione ricevuta. A tal fine, il soggetto incaricato valuta la segnalazione effettuando un primo *screening* e, all'esito della valutazione, potrà:

- procedere all'archiviazione immediata laddove emerga da subito l'improcedibilità – difettando i presupposti soggettivi e oggettivi individuati dal Decreto 24/2023 – della segnalazione;
- richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti laddove la segnalazione non sia ben circostanziata ovvero difettino le generalità o l'indicazione di altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati. In caso di impossibilità a reperire ulteriori informazioni la segnalazione verrà archiviata per inammissibilità;
- procedere all'istruttoria vera e propria laddove la segnalazione sia circostanziata e contenga elementi di fatto precisi e concordanti.

### **VII.3. ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE**

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

L'attività di istruttoria compete al soggetto incaricato. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi del

supporto di altro personale della società, è necessario – al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa – oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Di ogni attività istruttoria, il soggetto incaricato prepara un verbale finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il soggetto incaricato procede all'archiviazione della segnalazione e ne dà comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il soggetto interno incaricato trasmette il verbale finale ai soggetti apicali e al responsabile del personale, affinché siano intraprese le più opportune azioni, ivi compreso l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

Nel corso dell'attività istruttoria, il soggetto incaricato potrà conferire mandato di approfondimento a soggetti terzi avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati.

Il Consorzio deve mettere a disposizione un budget per tali attività di consulenza esterna.

#### **VII.4. ARCHIVIAZIONE**

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e accessibile al solo soggetto incaricato.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per dieci anni dalla data di chiusura delle attività.

#### **VII.5. RISCANTRO AL SEGNALANTE**

Il soggetto incaricato fornisce un riscontro alla segnalazione entro un massimo di tre mesi dalla conferma della ricezione. Nel caso in cui l'indagine non sia ancora conclusa entro tale termine, saranno forniti ulteriori riscontri in seguito.

Alla scadenza dei tre mesi, pertanto, il soggetto incaricato può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, indicandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione ai soggetti apicali e al responsabile del personale;
- l'attività svolta sino a questo momento e/o l'attività che si intende svolgere.

## **VIII. SEGNALAZIONI IN FORMA ANONIMA**

È possibile effettuare una segnalazione anche in forma anonima. In questi casi, il soggetto incaricato della ricezione è tenuto a gestire le segnalazioni soltanto se le stesse contengano elementi precisi e specifici, siano adeguatamente circostanziate e contengano prove di supporto che rendano possibile dare seguito alla segnalazione.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che comunichi di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione, può beneficiare della tutela prevista dal Decreto 24/2023.

## **IX. RISERVATEZZA**

L'intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni inviate, inclusa l'identità dell'autore della segnalazione, sono trattate come riservate, nella misura massima possibile e coerentemente con l'esigenza di condurre un'indagine (e, se necessario, di adottare gli opportuni provvedimenti). Ciò vale anche nei confronti di qualsiasi altra persona che affianchi l'autore della segnalazione nel contesto lavorativo.

A meno che non sia stato dato il consenso, e salvo nei casi previsti dalla legge che prevedono la comunicazione all'Autorità Giudiziaria, l'identità del segnalante, delle persone interessate e dei terzi citati nella segnalazione sarà mantenuta riservata. Anche l'identità della persona coinvolta ed i fatti contestati saranno mantenuti riservati fino a quando l'indagine interna non si concluderà con un procedimento disciplinare.

Per garantire la tutela della riservatezza del segnalante, l'ID alfanumerico assegnato in sede di protocollazione verrà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni nel corso dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e ancorché conseguenti alla stessa, l'identità del segnalante non può essere rilevata. Qualora, poi, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare solo in caso di espresso consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il segnalante viene informato per iscritto delle ragioni che hanno reso necessaria la rivelazione dei dati riservati, qualora tali dati (identità del segnalante e delle informazioni connesse) siano indispensabili ai fini della difesa della persona coinvolta.

## **X. MISURE DI PROTEZIONE**

Il Consorzio garantisce che il segnalante che agisce in buona fede sia protetto da ogni forma di ritorsione. Non sarà, pertanto, intrapresa alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di chiunque abbia presentato una segnalazione in buona fede, anche qualora i fatti segnalati risultassero insussistenti.

In particolare, le misure di protezione vengono garantite qualora:

- il segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le

---

informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere;

- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Costituiscono forme di ritorsione, ai sensi del Decreto 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'eventuale adozione di tali misure determina la nullità degli atti con cui le medesime sono state irrogate; l'eventuale licenziamento disposto a seguito e in ragione della segnalazione è altresì nullo e il segnalante ha il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà per il segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria o, comunque, effettuata in malafede e nella consapevolezza della non veridicità della stessa.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Decreto 24/2023 e, al segnalante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

## **XI. ESTENSIONE DELLE TUTELE**

Le tutele previste dalla presente Procedura sono garantite, oltre al segnalante, anche:

- al facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante;
- alle persone menzionate nella segnalazione;
- ai colleghi del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- alla persona accusata (la persona coinvolta nell'indagine per una potenziale violazione sarà informata in merito entro un periodo di tempo ragionevole, a seconda dei fatti e delle circostanze e che sussista o meno il rischio di distruzione delle prove, ritorsione e/o intralcio alle indagini).

## **XII. BUONA FEDE DEL SEGNALANTE**

La tutela di cui alla presente Procedura e, più in generale, di cui al Decreto 24/2023, è riservata a colui che abbia presentato una segnalazione in buona fede.

L'eventuale proposizione di segnalazioni in mala fede o in maniera impropria può esporre l'autore delle medesime alle sanzioni previste dal sistema disciplinare e/o ad azioni legali.

Le segnalazioni sono considerate effettuate in mala fede qualora, al momento della trasmissione, il segnalante era consapevole della non veridicità delle stesse.

Al contrario, l'utilizzo del sistema di *whistleblowing* in buona fede, anche se i fatti risultassero in seguito inesatti o non portassero ad alcun procedimento, non può esporre il segnalante ad eventuali sanzioni o conseguenze di sorta.

## **XIII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla società in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## **XIV. ULTERIORI LIVELLI DI SEGNALAZIONE**

A mero scopo informativo, si rappresenta che, oltre alla segnalazione interna, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (ANAC) qualora:

- il canale di segnalazione interna non sia attivo;
- abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia ricevuto riscontro;
- abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può anche decidere di rendere di pubblico dominio le informazioni sulla segnalazione nei casi previsti dalla legge.

## **XV. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

Il Consorzio si impegna a garantire una adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alla Procedura a tutte le persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con il Consorzio; a tal fine, la Procedura è allegata alla Parte Generale del MOGC, inviata a tutto il personale o inserita nell'intranet aziendale e pubblica sul sito web del Consorzio.

Il Consorzio svolgerà attività di formazione in relazione alla Procedura a tutto il personale.

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**  
**(c.d. whistleblower)**

Il presente modulo può essere utilizzato dal soggetto segnalante per effettuare una segnalazione ai sensi della normativa di riferimento.

Le due parti che compongono questo Modulo dovranno essere inserite ciascuna in una busta sigillata ed entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta di maggiori dimensioni, da trasmettere al Consorzio tramite

- posta ordinaria, da inviare a:  
Consorzio Innova Soc. Coop.  
Via Papini n. 18  
47128 Bologna (BO)  
c.a. Organismo di Vigilanza;
- posta interna, indicando come destinatario:  
c.a. Organismo di Vigilanza.

Il Modulo, inoltre, potrà essere trasmesso anche tramite:

- posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo:  
whistleblowing@consorzioinnova.it

Si rammenta che la legge tutela chiunque effettui una segnalazione ai sensi della legge 30 novembre 2017 n. 179 e del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 23. In particolare, si prevede che:

- *l'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato;*
- *la Società adotta misure di protezione volte a tutelare il Segnalante da ogni forma di ritorsione, purché la Segnalazione sia stata effettuata in buona fede.*

**È possibile effettuare una segnalazione anche in forma anonima. In tal caso, non compilare la Parte 1 ("Dati del segnalante") del presente modulo. La segnalazione deve comunque contenere elementi precisi e specifici, oltretutto essere adeguatamente circostanziata. Inoltre, devono essere indicate prove di supporto che rendano possibile dare seguito alla segnalazione.**

**Si rammenta, infine, che la presentazione di segnalazioni effettuate in mala fede – ovvero nella consapevolezza della non veridicità delle stesse – può esporre l'autore delle medesime alle sanzioni previste dal sistema disciplinare e/o ad azioni legali.**

**PARTE I – DATI DEL SEGNALANTE**  
(compilare e inserire in una prima busta)

<b>NOME DEL SEGNALANTE</b>	
<b>COGNOME DEL SEGNALANTE</b>	
<b>CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE</b>	
<b>QUALIFICA (DIPENDENTE, FORNITORE, TIROCINANTE)</b>	
<b>SEDE DI SERVIZIO</b>	
<b>QUALIFICA ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO</b>	
<b>SEDE DI SERVIZIO ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO</b>	
<b>TEL/CELL</b>	
<b>E-MAIL</b>	

Si allega copia di documento di identità del segnalante.

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

(in caso di segnalazione anonima, non apporre alcuna firma)

## PARTE II – SEGNALAZIONE DELLA VIOLAZIONE

(compilare e inserire in una seconda busta)

<b>DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:</b>	
<b>LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:</b>	<input type="checkbox"/> AZIENDA (un qualunque suo ufficio) (indicare denominazione e indirizzo della struttura)  <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA (indicare luogo ed indirizzo)
<b>AUTORE/I DEL FATTO</b> <i>(indicare, se possibile, nome, cognome, eventuale qualifica)</i>	
<b>ALTRE PERSONE COINVOLTE</b> <i>(indicare, se possibile, nome, cognome, eventuale qualifica)</i>	
<b>MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO:</b>	
<b>ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DIRIFERIRE SUL MEDESIMO:</b> <i>(indicare, se possibile, nome, cognome, qualifica oppure ogni altro idoneo all'identificazione)</i>	
<b>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:</b>	

**DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)**

LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTANTE  
COSTITUISCONO:  
*(indicazione facoltativa)*

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione europea o che ne ledono gli interessi finanziari);
  - poste in essere in violazione del Modello 231 (ivi compreso il Codice Etico);
  - violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione, ambiente e/o qualità;
- altro (specificare):

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

(in caso di segnalazione anonima, non apporre alcuna firma)



Consorzio Innova

**Società Cooperativa**

Sede Legale - Via Giovanni Papini n. 18, 40128 Bologna  
Sede operativa - Via della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna  
C. F. e P. IVA 03539261200

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche di prive di persona giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*

***PARTE SPECIALE***

DATA	REV	APPROVAZIONE
28/07/2016	00	CdA
12/02/2018	01	CdA
26/11/2024	02	CdA

*Il presente documento è di proprietà del Consorzio Innova Società Cooperativa e non potrà essere riprodotto e/o utilizzato in parte o per intero, senza autorizzazione*

*Il presente “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (in breve, “Modello”) del Consorzio Innova Soc. Coop. è stato redatto e revisionato in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.*

*L’adozione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 28 luglio 2016, mentre il suo aggiornamento è stato approvato in data 12 febbraio 2018 e, da ultimo, nella sua versione attuale in data 26 novembre 2024.*

*Il Modello costituisce il riferimento gestionale atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dal Consorzio.*

## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
<b>A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>9</b>
PREMESSA.....	9
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	10
PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO .....	10
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	12
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	14
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
<b>B - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>21</b>
PREMESSA.....	21
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	21
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	21
SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	22
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
<b>C - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>24</b>
PREMESSA.....	24
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	24
PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO .....	24
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	25
SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	25
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	25
<b>D- REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI.....</b>	<b>26</b>
<b>PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN .....</b>	<b>26</b>
<b>STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....</b>	<b>26</b>
PREMESSA.....	26
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	26
PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO .....	26
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	26
SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	27
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	27
<b>E- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....</b>	<b>28</b>
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	28
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	28
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	28
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	28
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
<b>F - REATI SOCIETARI.....</b>	<b>30</b>
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	30
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	30
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	32
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	33
<b>G - REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE .....</b>	<b>34</b>
PREMESSA.....	34
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	34

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	34
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	34
SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	35
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	35
<b>H - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>36</b>
PREMESSA.....	36
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	39
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	39
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	39
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	41
<b>I - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>43</b>
PREMESSA.....	43
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	43
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	43
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	44
SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	46
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	46
<b>J - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</b>	<b>47</b>
PREMESSA.....	47
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	47
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	47
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	48
SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	48
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	49
<b>K - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>50</b>
PREMESSA.....	50
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	50
PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO .....	50
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	50
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	50
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	51
<b>L - REATI AMBIENTALI.....</b>	<b>52</b>
PREMESSA.....	52
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	52
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	52
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	52
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	53
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	54
<b>M - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>	<b>55</b>
PREMESSA.....	55
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	55
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	55
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	56
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	56
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	56
<b>N - REATI TRIBUTARI.....</b>	<b>58</b>

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**Parte Speciale**

---

PREMESSA.....	58
REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA .....	58
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	58
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	59
SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI .....	59
ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	60

## **PREMESSA**

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio Innova Società Cooperativa (di seguito “**Consorzio Innova**” o il “**Consorzio**”) si riferisce alle attività che i Destinatari, così come definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché siano adottate regole di comportamento e attività di controllo finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto applicabili alla realtà aziendale e alle attività esercitate dal Consorzio.

La presente Parte Speciale, suddivisa in sezioni riguardanti specificatamente le categorie di reato presupposto identificate come rilevanti nell’ambito dell’attività del Consorzio, ha lo scopo di:

- indicare i principi generali di comportamento, le norme, i regolamenti e le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- indicare espressamente i comportamenti vietati ai Destinatari;
- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali, ai Soggetti Apicali e all’Organismo di Vigilanza, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, verifica e monitoraggio di quanto previsto dal Modello.

Rispetto alla Parte Speciale di cui al presente documento, i Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni specifiche:

- a) leggi e regolamenti applicabili all’attività del Consorzio;
- b) previsioni dello Statuto Sociale e del Regolamento Consortile;
- c) delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) norme, regolamenti, direttive e procedure interne che il Consorzio ha adottato in relazione alle diverse aree ed attività a rischio reato e di cui cura l’opportuna diffusione;
- e) disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici, anche con riferimento all’attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal:

- porre in essere comportamenti che, singolarmente o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai reati considerati dal Decreto ed evidenziati nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente risultare strumentali o di supporto al compimento di quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato.

La Parte Speciale del Modello del Consorzio Innova è suddivisa in sezioni relativi alle differenti categorie di reato presupposto previste dal Decreto e ritenute rilevanti per il Consorzio in base a quanto emerso dall’attività di *risk assessment* svolta. Tale attività ha portato, quindi, a delimitare il rischio reato sussistente nell’ambito del Consorzio intorno alle seguenti categorie delittuose (ferma restando – come si vedrà – l’esigenza di un’analitica selezione all’interno di ciascuna categoria):

- 1) reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico e contro l’Amministrazione della giustizia, nonché corruzione tra privati (artt. 24, 25, 25-ter, 25-decies d. lgs. n. 231/2001);
- 2) reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d. lgs. n. 231/2001);
- 3) reati di criminalità organizzata (art. 24-ter d. lgs. n. 231/2001)
- 4) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis d. lgs. n. 231/2001);

- 5) reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 d. lgs. n. 231/2001);
- 6) reati societari (art. 25-ter d. lgs. n. 231/2001);
- 7) reati contro la libertà individuale (art. 25-quinquies d. lgs. n. 231/2001);
- 8) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d. lgs. n. 231/2001);
- 9) reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies d. lgs. n. 231/2001);
- 10) reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 d. lgs. n. 231/2001);
- 11) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies d. lgs. n. 231/2001);
- 12) reati ambientali (art. 25-undecies d. lgs. n. 231/2001);
- 13) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d. lgs. n. 231/2001);
- 14) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d. lgs. n. 231/2001).

Per ogni categoria di reato presupposto, ciascuna sezione di Parte Speciale descrive:

- le fattispecie di reato previste dal Decreto e ritenute astrattamente rilevanti per il Consorzio, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte;
- le aree a rischio reato e le correlate attività sensibili potenzialmente interessate dalla commissione dei reati presupposto;
- le norme e i principi di comportamento identificati per prevenire la commissione dei reati presupposto;
- le attività e verifiche spettanti all'Organismo di Vigilanza.

Tenuta presente la natura giuridica e le peculiarità della struttura organizzativa del Consorzio Innova, che – giova ricordare – svolge la propria attività operativa attraverso i Soci Consorziati, questi ultimi rientrano tra i principali Destinatari del presente Modello. Con riferimento alle società controllate e collegate, queste sono state sollecitate a predisporre autonomamente adeguati Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione di reati. L'Organismo di Vigilanza del Consorzio è tenuto a svolgere una attività di coordinamento funzionale con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate.

Specifico riguardo viene attribuito dal presente Modello alle strutture associative e societarie diverse dalle società di capitali a cui il Consorzio assegna specifici incarichi, contratti o appalti. Il riferimento è alle associazioni temporanee di imprese, alle società consortili, ai consorzi, alle società di progetto, alle *joint ventures* e ad altre entità giuridiche di questa natura. Tali modalità operative espongono il Consorzio al rischio che per reati presupposto commessi nell'interesse e a vantaggio di queste organizzazioni possa potenzialmente essere ipotizzata l'estensione della responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto, allo stesso Consorzio. Al fine di mitigare tale rischio, il Consorzio ha posto in essere alcune misure specifiche di seguito sinteticamente richiamate:

- i. i Dipendenti del Consorzio assegnati a società e/o enti sono tenuti e vincolati al rispetto del Modello di Innova anche in relazione alle attività svolte tramite società ed enti partecipati;
- ii. le società e/o enti partecipati dal Consorzio ma gestiti da terzi sono invitati, nelle forme e con le modalità consentite, a procedere all'adeguamento alle previsioni del Decreto.

Con riferimento ai Soci Consorziati, ciascun Socio è responsabile della adozione e dell'attuazione di un proprio modello organizzativo ai sensi del Decreto, redatto e gestito in funzione degli specifici profili di rischio configurabili nelle attività svolte dallo stesso. Tuttavia, con riferimento alle attività svolte nell'ambito di lavori o servizi ricevuti in assegnazione dal Consorzio, i Soci Consorziati sono Destinatari del presente Modello Organizzativo. Statuto e regolamento consortile specificano con chiarezza gli

obblighi dei Soci Consorziati con riferimento alla adozione e corretta applicazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto. In particolare:

- lo Statuto (art. 6 – Domanda di ammissione) prevede che *“Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere [...] h) l’assunzione dell’impegno al rispetto del modello organizzativo adottato dalla Società [...]”*;
- il Regolamento del Consorzio (art. 28) prevede che *“Il Socio è chiamato al rispetto incondizionato del presente Regolamento Interno. Il Socio è altresì chiamato al rispetto incondizionato delle norme di cui al Codice Etico e del Modello Organizzativo adottato dal Consorzio ai sensi del d. lgs. n. 231/2001”*;
- il Regolamento di assegnazione prevede che, nel deliberare l’assegnazione, il Consiglio d’Amministrazione terrà conto: *“[...] e) dell’evidenza rispetto delle regole di compliance, quali la periodica trasmissione di aggiornamenti al DLgs 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrative della società e degli enti), permanenza nella white list della provincia di competenza e simili [...]”*;
- il Regolamento di assegnazione prevede che, nell’esecuzione del Contratto, l’Assegnatario anche nella sua qualità di Datore di Lavoro garantisce, da parte di chiunque presti attività lavorativa, fra cui i subappaltatori a vario titolo ivi impiegati: *“[...] e) la piena e completa osservanza: del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati predisposti dal Consorzio Innova in ottemperanza al DLgs n. 231/2001, relativamente ai soggetti di cui all’art. 6 (Condotta dei lavori) [...]”*;
- il Regolamento di assegnazione prevede che l’Assegnatario è tenuto all’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/08.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

Si rinvia alla Parte Generale per le definizioni dei termini utilizzati anche nella presente Parte Speciale.

\* \* \* \* \*

---

## SEZIONE A

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Artt. 24, 25 e 25-*decies* d. lgs. n. 231/2001

#### **PREMESSA**

Al fine di consentire il corretto inquadramento delle figure criminose alle quali è dedicata la presente sezione, nonché la precisa comprensione del loro ambito applicato, appare opportuno fornire le seguenti definizioni:

#### ***Pubblica Amministrazione***

Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.), organismi di diritto pubblico (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, ecc.) nonché tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

#### ***Pubblico Ufficiale***

È considerato Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, compreso il c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con tolleranza o acquiescenza della P.A. L'elemento specifico che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione: a) i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno; b) coloro che sono muniti di poteri autoritativi; c) coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

#### ***Incaricato di un Pubblico Servizio***

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. In sostanza si tratta di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi e i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

#### ***Esercente un Servizio di Pubblica Necessità***

Sono Esercenti Servizi di Pubblica Necessità, ai sensi dell'art. 359 c.p., i privati che esercitano una professione per lo svolgimento della quale la legge richiede un'abilitazione e di cui il pubblico è obbligato a valersi, nonché i privati che esercitano un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante atto della P.A.

La punibilità dell'ente in conseguenza della commissione di una serie di reati in danno della Pubblica

Amministrazione e dell'Amministrazione della giustizia è sancita dagli artt. 24, 25 e 25-decies d.lgs. n. 231/2001. Si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., i reati di seguito elencati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino Pubblici Ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei Pubblici Ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Per affinità di struttura, nonché di aree ed attività a rischio rilevate, verrà trattata nella presente sezione anche la fattispecie di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., di cui all'art. 25-ter del Decreto. A tal riguardo, si precisa che ai sensi del Decreto rileva esclusivamente la condotta attiva prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., in base al quale «*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*».

I reati di cui alla presente sezione di Parte Speciale sono stati individuati come "rilevanti" sulla base di una attività di *risk assessment* condotta sui processi del Consorzio, finalizzata alla individuazione dei processi/attività aziendali esposti al rischio reato.

Gli esiti dell'attività di *risk assessment* costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

#### **REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA**

Per l'individuazione ed una descrizione dei reati rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### **PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO**

Le risultanze dell'attività di mappatura effettuata hanno evidenziato la necessità di fisiologici rapporti tra il Consorzio e la Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'esercizio delle attività tipiche del Consorzio presuppone una molteplicità di rapporti con la Pubblica Amministrazione *lato sensu* intesa.

Di conseguenza, possono essere individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio.

##### **Attività a Rischio Diretto**

###### **a) Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione alla realizzazione di opere pubbliche:**

- attività di sviluppo commerciale per identificazione e proposte di partecipazione a gare pubbliche;
- studi di fattibilità, budget di commessa e processo di assegnazione di subappalti a imprese associate;
- selezione e qualifica delle imprese associate;
- partecipazione a gare pubbliche (predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, verifica delle condizioni e delle prescrizioni dettate dal codice degli appalti);
- gestione dei rapporti con società consortili e/o di scopo.

###### **b) Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione all'ordinaria attività aziendale:**

- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio;
- gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di lavoro e previdenza Sociale (es. INPS, INAIL, Centri per l'Impiego, Ministero del Lavoro, Provincia, etc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di privacy (es. Garante Privacy);

Guardia di Finanza, etc.);

- gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di sicurezza e ambiente (es. VVF, ASL, ISPEL, etc.).

**c) Predisposizione di istanze volte all'ottenimento di finanziamenti o erogazioni pubbliche:**

- presentazione della richiesta di finanziamento;
- attuazione del progetto/attività finanziate;
- rendicontazione delle attività finanziate.

**d) Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e amministrativo**

- assunzione delle decisioni relative all'instaurazione del contenzioso ovvero alla definizione di transazioni commerciali a fronte di disservizi o contestazioni;
- selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
- gestione dei rapporti con le Autorità giurisdizionali e amministrative procedenti o presso cui pende il procedimento;
- definizione transattiva delle liti.

**Attività strumentali**

**a) Selezione del personale e gestione delle risorse umane:**

- attività di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- gestione della politica retributiva e premiale;
- assegnazione di benefit aziendali (es. auto, utenze telefoniche, locazioni, etc.);
- gestione rimborsi spese;
- gestione amministrativa del personale (es. elaborazione cedolini paga e pagamento stipendi);
- gestione adempimenti previdenziali e pagamento contributi.

**b) Gestione degli acquisti di beni e servizi su commessa, acquisti beni e servizi extra produzione, consulenze, appalti e forniture di servizi:**

- selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
- gestione trattativa e definizione contrattuali di fornitura;
- gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.

**c) Gestione delle risorse finanziarie:**

- gestione della Tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
- gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie);
- gestione delle posizioni creditorie (i.e. clienti della P.A.) e delle iniziative di recupero delle stesse.

**d) Gestione degli affari fiscali:**

- redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali periodiche;
- pagamento imposte e gestione degli ulteriori adempimenti fiscali.

**e) Gestione delle operazioni *intercompany***

- gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;

- gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo.

**f) Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni:**

- gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
- gestione sponsorizzazioni e iniziative benefiche;
- gestione spese di rappresentanza e assegnazione di benefit;
- organizzazione di eventi, viaggi o altre forme di intrattenimento.

**g) Gestione delle risorse informatiche aziendali**

- accesso ai sistemi informatici e telematici della P.A. (es. per la partecipazione a gare di appalto o l'invio di comunicazioni/dichiarazioni di supporto al rilascio di atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale);
- gestione degli accessi logici e fisici;
- utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
- gestione della documentazione in formato digitale.

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il presente paragrafo le regole generali di comportamento che, unitamente alle norme del Codice Etico e alle procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti – c.d. “Esponenti Aziendali” – nonché Collaboratori esterni e Partners) al fine di prevenire la commissione dei reati individuati con l’attività di *risk assessment*.

In particolare, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari (in via diretta a carico degli Esponenti Aziendali e tramite apposite clausole contrattuali a carico di Collaboratori esterni e Partners) di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico), è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere e/o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) promettere e/o distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partners stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- i) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- j) esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- k) omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio saranno tenuti e presidiati dai rispettivi responsabili di funzione, sui quali vige l'obbligo di comunicare alla Direzione Generale e all'Organismo di Vigilanza ogni accesso da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, trasmettendo altresì la relativa verbalizzazione;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni e ai Partners devono essere redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate –, e devono essere sottoposti a verifica e/o approvazione da almeno due soggetti appartenenti al Consorzio muniti dei relativi poteri (*segregation of duties*);
- gli accordi con Collaboratori, Consulenti e/o Partners devono contenere, ove possibile, c.d. "clausole 231" (da intendersi come clausola con cui imporre il rispetto del Modello – e delle regole al suo interno contenute – adottato dal Consorzio);
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, salvo per pagamenti di minima entità per esigenze di gestione quotidiana;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Da ultimo, in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve:

- non dare seguito alla richiesta;
- fornire tempestivamente informativa alla Direzione Generale e all'Organismo di Vigilanza.

Per ognuno dei processi strumentali elencati in precedenza, i processi e le procedure adottate dal Consorzio sono contraddistinti dall'obiettivo di svolgere le attività nel rispetto dei principi di:

- tracciabilità degli atti;
- oggettivazione del processo decisionale;
- possibilità di consentire adeguato controllo e supervisione nel rispetto dell'efficacia ed efficienza del processo;

- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione e segregazione delle responsabilità e dei compiti;
- esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

#### **SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Il Consorzio ha adottato un insieme di protocolli per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione essenzialmente costituiti dal sistema di *governance* societaria. In particolare, a presidio di aree a rischio della presente sezione, il Consorzio si è dotato dei seguenti strumenti di controllo e prevenzione in relazione a ciascuna attività a rischio:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. Manuale UNI ISO 37001:2016
5. PGQ010 “Studio e assegnazione delle commesse”;
6. PGQ020 “Gestione acquisti”;
7. PGQ040 “Gestione delle commesse”;
8. PGQ045 “Gestione Global Service”;
9. PGQ050 “Adempimenti imprese consorziate”;
10. PGQ100 “Gestione risorse umane”;
11. PGQ110 “Controllo della documentazione”;
12. PGI\_140 “Gestione norme e leggi”;
13. PGXX “Ammissione soci e monitoraggio periodico”.

In particolare, a presidio della presente Parte Speciale risultano principalmente:

##### **a) Gestione dei rapporti con la P.A (gestione gare ed appalti pubblici e privati)**

- Lo Statuto ed il Regolamento del Consorzio prevedono specifiche regole di gestione con riferimento al funzionamento del Consorzio e ai rapporti con i Soci;
- Il sistema di deleghe e procure adottato prevede, dopo lo svolgimento delle attività di verifica e la predisposizione dei documenti da parte degli uffici competenti, la sottoscrizione dei Bandi di Gara da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La procedura PGQ050 “Adempimenti imprese consorziate” prevede la verifica di diversi requisiti pre-gara, tra cui l’assenza di potenziali conflitti di interesse verso l’Ente Appaltante e l’assenza di pregiudiziali in capo al socio consorziato;
- La procedura PGQ050 “Adempimenti imprese consorziate” prevede, prima della presentazione dei documenti di gara, la sottoscrizione di un modulo di impegno e sottoscrizione dell’offerta in cui il Socio Consorziato assume specifici impegni e conferma l’assenza di conflitti di interesse verso l’Ente Appaltante;
- La procedura di ammissione e gestione imprese associate prevede l’ottenimento di specifici documenti ed attestazioni previste e regolamentate dal Codice degli Appalti e dai Bandi di Gara;
- Tutte le ammissioni di nuovi soci sono validate dal Responsabile Settore Commerciale ed approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il processo di ammissione e monitoraggio dei soci consorziati circa il mantenimento dei requisiti legali di appartenenza al Consorzio sono regolati

dalla Procedura “Ammissione Soci e Monitoraggio”;

- Tutte le proposte di partecipazione a gare di appalto sono accompagnate da una relazione del Responsabile Ufficio Commerciale e discusse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla procedura PGQ050 “Adempimenti imprese consorziate”. Nell’ambito della documentazione approvata, l’Ufficio Gare e l’Ufficio Soci sottopongono al vaglio e all’autorizzazione dei suddetti organi tutte le condizioni contrattuali, economiche e finanziarie della gara e dei rapporti con il/i Socio/i esecutori;
- Tutte le gare segnalate sono protocollate a cura dell’Ufficio Gare e registrate sul sistema contabile e gestionale. Tutti i passaggi sono tracciati e documentabili a sistema;
- Le procedure amministrative prevedono specifiche prassi contabili e di controllo relative alla contabilità di commessa. Tutte le commesse sono monitorate nell’ambito delle attività di controllo di gestione.

**b) Gestione dei rapporti con la P.A. – attività di gestione ordinaria dell’impresa**

- La rappresentanza del Consorzio nei confronti della P.A. per attività ordinarie spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo il sistema di deleghe/procure in uso;
- Le norme comportamentali da seguire in caso di accesso da parte di funzionari della P.A. e/o Incaricati di Pubblico Servizio sono regolamentati dal protocollo “Linea Guida dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- Il protocollo “Linea Guida dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione” raccomanda che le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari debbano essere pienamente veritiere e non reticenti;
- La documentazione destinata alla P.A. viene predisposta dai collaboratori preposti di ciascuna funzione, verificata dal Responsabile dell’Ufficio e rimessa alla sottoscrizione di un rappresentante dotato di poteri di firma;
- Il protocollo “Linea Guida dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione” prevede che i verbali redatti in occasione di visite o ispezioni siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri attribuiti formalmente tramite delega scritta;
- La documentazione trasmessa alla P.A. è archiviata a cura delle rispettive funzioni interessate.

**c) Predisposizione di istanze volte all’ottenimento di finanziamenti o erogazioni pubbliche:**

- Le norme comportamentali da seguire in caso di predisposizione di istanze volte all’ottenimento di finanziamenti o erogazioni pubbliche sono regolamentate dal protocollo “Linea Guida dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione”;
- Le responsabilità connesse all’ottenimento e gestione di fondi pubblici sono definite in conformità al sistema di deleghe/procure;
- La documentazione relativa all’attività di formazione finanziata è predisposta dall’Ufficio Amministrativo, anche tramite consulenti esterni, o dall’ente che eroga la formazione in conformità a quanto previsto dal bando di erogazione del finanziamento (che avviene sotto forma di rimborso spese erogato direttamente all’ente formatore) e verificata dal Responsabile Finanza;
- La richiesta di attività formativa è sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale sulla base del sistema di deleghe e procure adottato del Consorzio;
- In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- La documentazione rilevante è archiviata a cura di ciascun ufficio competente.

**d) Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e amministrativo:**

- Le attività connesse alla gestione del contenzioso sono svolte sulla base di prassi interne consolidate;
- I rapporti con le Autorità amministrative o giudiziarie in sede contenziosa o pre-contenziosa sono gestiti dai rappresentanti del Consorzio in possesso di poteri di firma che vi provvedono anche tramite studi legali;
- La documentazione destinata alle Autorità Pubbliche e/o Giudiziarie è predisposta da collaboratori della funzione interessata, eventualmente con il supporto di consulenti esterni;
- Il potere di rappresentare la società in giudizio e di transigere le liti è conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore operativo secondo le deleghe e procure ricevute;
- La selezione di professionisti e consulenti esterni è condotta dal Responsabile della funzione richiedente secondo criteri di professionalità, affidabilità e competenza, privilegiando i consulenti con cui il Consorzio intrattiene rapporti professionali consolidati;
- Gli incarichi professionali sono regolamentati dalla Procedura PGQ040 "Gestione della Commessa". Il contratto standard con professionisti è regolato dal Mod 220 "Incarichi professionisti" che prevede la clausola risolutiva in caso di mancato rispetto dei principi dettati dal presente Modello;
- È garantita la tracciabilità del controllo eseguito sull'operato dei consulenti e professionisti esterni tramite scambio di e-mail e reportistica periodica;
- Con riguardo alle attività svolte tramite consulenti esterni, vi è tracciabilità del processo di acquisto dall'emissione dell'ordine al pagamento della fattura.

**e) Attività di gestione del personale:**

- La gestione del personale è regolata dalla procedura PGQ100 "Gestione delle Risorse Umane";
- Le responsabilità connesse alla selezione e gestione del personale sono definite dal sistema delle deleghe e delle procure adottato;
- La selezione del personale è condotta sulla base della PGQ100 "Gestione delle Risorse Umane", secondo criteri di obiettività, trasparenza, rispondenza ad interessi di organico ed ai profili di mansionario;
- Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti (ivi incluse spese di rappresentanza) avviene mediante presentazione del modulo nota spese, preventivamente autorizzato dal responsabile di funzione con allegati i giustificativi di spesa;
- Le attività di gestione amministrativa del personale sono affidate in *outsourcing* ad un consulente specializzato indipendente che gestisce le anagrafiche dei lavoratori, registrando ogni variazione intervenuta nella posizione lavorativa, livello retributivo, mansione o qualifica previa autorizzazione formale e tracciabile;
- Esiste segregazione tra i soggetti incaricati della preparazione delle buste paga e quelle che autorizzano ed eseguono i relativi pagamenti.

**f) Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:**

- I contratti con consulenti e fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. devono (i) essere definiti per iscritto e (ii) specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- Consulenti e fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi;
- I contratti con consulenti e fornitori devono prevedere un compenso adeguato alla prestazione

svolta, così come previsto dalle vigenti tariffe professionali o a condizioni di mercato;

- I contratti con consulenti e fornitori devono prevedere apposita clausola che comporti l'obbligo da parte degli stessi di rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello, nonché l'espressa previsione che una loro eventuale violazione comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- Gli incarichi professionali nell'ambito delle commesse sono regolamentati dalla procedura PGQ040 "*Gestione della Commessa*". Il contratto standard con professionisti è regolato dal Mod 220 "Incarichi professionisti" che prevede la clausola risolutiva in caso di mancato rispetto dei principi dettati dal Modello;
- La sottoscrizione di ordini e contratti è riservata a rappresentanti del Consorzio in possesso di adeguati poteri in conformità al sistema autorizzativo adottato;
- L'inserimento/modifica dell'anagrafica fornitori nel sistema informativo aziendale è effettuato dall'ufficio competente sulla base di un modulo sottoscritto dal fornitore. Il personale incaricato della gestione dell'anagrafica fornitori non ha la responsabilità della gestione degli ordini di acquisto né della registrazione e pagamento delle fatture;
- Tutti i contratti (solitamente presenti in relazione ai rapporti di carattere continuativo o di maggior importo) sono predisposti e negoziati dalle funzioni richiedenti ed approvati dal legale rappresentante o dal Responsabile dotato di adeguati poteri di rappresentanza. In mancanza di contratto, è comunque presente documentazione comprovante l'approvazione da parte di un delegato;
- La procedura PGQ020 "*Gestione Acquisti*" prevede che nel caso di consulenze dovranno essere sempre presenti: lettera d'incarico/mandato, approvata da Presidente del CdA. Per importi superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) è richiesta delibera del Consiglio d'Amministrazione. In ogni caso dovranno essere valutate la congruità della cifra richiesta e le referenze della società di consulenza; b) documentazione attestante l'avvenuta prestazione.
- Al ricevimento della fattura, l'Ufficio Amministrativo provvede a verificare l'esistenza dei contratti e/o accordi e/o proposte debitamente sottoscritti, ed in mancanza a richiederli al Presidente e/o Direttore Operativo e/o Responsabile acquisti e/o Responsabile di commessa. Previa autorizzazione del Presidente e/o Direttore Operativo e/o Responsabile acquisti e/o Responsabile di commessa, che ne valutano ed approvano la prestazione/fornitura, provvede alla registrazione contabile, dopo aver verificato la correttezza formale, con inserimento nello scadenziario; il successivo pagamento di tali fatture sarà gestito dall'Ufficio Tesoreria in coordinamento con il Direttore operativo e/o Presidente. In mancanza di tale documentazione e/o approvazione la fattura verrà rimandata al mittente come non dovuta. In caso di pagamenti effettuati dall'Ufficio Tesoreria senza la preventiva registrazione contabile, secondo l'iter cui sopra, sebbene autorizzato dal Presidente e/o Direttore Operativo, lo stesso pagamento in attesa che l'Ufficio Amministrativo ricevi la documentazione a supporto, sarà contabilizzato in apposito conto di credito quale Anticipazione di Tesoreria;
- Eventuali consulenze legali o notarili, o incarichi occasionali, possono essere conferite in assenza di mandato, nel qual caso devono tuttavia essere autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**g) Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni**

- La procedura PGQ020 "*Gestione Acquisti*" prevede che, in caso di sponsorizzazioni e pubblicità, il contratto dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; una volta l'anno, il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle spese effettuate;
- Occorre valutare la congruità della sponsorizzazione sia rispetto alla sua tipologia che rispetto al

budget annuale all'uopo assegnato, e dovrà essere raccolta documentazione attestante l'effettività della sponsorizzazione/pubblicità medesima;

- La procedura PGQ020 "*Gestione Acquisti*" prevede che, in caso di provvigioni per intermediazioni superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00), il contratto dovrà essere stipulato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Nel caso di contratti di agenzia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre stipulare i contratti in forma scritta, avendo cura di verificare che le provvigioni pattuite rientrino in quelle previste dalle Camere di Commercio per gli agenti iscritti al ruolo;
- La procedura PGQ020 "*Gestione Acquisti*" prevede che, in caso di erogazioni liberali, doni e spese di rappresentanza, queste siano sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suoi delegati.; una volta l'anno, il Presidente relaziona al Consiglio di Amministrazione sulle spese effettuate;
- In caso di erogazioni liberali, dovrà sempre essere richiesta apposita ricevuta dell'ente o organizzazione che ha ricevuto l'elargizione;
- Eventuali doni od altre spese di rappresentanza in favore di pubblici funzionari, ex pubblici funzionari, soggetti incaricati di pubblica funzione o loro parenti e affini sono permessi solo se di modesta entità e tali da non poter essere interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi. L'entità è fissata in € 250,00 per singolo beneficiario (€ 150,00 se il beneficiario è Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio). Oltre tale cifra, è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile di Funzione all'interno della quale si origina la necessità, indicando il destinatario e motivando per iscritto la motivazione;
- Per i pagamenti, la fattura è considerata pagabile previo abbinamento tra fattura e ordine. I singoli pagamenti sono autorizzati da un responsabile in possesso di poteri di spesa secondo il sistema delle deleghe/procure adottato. La registrazione delle fatture passive viene effettuata dall'Ufficio Amministrativo; la verifica, invece, spetta al soggetto che firma ed autorizza la fattura. I pagamenti effettuati dall'Ufficio Tesoreria sono quindi autorizzati dal Presidente e/o Direttore Operativo e/o Responsabile acquisti;
- L'emissione di note di credito è soggetta ad autorizzazione del Direttore Operativo. La richiesta di emissione della nota di credito deve essere accompagnata da documentazione giustificativa;
- Per i servizi e le consulenze, viene richiesta per prassi l'approvazione della fattura da parte del responsabile richiedente.

#### **h) Attività di tesoreria e gestione degli affari fiscali**

- Il personale incaricato della gestione dell'anagrafica fornitori non ha la responsabilità della gestione degli ordini di acquisto né della registrazione e pagamento delle fatture;
- È garantita la tracciabilità del: *i)* processo di autorizzazione dei pagamenti; *ii)* processo di autorizzazione dei pagamenti eseguiti tramite home banking; *iii)* processo di contabilizzazione dei pagamenti; *iv)* riconciliazioni bancarie effettuate; *v)* processo di autorizzazione delle note di credito; *vi)* controlli periodici eseguiti dalla Società di Revisione;
- Per i pagamenti, la fattura è considerata pagabile previo abbinamento tra fattura e ordine;
- I singoli pagamenti sono autorizzati da un responsabile in possesso di poteri di spesa secondo il sistema delle deleghe/procure adottato;
- La distinta dei bonifici per il pagamento degli stipendi è soggetta alla medesima procedura autorizzativa sopra descritta;
- L'emissione di note di credito è soggetta ad autorizzazione del soggetto che ha firmato e autorizzato la fattura che deve essere rettificata. La richiesta di emissione della nota di credito deve essere accompagnata da documentazione giustificativa;

- 
- Con cadenza mensile e/o trimestrale, a seconda di quando viene fornito l'estratto conto dall'istituto di credito, viene eseguita la riconciliazione degli estratti conto bancari con i saldi contabili relativi ai rapporti di conto corrente;
  - La richiesta di garanzie (es. fidejussioni per la partecipazione a gare di appalto) deve essere autorizzata a firma del Presidente del CdA e/o del Direttore Operativo;
  - Le attività connesse alla gestione degli affari fiscali sono svolte sulla base di prassi interne consolidate e demandate a studio esterno.

**i) Gestione delle operazioni intercompany**

- La gestione delle operazioni *intercompany* avviene sulla base di prassi operative consolidate a livello di Gruppo ovvero da contratti scritti e/o autorizzazioni del CdA e/o del Presidente del CdA e/o del Direttore operativo;
- I rapporti di finanziamento ed eventuale fornitura sono regolati da contratti scritti e/o autorizzazioni del CdA e/o del Presidente del CdA e/o del Direttore operativo.

**ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la corretta applicazione delle procedure adottate e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza vigilare:

- sull'effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull'adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza adempie alle suddette funzioni principalmente attraverso:

- a) la verifica dei report / flussi informativi predisposti a cura delle funzioni competenti nel rispetto della specifica procedura.

A tal fine i Responsabili dei singoli Uffici trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche di eventuali anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun Responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale del Consorzio Innova deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Report di Segnalazione" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

---

b) interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del controllo.

\* \* \* \* \*

## **SEZIONE B**

### **REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

Artt. 24-*bis* d. lgs. n. 231/2001

#### **PREMESSA**

La punibilità dell'ente in conseguenza della commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati è sancita dall'art. 24-*bis* d. lgs. n. 231/2001. Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### **PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le aree ed attività maggiormente sensibili, così come emergenti dalla mappatura dei rischi effettuata sono da considerarsi le seguenti:

##### **a) Gestione delle risorse informatiche aziendali**

- accesso al sistema informatico aziendale da parte degli utenti, dei profili utente e del processo di autenticazione;
- accesso ai sistemi informatici e telematici della P.A.;
- gestione degli accessi logici e fisici;
- utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
- gestione della documentazione in formato digitale.

##### **b) Gestione della sicurezza delle apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete;**

##### **c) Acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);**

##### **d) Monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione dei problemi di sicurezza informatica;**

##### **e) Adempimenti inerenti alla *privacy* e ai dati sensibili.**

#### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il presente paragrafo le regole generali di comportamento che, unitamente alle norme del Codice Etico e alle procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti – c.d. “Esponenti Aziendali” – nonché Collaboratori esterni e Partners) al fine di prevenire la commissione dei reati individuati con l'attività di *risk assessment*.

Tali principi costituiscono punto di riferimento in relazione a tutte le aree di rischio precedentemente individuate.

Il sistema informatico adottato dal Consorzio deve garantire:

- la riservatezza dei dati, ossia la garanzia che un determinato dato sia preservato dagli accessi

- impropri e sia accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati;
- l'integrità, ossia la garanzia che ogni dato:
    - sia realmente quello immesso nel sistema informatico aziendale;
    - sia stato modificato in modo legittimo;
    - non possa essere modificato da soggetti non autorizzati;
  - la disponibilità, ossia la garanzia di ripetibilità di dati aziendali nel rispetto delle regole che ne impongono l'archiviazione.

In particolare, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari (in via diretta a carico degli Esponenti Aziendali e tramite apposite clausole contrattuali a carico di Collaboratori esterni e Partners) di:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-bis del Decreto);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di *passwords*, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti precedenti;
- utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, *downloading*, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- utilizzo, installazione, *downloading* e/o comunicazione di tecniche, programmi o *tools* informatici che consentano di modificare il campo del *sender* o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società ai Destinatari;
- utilizzo di file *sharing softwares* e/o *chat* nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo;
- far conoscere o far utilizzare ad altri la propria password di accesso al sistema informatico aziendale;
- lasciare il computer incustodito e connesso alla rete aziendale;
- usare password "deboli";
- aprire e-mail ed allegati ricevuti da utenti non conosciuti che presentino profili di stranezza (per l'indirizzo, l'oggetto etc.).

## **SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Il sistema di controllo interno adottato dal Consorzio è costituito da diversi sistemi e da un insieme di c.d. protocolli per la prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, insiti nel sistema di *governance* e nelle procedure adottate. A presidio della presente Parte Speciale risultano principalmente:

- Organigramma aziendale;
- Codice Etico;
- Mappatura PC/accessi ai server aziendali/indirizzi e-mail;
- PGQ110 “Controllo della documentazione”.

#### **ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

L’Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L’Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione del Regolamento.

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza vigilare:

- sull’effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull’adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- sull’aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

In relazione a tutte le ipotesi di reato di cui alla presente sezione di Parte Speciale, l’Organismo di Vigilanza svolge specifici controlli, in particolare:

- verifica i reports relativi al controllo dell’originalità ed autenticità dei software utilizzati, nonché della corrispondenza tra licenze acquistate ed installate;
- verifica la diffusione ed applicazione della policy aziendale a disciplina del corretto utilizzo degli strumenti informatici;
- effettua interviste con i soggetti preposti alle funzioni e alle aree a rischio relative alla presente Parte Speciale;
- verifica ogni altro report posto a presidio della commissione dei reati della presente Sezione di Parte Speciale.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE C

### REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Artt. 24-ter d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

Il rischio di verifica dei reati associati è da riferire a situazioni che, nelle dinamiche operative del Consorzio, presentano tratti assolutamente eccezionali.

Situazioni di questo tipo sono da collegare ad eventuali “patologie” che dovessero determinare una deviazione dell’attività imprenditoriale in sé lecita verso modalità caratterizzate da profili di illiceità.

È, dunque, da considerare e presidiare l’area di rischio relativa al reato associativo “semplice” (art. 416 c.p.), anche di carattere mafioso (art. 416-bis c.p.). Infatti, i fenomeni patologici sopra menzionati sono suscettibili di trovare esplicazione nell’ambito di un contesto associativo e in attuazione di un disegno criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati, c.d. reati fine, che, nell’ottica in esame, andrebbero a concorrere con quello associativo, secondo uno schema in ipotesi tale da palesare l’interesse o il vantaggio del Consorzio.

Una volta delineata questa prospettiva, ne consegue che, per l’individuazione delle specifiche aree a rischio si deve fare riferimento alla mappatura riguardante le diverse tipologie di reati non associativi (con particolare riferimento a quelli di cui alla sezione A).

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

La punibilità dell’ente in conseguenza della commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati è sancita dall’art. 24-bis d. lgs. n. 231/2001. Per l’individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO

Alla luce delle considerazioni svolte nella premessa della presente sezione, le aree ed attività maggiormente sensibili rispetto alla commissione dei reati associativi coincidono con talune di quelle già esaminate con riferimento ai reati della sezione A, ed in particolare:

##### a) Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione alla realizzazione di opere pubbliche:

- attività di sviluppo commerciale per identificazione e proposte di partecipazione a gare pubbliche;
- studi di fattibilità, budget di commessa e processo di assegnazione di subappalti a imprese associate;
- selezione e qualifica delle imprese associate;
- partecipazione a gare pubbliche (predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, verifica delle condizioni e delle prescrizioni dettate dal codice degli appalti);
- gestione dei rapporti con società consortili e/o di scopo.

##### b) Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione all’ordinaria attività aziendale:

- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio;

- 
- gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di lavoro e previdenza Sociale (es. INPS, INAIL, Centri per l'Impiego, Ministero del Lavoro, Provincia, etc.);
  - gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di privacy (es. Garante Privacy; Guardia di Finanza, etc.);
  - gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia di sicurezza e ambiente (es. VVF, ASL, ISPEL, etc.).

**c) Predisposizione di istanze volte all'ottenimento di finanziamenti o erogazioni pubbliche:**

- presentazione della richiesta di finanziamento;
- attuazione del progetto/attività finanziate;
- rendicontazione delle attività finanziate.

**d) Gestione delle risorse finanziarie:**

- gestione della Tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
- gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie);
- gestione delle posizioni creditorie (i.e. clienti della P.A.) e delle iniziative di recupero delle stesse.

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Si rinvia al relativo paragrafo della sezione A.

**SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Si rinvia al relativo paragrafo della sezione A.

**ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si rinvia al relativo paragrafo della Sezione A.

\* \* \* \* \*

## **SEZIONE D**

### **REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Art. 25-*bis* d. lgs. n. 231/2001

#### **PREMESSA**

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monte, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. L'ambito di applicazione dell'art. 25-*bis* d. lgs. n. 231/2001 è stato esteso alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti ed i segni di riconoscimento con l'art. 17 della legge 23 luglio 2003 n. 99.

L'art. 25-*bis* d. lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui siano stati compiuti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, le fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica – da intendersi come certezza e affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i segni di riconoscimento.

#### **REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA**

La punibilità dell'ente in conseguenza della commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati è sancita dall'art. 25-*bis* d. lgs. n. 231/2001. Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### **PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO**

Con riferimento agli illeciti di cui alla presente sezione di Parte Speciale, va di regola escluso che il Consorzio possa essere, direttamente o indirettamente, coinvolta in un'attività di falsificazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Le sole fattispecie di reato che devono essere prese in considerazione sono quelle volte a falsificare strumenti e segni di riconoscimento, con la conseguenza che l'unica attività sensibile sia quella di creazione, da parte del Consorzio, di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti. In tale contesto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

##### **a) Gestione ed utilizzo di marchi commerciali e di brevetti industriali**

#### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente sezione di Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili ovvero registrino o utilizzino marchi e segni di riconoscimento, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al

---

fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente sezione.

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione.

È inoltre espressamente previsto l'obbligo di:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;
- prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

#### **SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Si rinvia al relativo paragrafo della sezione A.

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si rinvia al relativo paragrafo della Sezione A.

\* \* \* \* \*

---

## **SEZIONE E**

### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Art. 25-bis.1 d. lgs. n. 231/2001

#### **REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA**

La punibilità dell'ente in conseguenza della commissione di una serie di reati contro l'industria ed il commercio è sancita dall'art. 25-bis.1 del Decreto. Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### **PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le fattispecie di cui alla presente sezione di Parte Speciale sono poste a presidio del regolare esercizio dell'attività commerciale, nonché della lealtà, correttezza e sicurezza degli scambi. Le attività che presentano un rischio diretto o indiretto alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio sono, pertanto, quelle che afferiscono alla esecuzione delle commesse e degli appalti e, in particolare, alla realizzazione di opere (siano esse private o pubbliche) utilizzando materiali difformi dalle specifiche tecniche e qualitative stabilite e concordate nei capitolati tecnici contrattuali.

Si precisa che di norma il Consorzio affida la realizzazione e l'esecuzione dell'intera opera ad una o più imprese associate, le quali quindi hanno piena responsabilità anche in ordine all'approvvigionamento dei materiali.

#### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il Sistema di Controllo Interno e le procedure del Sistema di Qualità approvate e adottate dal Consorzio sono impostate con l'obiettivo di ridurre il rischio di accadimento dei reati contro l'industria e il commercio.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale. Essi, pertanto, sono tenuti ad assicurare che:

- i comportamenti tenuti dal Consorzio nei confronti dei concorrenti siano sempre improntati a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto della legislazione vigente in materia di concorrenza e antitrust;
- l'esecuzione dei contratti e delle attività di impresa siano ispirati a principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligente collaborazione;
- nelle attività di progettazione, produzione e commercializzazione poste in essere dal Consorzio, sia garantito il rispetto delle procedure in materia di qualità del prodotto, assicurandosi che lo stesso sia conforme per qualità, quantità, provenienza e origine a quanto pattuito con l'acquirente.

È in ogni caso vietato produrre o commercializzare merci per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

#### **SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Nell'ambito del Sistema di Qualità del Consorzio, i controlli e le procedure adottate volti a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. PGQ020 "Gestione acquisti";
5. PGQ030 "Qualifica dei fornitori";
6. PGQ040 "Gestione delle commesse";
7. PGQ050 "Adempimenti imprese consorziate";
8. PGQ110 "Controllo della documentazione";
9. PGI\_140 "Gestione norme e leggi";
10. PGXX "Gestione tesoreria".

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure adottate siano rispettate e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle prescrizioni specifiche di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza incontra periodicamente i responsabili di funzione per uno scambio informativo al fine di verificare eventuali carenze o necessità di ulteriori interventi a presidio dell'area interessata.

In relazione a tutte le ipotesi di reato di questa parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, in proprio o tramite ausiliari specificamente incaricati, svolge controlli, in particolare:

- verifica l'eventuale esistenza di procedimenti legali derivanti dai reati di cui alla presente Parte Speciale;
- verifica la sussistenza dei flussi informativi e relazioni interne relative alla gestione dei cantieri;
- effettua interviste con i soggetti preposti alle funzioni e alle aree a rischio reato relative alla presente sezione Parte Speciale.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE F

### REATI SOCIETARI

Art. 25-ter d. lgs. n. 231/2001

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

La punibilità dell'ente in conseguenza della commissione di una serie di reati contro l'industria ed il commercio è sancita dall'art. 25-ter del Decreto. Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Si riporta, di seguito, un elenco delle aree di attività ritenute più specificamente a rischio per la commissione di reati societari nonché di quelle attività che, pur non essendo direttamente coinvolte nelle attività a rischio, potrebbero teoricamente realizzare le condizioni o precostituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato:

##### **Attività a Rischio Diretto**

##### **a) Gestione delle attività societarie e dei rapporti con soci, sindaci e revisori:**

- gestione della governance societaria;
- rapporti con il Collegio Sindacale incaricato del controllo di legalità;
- rapporti con la Società di Revisione incaricata del controllo legale dei conti;
- gestione dell'informativa finanziaria;
- esecuzione e gestione di operazioni straordinarie e di acquisto/vendita di quote.

##### **b) Gestione della contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali:**

- gestione della contabilità generale;
- predisposizione del bilancio e di tutte le comunicazioni sociali obbligatorie.

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio reato potranno essere indicate dal Consorzio o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune misure preventive.

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo le regole generali di comportamento che, unitamente alle norme del Codice Etico e alle procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti – c.d. "Esponenti Aziendali" – nonché Collaboratori esterni e Partners) al fine di prevenire la commissione dei reati individuati con l'attività di *risk assessment*.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire all'Assemblea dei Soci e

---

al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

- garantire la massima collaborazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, assicurando completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interessi;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di evitare di:

- provvedere alla redazione dei documenti contabili e societari nel rispetto di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'Ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- predisporre e seguire adeguate procedure amministrative e contabili per la conservazione dei dati finanziari ed economici;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni effettuate per la redazione della documentazione contabile;
- garantire un'adeguata attività di formazione (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili e alle relative norme della Società), da impartire alle strutture coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sul Consorzio nonché sulla sua attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote del Consorzio fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Per ognuno dei processi strumentali sopra elencati, sono previsti presidi nel rispetto dei principi di:

- tracciabilità degli atti;
- oggettivazione del processo decisionale;
- previsione di adeguati punti di controllo;
- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

Gli organi di controllo, in relazione ad adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

#### **SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Il Consorzio ha adottato un insieme di protocolli per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione essenzialmente costituiti dal sistema di *governance* societaria. In particolare, a presidio di aree a rischio della presente sezione, il Consorzio si è dotato dei seguenti strumenti di controllo e prevenzione in relazione a ciascuna attività a rischio:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. PGQ040 "*Gestione delle commesse*";
5. PGQ050 "*Adempimenti imprese consorziate*";
6. PGQ110 "*Controllo della documentazione*"
7. PGI\_140 "*Gestione norme e leggi*";
8. PGXX "*Ammissione soci e monitoraggio periodico*";
9. PGXX "*Gestione tesoreria*".

Inoltre, il sistema di controllo prevede che:

- il progetto di bilancio di esercizio è predisposto dall'Ufficio Amministrativo che coordina le attività di chiusura con i Responsabili delle funzioni interessate, ed è soggetto alle approvazioni e verifiche del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- è garantita la tracciabilità di: i) registrazioni contabili tramite il sistema informativo aziendale; ii) attività di controllo svolte dalla Società di Revisione;

- 
- eventuali operazioni di acquisizione, costituzione, cessione di partecipazioni societarie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sotto il controllo di legalità spettante, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale;
  - il conferimento di incarichi a consulenti esterni è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
  - il controllo di legalità e la corretta gestione delle operazioni straordinarie sul capitale è demandato al Collegio Sindacale;
  - vengono svolti controlli periodici e tracciabili sugli adempimenti previsti a cura della Società di Revisione (incaricata della revisione legale dei conti).

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza vigilare:

- sull'effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull'adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- la verifica dei report / flussi informativi predisposti e a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura;
- interviste e incontri con responsabili di funzioni interessate;
- interviste e incontri con organi di controllo previsti dalla governance.

I Responsabili delle varie funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti. Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche di eventuali anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun Responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale del Consorzio deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- sull'esame dei verbali del Consiglio di Amministrazione, delle relazioni di società di revisione, dei verbali del Collegio Sindacale ed di documentazione relativa a operazioni straordinarie sul capitale.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE G

### REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Art. 25-*quinquies* d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale. La norma è stata successivamente integrata a opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600-*quater*.1., c.p.). L'art. 25-*quinquies* del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" di cui all'art. 603-*bis* c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

La punibilità dell'ente in conseguenza della commissione di una serie di reati contro la libertà individuale è sancita dall'art. 25-*quinquies* del Decreto. Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale, le principali attività a rischio di reato identificate sulla base della mappatura sono le seguenti:

**a) Gestione delle commesse e appalti (tramite società di scopo e/o società o imprese consorziate)**

**b) Gestione del personale:**

- selezione del personale;
- gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l'esecuzione dello stesso.

**c) Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

**d) Gestione dei contratti di appalto di prestazione d'opera e somministrazione (per scopi interni)**

**e) Gestione degli accessi ai luoghi di lavoro**

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si rinvia al relativo paragrafo della sezione M.

**SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Si rinvia al relativo paragrafo della sezione M.

**ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si rinvia al relativo paragrafo della Sezione M.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE H

### REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è sancita dall'art. 25-septies d. lgs. n. 231/2001.

Di particolare rilievo per la presente sezione di Parte Speciale risulta essere il d. lgs. n. 81/2008, il quale definisce, all'art 2 lett. dd), il «modello di organizzazione e di gestione» come *“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”*. Emerge immediatamente il concetto di **“attuazione di una politica aziendale”**, da cui deriva il conseguente **concetto di colpa di organizzazione** che la giurisprudenza richiama ai fini della individuazione della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

Il d. lgs. n. 81/2008 contiene anche il riconoscimento formale, sul piano normativo, di uno strumento operativo di creazione dottrinale (e successivamente elaborato dalla giurisprudenza) estremamente diffuso nella prassi: la c.d. “delega di funzioni” ovvero l'atto con il quale il Datore di Lavoro individuato *ex lege* trasferisce le funzioni peculiari della propria figura ad un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale. Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il d. lgs. n. 81/2008, all'articolo 16, chiarisce quali debbano essere i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni.

In particolare, questa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.

Viene ulteriormente precisato, poi, che *“la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”*.

Pare cioè che la corretta attuazione del Modello possa avere un effetto esimente sulla c.d. *culpa in vigilando* del Datore di Lavoro. Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il Datore di Lavoro potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate.

A questo punto pare utile riportare l'**art. 30 d. lgs. n. 81/2008 – Modelli di organizzazione e di gestione** *«Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità*

*amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.*

*La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

*L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 dipendenti rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.»*

Ne consegue che, allo stato dell'arte, una prima valutazione, completa, corretta ed efficace, non soltanto dovrebbe tenere presente quanto sopra indicato, ma dovrebbe soprattutto rispondere positivamente al quinto comma di tale articolo 30.

Con riferimento al punto e) dell'art. 30, in data 11 gennaio 2012 sono stati pubblicati in G.U. (Serie Generale – n. 8 del 11 gennaio 2012) gli accordi sanciti il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato – Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e i corsi di formazione per Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'accordo disciplina

dettagliatamente la durata, i contenuti minimi e le modalità di aggiornamento della formazione di tali soggetti e costituisce un parametro minimo vincolante con riferimento alla materia trattata.

Pare opportuno, a questo punto, citare alcune sentenze di particolare rilievo in materia di salute sicurezza sul lavoro. Il riferimento, in primo luogo, va a Trib. Trani – Sezione di Molfetta, 26 ottobre 2009, con cui vengono individuati alcuni aspetti di primario interesse, tra cui:

- *excursus* storico e riepilogativo della Corte di Cassazione con cui la stessa giustifica l'applicabilità del d. lgs. n. 231/2001 in caso di contestazione dei reati di omicidio colposo e di lesioni gravi commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- analisi del concetto di interesse nell'ambito dei reati colposi, che viene da ultimo fatto coincidere con una forma di risparmio di costi;
- introduzione del concetto di "colpa di organizzazione", con ciò designando i modelli di organizzazione, gestione e controllo come un cardine del nuovo sistema di responsabilità;
- precisazione che il documento di valutazione dei rischi non equivale in alcun modo ad un modello di organizzazione, gestione e controllo. Il sistema introdotto dal d. lgs. n. 231/2001 (dopo l'introduzione dell'art. 25-septies) *"impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa anti infortunistica (TUS) onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa"*;
- l'osservazione che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve rivolgersi non soltanto ai lavoratori bensì anche a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi, sollecitando gli stessi ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati in grado di evitare la responsabilità dell'ente;
- precisazione che è dovere del consulente in tema di sicurezza evidenziare i punti critici.

*La giurisprudenza ha poi delineato il tema dell'interesse / vantaggio in relazione ai reati colposi di evento. Sul punto si segnala G.U.P. Cagliari, 4 luglio 2011, che ha escluso la responsabilità dell'ente per insussistenza del fatto sul presupposto della mancanza di interesse o vantaggio per l'ente stesso. In particolare, ha evidenziato che "se la morte o le lesioni subite dal lavoratore potessero corrispondere all'interesse della Società o provocare alla medesima un vantaggio, la finalizzazione della condotta in tale direzione escluderebbe la natura colposa del reato" con ciò ritenendo sussistente la responsabilità dell'ente nei reati colposi di evento (come gli infortuni sul lavoro) solo quando la condotta del reo sia finalisticamente orientata al perseguimento dell'interesse dell'ente.*

*In sostanza, secondo i principi di tale sentenza, "perché la condotta colposa possa essere nell'interesse della persona giuridica, si deve trattare anzitutto di una azione o omissione consapevole e volontaria, ciò che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di imperizia, ma può – a seconda del caso concreto – comprendere diverse ipotesi di negligenza, di imprudenza e anche di colpa specifica. In secondo luogo, la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice valutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve – oggettivamente – rilevare anche una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito".*

Ancora più recentemente Cass. Sez. IV, 16 luglio 2015, ha ribadito l'ormai consolidato principio secondo cui in materia di responsabilità amministrativa ex art. 25-septies d. lgs. n. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.

In altri termini, nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente

dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione sub specie, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi.

**Il Consorzio ha ottenuto la certificazione ISO 45000:2018. Per tali ragioni, allo stato, il Sistema di Gestione Sicurezza deve ritenersi conforme a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, d. lgs. 81/08.**

#### **REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA**

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### **PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Aree ed attività a rischio sono quelle dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali – validi per tutti i dipendenti ed i soggetti esterni all'azienda – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società e dei P.O.S. che, a tal fine, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello e che da quest'ultimo devono ritenersi richiamate. Devono poi essere ritenute anche attività a rischio quelle che, pur non indicate nel Documento di Valutazione del rischio, siano interessate a specifiche e temporanee attività (ad esempio quelle attinenti al c.d. rischio interferenziale).

#### **SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Sono da considerare destinatari della presente sezione di Parte Speciale tutti coloro che, per attività o funzione svolta, si trovino nella condizione di applicare ed osservare la normativa in tema di salute e sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, siano tenuti ad attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro tenuto conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

In particolare:

##### ***Datore di Lavoro***

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Da identificarsi nel Procuratore Speciale della società, titolare della posizione di garanzia ex art. 2087 c.c. e di tutte le funzioni attribuite dalla legge in forza dell'attribuzione dei poteri decisionali e di spesa contenuti nella Procura Speciale conferita dal Legale Rappresentante.

##### ***Dirigenti***

Le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Tale figura si identifica (a mero titolo esemplificativo) nel Direttore di Stabilimento che, in ragione dei

poteri formalizzati con apposita lettera di incarico espleta le funzioni tipiche di tale ruolo in esecuzione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro.

#### **Preposti**

Le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tali figure si identificano nei "capi reparto" o nei "capi squadra".

Tali figure devono essere oggetto di specifica formazione circa il ruolo e le funzioni da espletare; devono essere adottate procedure *ad hoc* volte a favorire l'attività di controllo e di iniziativa dei preposti con particolare riferimento al flusso di informazioni tra questi e Datore di Lavoro, Dirigenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di attivare i poteri tipici di tali figure in ragione di quanto rilevato dai preposti stessi.

#### **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 d. lgs. n. 81/2008 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

#### **Addetto al servizio di prevenzione e protezione**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 d. lgs. n. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

#### **Medico competente**

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 d. lgs. n. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, d. lgs. n. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti normativamente previsti.

#### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

#### **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Con l'emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro dell'11 luglio 2011 contenente indicazioni circa i Modelli di Organizzazione e Gestione di cui all'art. 30 d. lgs. n. 81/2008, si deve ritenere introdotta anche una nuova funzione, l'"Alta Direzione". Tale funzione, espletata dall'organo di vertice dell'ente, assume particolare rilievo nelle realtà aziendali complesse in cui il Datore di Lavoro Civile non coincide con il Datore di Lavoro Prevenzionistico ed introduce un dovere di "Alta Vigilanza" a carico del primo soggetto sull'operato del secondo. Tale "Alta Direzione" si ritiene che possa esplicarsi in una costante analisi dei flussi informativi che, doverosamente, il Datore di Lavoro Prevenzionistico trasmette all'organo di vertice circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro da

parte dell'azienda e si rende necessaria poiché tutte le problematiche di sicurezza derivanti da "scelte di fondo" aziendali non possono essere sottratte alla responsabilità dell'organo di vertice, anche a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione che proprio tale principio hanno fatto emergere (Cass. Sez. IV, 26 maggio 2010; Cass. Sez. IV, 4 novembre 2010).

### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la corretta applicazione delle procedure adottate e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza vigilare:

- sull'effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull'adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

In considerazione della presenza di un Sistema di Gestione della Sicurezza impostato e gestito secondo la norma ISO UNI 45001:2018 l'Organismo di Vigilanza monitorerà l'esecuzione e gli esiti delle attività di audit periodico previsti per il mantenimento della certificazione e dovrà essere informato di eventuali carenze o non conformità.

L'Organismo di Vigilanza dovrà comunque verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

#### **a) Valutazione del rischio**

- documento di valutazione dei rischi e relativi aggiornamenti;
- documento di valutazione del rischio incendio;
- documento di valutazione di esposizione al rumore e vibrazioni;
- documento di valutazione della movimentazione manuale dei carichi (se esistenti);
- documento di valutazione del rischio chimico, se presente;
- documento di valutazione del rischio relativo all'uso dei terminali;
- documento di valutazione di stress da lavoro correlato.

#### **b) Adempimenti formali**

- nomina e comunicazioni nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione agli enti preposti;
- elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- nomina degli addetti all'antincendio al primo soccorso ed alla gestione dell'emergenza;
- verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- documentazione di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale (se previsto e necessario).

#### **c) Prevenzioni incendi e gestione dell'emergenza**

- certificato di prevenzione incendi (se necessario);
- piano di emergenza ed evacuazione;

- attestati e verbali formazione squadra antincendio e di primo soccorso;
- attestati e verbali formazione sulla gestione delle emergenze e verbali relativa prova;
- registro delle verifiche e manutenzioni sulle attrezzature antincendio.

**d) Attività di formazione**

- attestati e verbali di formazione del personale preposto;
- verbali di informazione e formazione lavoratori rispondenti, come contenuti e modalità, all'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
- documentazione relativa alla formazione del RLS.

**e) Documentazione procedurale**

- gestione dei contratti d'appalto e di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 26 d. lgs. n. 81/2008.

**f) Sorveglianza sanitaria**

- nomina Medico Competente;
- protocollo sanitario - Accertamenti sanitari;
- relazione su sopralluogo Medico Competente.

**g) Documentazione tecnica**

- planimetria e layout aggiornato;
- certificato di usabilità dei locali;
- dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- denuncia e verifica impianto di messa a terra;
- documentazione generatori di calore e libretto di centrale;
- dichiarazione di conformità impianti termoidraulici e di trattamento aria;
- libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature;
- schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati.

Oltre alla verifica documentale di quanto sopra, la specifica attività dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere orientata alla verifica di altri aspetti quali:

- l'esistenza di infortuni / mancati infortuni;
- la predisposizione di un documento relativo a quali risorse economiche siano dedicate per evitare che vengano commessi violazioni a quanto disposto dalla legge in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, incontrare e relazionarsi con le varie funzioni rilevanti rispetto a questa sezione di Parte Speciale.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE I

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Art 25-*octies* d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di cui sopra è sancita dall'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

In tale ambito, con specifico riferimento alla rilevanza assunta dal reato ex art. 648-ter.1 c.p agli enti collettivi, si è posto il seguente problema interpretativo: se il delitto "a monte", produttivo dell'utilità illecita funzionale all'autoriciclaggio, debba essere ricompreso nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001 o possa essere un qualsiasi delitto.

La prima interpretazione è stata ritenuta maggiormente conforme ai principi di legalità e tassatività.

Tuttavia, non si possono escludere letture di diverso tenore, in base alle quali, anche se il reato fonte dell'autoriciclaggio non figura nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001, verrebbe a configurarsi la responsabilità dell'ente. Ove si aderisse a tale prospettiva, l'impatto sull'applicazione della normativa ex d. lgs. n. 231/2001 risulterebbe significativo, dal momento che, attraverso l'introduzione dell'autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto, verrebbero indirettamente veicolate al suo interno ulteriori fattispecie incriminatrici allo stato non contemplate. In tale ottica, va però considerato che il rischio di autoriciclaggio si annida, in massima parte, nella gestione dei flussi finanziari, dei quali – mediante le Procedure operative adottate (anche con specifico riferimento ai reati tributari: v. infra, Sezione 12) – deve essere rigorosamente controllata la provenienza.

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Per agevolare la comprensione da parte dei Destinatari circa l'effettivo rischio di realizzazione dei reati in questione in rapporto alla specifica attività svolta dal Consorzio, si riporta, di seguito, un sintetico elenco dei processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

##### a) Gestione delle gare di appalto:

- attività di sviluppo commerciale per identificazione e proposte di partecipazione a gare pubbliche e con soggetti privati;
- studi di fattibilità, budget di commessa e processo di assegnazione di subappalti a imprese associate;
- selezione e qualifica delle imprese associate;
- partecipazione a gare pubbliche e private (predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, verifica delle condizioni e delle prescrizioni dettate dal codice degli appalti);

- gestione dei rapporti con società consortili e/o di scopo.

**b) Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:**

- selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
- gestione trattativa e definizione contrattuali di fornitura;
- gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.

**c) Gestione delle risorse finanziarie:**

- gestione della tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
- gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie);
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;

**d) Gestione degli affari fiscali:**

- redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali periodiche;
- pagamento imposte e gestione degli ulteriori adempimenti fiscali

**e) Gestione delle operazioni *intercompany*:**

- gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;
- gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo.

**f) Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni:**

- gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
- gestione sponsorizzazioni e iniziative benefiche;
- gestione spese di rappresentanza e assegnazione di benefits;
- organizzazione di eventi, viaggi o altre forme di intrattenimento.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere indicate dal Consorzio o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune misure preventive.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il presente paragrafo le regole generali di comportamento che, unitamente alle norme del Codice Etico e alle procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti – c.d. "Esponenti Aziendali" – nonché Collaboratori esterni e Partners) al fine di prevenire la commissione dei reati individuati con l'attività di *risk assessment*.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è richiesto di:

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione;
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;

- verificare, attraverso le informazioni disponibili, le controparti commerciali al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari.

È fatto divieto in particolare di:

- trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia oltre i limiti di legge;
- accettare e/o negoziare pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti di legge;
- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- trasferire, sostituire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della relativa provenienza;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altre utilità;
- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie, denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita.

I Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di seguito specificate con particolare riferimento alla **gestione finanziaria** del Consorzio:

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento in particolare alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare che i flussi finanziari evidenzino sempre una causale espressa e siano documentati e registrati;
- effettuare controlli periodici dei flussi finanziari, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi che con riferimento a pagamenti infragruppo ed assicurarne la piena tracciabilità;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni ed il rilascio di garanzie a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che le attività *intercompany* siano formalizzate in specifici accordi che descrivano in maniera sufficientemente dettagliata i servizi/le prestazioni svolte;
- seguire regole di trasparenza e tracciabilità per la conclusione di accordi con altre imprese (o società consortili, etc.) e verificare la congruità economica di eventuali investimenti;
- garantire che la documentazione riguardante ogni operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o irregolarità riscontrate in relazione alle norme di comportamento qui descritte.

È, inoltre, fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi che non trovino adeguata giustificazione;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- negoziare o concludere transazioni con fornitori, clienti, consulenti, partners, enti o società privi di adeguata attendibilità commerciale e professionale;
- instaurare rapporti con consulenti, fornitori, intermediari o partners qualora tali soggetti:

- esercitino la propria attività professionale o imprenditoriale attraverso strutture o enti “di facciata” o “di comodo”, privi di un’effettiva struttura operativa (ad es. senza alcun dipendente o sede fisica determinata, etc.);
- richiedano pagamenti, rimborsi, omaggi o altre utilità destinati ad essere rigirati al cliente o a terzi tramite fattura false o gonfiate o comunque tramite operazioni simulate (es. commissioni per operazioni inesistenti, etc.);
- richiedano o abbiano richiesto che la propria identità rimanga nascosta.
- erogare finanziamenti, donazioni, sponsorizzazioni a favore di soggetti terzi qualora via sia il ragionevole sospetto che gli importi erogati siano in realtà utilizzati per finalità diverse da quelle espressamente dichiarate;
- effettuare pagamenti in favore di soggetti diversi dalle controparti contrattuali o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguata motivazione risultante per iscritto.

#### **SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Il Consorzio ha adottato un insieme di protocolli per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione essenzialmente costituiti dal sistema di *governance* societaria. In particolare, a presidio di aree a rischio della presente sezione, il Consorzio si è dotato dei seguenti strumenti di controllo e prevenzione in relazione a ciascuna attività a rischio:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. PGQ020 “Gestione acquisti”;
5. PGQ040 “Gestione delle commesse”;
6. PGQ050 “Adempimenti imprese consorziate”;
7. PGQ100 “Gestione risorse umane”;
8. PGQ110 “Controllo della documentazione”;
9. PGI\_140 “Gestione norme e leggi”;
10. PGXX “Gestione tesoreria”.

#### **ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si rinvia al relativo paragrafo della Sezione A.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE J

### REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25-*octies*.1 d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di cui sopra è sancita dall'art. 25-*octies*.1 del d.lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Per agevolare la comprensione da parte dei Destinatari circa l'effettivo rischio di realizzazione dei reati in questione in rapporto alla specifica attività svolta dal Consorzio, si riporta, di seguito, un sintetico elenco dei processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

##### a) Gestione delle gare di appalto:

- attività di sviluppo commerciale per identificazione e proposte di partecipazione a gare pubbliche e con soggetti privati;
- studi di fattibilità, budget di commessa e processo di assegnazione di subappalti a imprese associate;
- selezione e qualifica delle imprese associate;
- partecipazione a gare pubbliche e private (predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, verifica delle condizioni e delle prescrizioni dettate dal codice degli appalti);
- gestione dei rapporti con società consortili e/o di scopo.

##### b) Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:

- selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
- gestione trattativa e definizione contrattuali di fornitura;
- gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.

##### c) Gestione delle risorse finanziarie:

- gestione della tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
- gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie);
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;

**d) Gestione delle operazioni *intercompany*:**

- gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;
- gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo.

**e) Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni:**

- gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
- gestione sponsorizzazioni e iniziative benefiche;
- gestione spese di rappresentanza e assegnazione di benefits;
- organizzazione di eventi, viaggi o altre forme di intrattenimento.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere indicate dal Consorzio o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune misure preventive.

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il presente paragrafo le regole generali di comportamento che, unitamente alle norme del Codice Etico e alle procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti – c.d. “Esponenti Aziendali” – nonché Collaboratori esterni e Partners) al fine di prevenire la commissione dei reati individuati con l'attività di *risk assessment*.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies*.1 d.lgs. n. 231/2001);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel presente Modello nonché nelle procedure del Consorzio.

All'uopo, in particolare, il Consorzio deve:

- avvalersi, nell'attività di gestione delle risorse finanziarie, esclusivamente di canali e servizi di pagamento abilitati secondo la normativa di riferimento;
- verificare e garantire la legittima provenienza ed il lecito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
- predisporre un sistema di controllo tale da assicurare, in maniera chiara e tracciata, l'identificazione dei soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto della Società stessa, sia in contanti che mediante strumenti di pagamento differenti;
- prevedere un monitoraggio periodico degli strumenti di pagamento, di cui possa garantire la titolarità;
- osservare, nella gestione delle attività sopra menzionate, i principi di massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni, secondo le Procedure richiamate nella presente sezione di Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

**SISTEMA DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Il Consorzio ha adottato un insieme di protocolli per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione essenzialmente costituiti dal sistema di *governance* societaria. In particolare, a presidio di aree a rischio

---

della presente sezione, il Consorzio si è dotato dei seguenti strumenti di controllo e prevenzione in relazione a ciascuna attività a rischio:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;
3. Codice Etico;
4. PGQ020 *“Gestione acquisti”*;
5. PGQ040 *“Gestione delle commesse”*;
6. PGQ050 *“Adempimenti imprese consorziate”*;
7. PGQ100 *“Gestione risorse umane”*;
8. PGQ110 *“Controllo della documentazione”*;
11. PGI\_140 *“Gestione norme e leggi”*;
12. PGXX *“Gestione tesoreria”*.

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si rinvia al relativo paragrafo della Sezione A.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE K

### DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-*novies* d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

L'art. 25-*novies* D. Lgs. n. 231/2001 prevede quali reati presupposto le fattispecie contenute nella l. n. 633/1941 in materia di "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (dall'art. 171 all'art. 171-*octies*).

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO

Le attività sensibili che il Consorzio ha individuato sono le seguenti:

**a) Gestione della rete telematica aziendale (sito internet ed installazione ed utilizzo di software tutelati da copyright)**

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo le regole generali di comportamento che, unitamente alle norme del Codice Etico e alle procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari (Amministratori, Dirigenti e Dipendenti – c.d. "Esponenti Aziendali" – nonché Collaboratori esterni e Partners) al fine di prevenire la commissione dei reati individuati con l'attività di *risk assessment*.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*novies* del Decreto);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel presente Modello nonché nelle procedure del Consorzio.

Il Consorzio salvaguarda i diritti d'autore, attenendosi al rigoroso rispetto della normativa in materia ed alle politiche e procedure previste per la loro tutela, con particolare riferimento allo sviluppo e all'utilizzo di software e opere dell'ingegno, attivando tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie a garantire il rispetto della normativa.

Il Consorzio rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i propri fornitori di software e vieta la riproduzione o l'utilizzo di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà industriale ed intellettuale propria o altrui.

#### SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, il Consorzio ha definito, in via generale, i principi

di attuazione dei comportamenti prescritti, qui di seguito riportati:

- l'installazione di software deve essere autorizzata;
- tutti i software acquistati dal Consorzio devono essere forniti della relativa licenza;
- è vietata la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore;
- tutte le licenze d'uso ed i relativi rinnovi sono archiviati e custoditi in modo da poter verificare sempre la loro attualità;
- tutti i dati contenuti nel sistema informativo aziendale sono di proprietà del Consorzio e non possono essere copiati o diffusi all'esterno al di fuori dei casi in cui ciò è espressamente consentito.

Si osservano, in quanto compatibili, le regole di comportamento e controllo previsti nella sezione dedicata ai reati informatici.

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Si rinvia al relativo paragrafo della Sezione B.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE L

### REATI AMBIENTALI

Art. 25-*undecies* d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati ambientali è sancita dall'art. 25-*undecies* d. lgs. n. 231/2001.

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree ed attività maggiormente sensibili, così come emergenti dalla mappatura dei rischi effettuata, sono da considerare le seguenti:

##### a) Gestione dei rifiuti:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti, anche tramite Soggetti Terzi;
- compilazione e conservazione del registro di carico e scarico rifiuti e formulari;
- comunicazione degli adempimenti, anche telematici, agli enti pubblici competenti nell'ambito delle attività legate alla gestione dei rifiuti;

##### b) Gestione delle emissioni in atmosfera

##### c) Gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività esercitata dal Consorzio

##### d) Gestione delle emergenze

##### e) Prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della presente Parte Speciale nonché alle norme del Codice Etico, al Sistema di Gestione Ambientale e alle conseguenti procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti.

In particolare, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenute nel presente Modello nonché nelle specifiche procedure adottate.

Le direttive aziendali per la tutela dell'ambiente sono promosse dal Consiglio di Amministrazione e si

ispirano a seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica o d'interesse per l'azienda;
- l'impegno alla tutela dell'ambiente ed al risparmio di risorse è considerata parte integrante della gestione aziendale;
- garantire il costante e tempestivo aggiornamento (informazione e formazione) sulla legislazione in materia ambientale, con particolare riferimento all'osservanza delle prescrizioni di legge in relazione alla gestione dei rifiuti;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, ciascuno secondo le proprie competenze;
- acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare la documentazione e le certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito del Consorzio, i Destinatari della presente sezione di Parte Speciale hanno l'espresso divieto di:

- effettuare scarichi di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (ivi inclusi i limiti tabellari) contenute nell'autorizzazione, in provvedimenti dell'autorità pubblica o nella normativa vigente;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge ovvero in maniera difforme da quanto prescritto dalle autorizzazioni o dall'autorità competente;
- avvalersi, nella attività di gestione, trasporto o smaltimento rifiuti, di soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni o comunque non adeguatamente qualificati;
- fornire, sotto qualsiasi forma, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero fare uso di certificati e documentazioni falsi, contraffatti o alterati;
- effettuare attività di miscelazione di rifiuti al di fuori delle ipotesi consentite;
- gestire o realizzare discariche abusive di rifiuti o comunque abbandonare rifiuti al di fuori delle modalità di raccolta e smaltimento espressamente consentite dalla legge;
- utilizzare o impiegare in qualsiasi modo sostanze lesive dell'ozono al di fuori dei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

#### **SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

In relazione alle attività a rischio, il Consorzio ha adottato un sistema di gestione ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, che comprende un insieme articolato di procedure, istruzioni e controlli diretti a regolare e disciplinare i comportamenti aziendali al fine di garantire una piena e completa tutela dell'ambiente – e al cui contenuto, pertanto, si rimanda.

Nell'ambito di tale sistema di gestione ambientale il Consorzio, tra l'altro:

- definisce i compiti e le responsabilità per la gestione degli aspetti ambientali;
- definisce e documenta i flussi di comunicazione interna tra i differenti livelli aziendali;
- introduce un registro delle normative applicabili;

- 
- organizza audit interni ed esterni scadenziati, al fine di verificare l'attuazione del sistema di gestione;
  - promuove ulteriori valutazioni dell'impatto ambientale dell'attività aziendale in caso di introduzione di nuovi processi o significative modifiche dei processi esistenti;
  - svolge un monitoraggio continuo di incidenti e criticità in materia ambientale;
  - verifica le performance ambientali dei fornitori.
  - Nell'ambito delle attività aventi rilevanza ambientale la Società svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
  - verifica il possesso e della validità delle autorizzazioni da parte di terzi coinvolti nelle attività di smaltimento rifiuti;
  - ha adottato delle procedure per la gestione delle emergenze e di eventi critici in materia ambientale.

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza monitorare la corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale adottato e vigilare sui seguenti aspetti:

- sull'effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull'adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

In considerazione della presenza di un Sistema di Gestione Ambientale impostato e gestito secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'Organismo di Vigilanza monitorerà l'esecuzione e gli esiti delle attività di audit periodico previsti per il mantenimento della certificazione e dovrà essere informato di eventuali carenze o non conformità.

In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza dovrà svolgere le seguenti attività:

- verificare i flussi informativi relativi alle procedure poste a presidio della presente sezione di Parte Speciale (trattasi, in particolare, degli audit interni del sistema di gestione effettuati). Tali documenti dovranno essere inviati all'Organismo di Vigilanza dalla specifica funzione interessata trimestralmente;
- verificare che la certificazione UNI EN ISO 14001 sia rinnovata ogni tre anni e che le visite di sorveglianza periodiche siano effettuate positivamente, valutando altresì le eventuali non conformità;
- incontrare le funzioni preposte e interessate per verificare la corretta applicazione del sistema ambiente ed eventuali aspetti problematici.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE M

### IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-*duodecies* d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

I reati di cui alla presente sezione sono quelli richiamati dall'art. 25-*duodecies*, introdotto all'interno del d. lgs. n. 231/2001 dall'art. 2, d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, mediante il quale si è provveduto all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni della direttiva 2009/52/CE, recante norme minime relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tale articolo, nella versione iniziale, prevedeva quale reato presupposto della responsabilità degli enti quello disciplinato dall'art. 22, comma 12-*bis*, d. lgs. 15 luglio 1998, n. 286 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*). Il comma 12-*bis* del citato art. 22 stabilisce una circostanza aggravante ad effetto speciale della fattispecie prevista dal precedente comma 12: «*[i] datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*».

La l. n. 161/2017 (*"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*) ha successivamente modificato l'art. 25-*duodecies* inserendo l'ulteriore fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del citato d. lgs. n. 286/1998.

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Con riferimento ai reati di cui alla presente sezione di Parte Speciale, le principali attività a rischio di reato identificate sulla base della mappatura sono le seguenti:

##### **a) Gestione delle commesse e appalti (tramite società di scopo e/o società o imprese consorziate)**

##### **b) Gestione del personale:**

- selezione del personale;
- gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l'esecuzione dello stesso.

##### **c) Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

**d) Gestione dei contratti di appalto di prestazione d'opera e somministrazione (per scopi interni)**

**e) Gestione degli accessi ai luoghi di lavoro**

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o contribuire alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui alla presente sezione di Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarle;
- porre in essere qualsiasi attività, ovunque essa si svolga, che leda l'integrità e la dignità della persona, in particolare, quelle finalizzate allo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, del lavoro di persone in stato di bisogno e/o di soggezione, in qualunque modo esso si realizzi.

**SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno del Consorzio i controlli e le procedure volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati di cui alla presente sezione di Parte Speciale sono i seguenti:

- Il Consorzio è certificato secondo la norma SA 8000;
- Il Codice Etico, rivolto al Consorzio e ai Soci Consorziati, prevede specifici principi etico-comportamentali riferibili alla personalità individuale. In particolare, il Capitolo 2.6 "*Principi di responsabilità sociale*" tratta in modo espresso:
  - integrità e tutela della persona;
  - divieto di lavoro infantile;
  - divieto di lavoro obbligato;
  - integrità del luogo di lavoro;
  - divieto di discriminazione;
  - rispetto della normativa a tutela della persona;
  - rispetto degli accordi collettivi nazionali e locali;
- la Procedura PGQ100 "*Gestione delle Risorse Umane*" che si applica a tutto il personale, sia del Consorzio che delle imprese associate che svolgono attività aventi influenza sulla qualità del servizio fornito al cliente, prevede protocolli specifici riferiti alle modalità di assunzione e ai documenti da verificare, ivi inclusi i permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari;
- le norme di gestione dei subappalti sono regolamentate da specifiche procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza.

**ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza monitorare la corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale adottato e vigilare sui seguenti aspetti:

- sull'effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull'adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di

realizzazione dei reati presupposto;

- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare:

- il rispetto della procedura di selezione di fornitori di servizi e subappalto a cui vengono delegate specifiche lavorazioni, che prevede la verifica del rispetto delle leggi in materia di reati contro la personalità individuale, lavoro minorile nonché relativi alla sicurezza sul lavoro;
- l'inserimento, in tutti i contratti di subappalto, di specifiche clausole di salvaguardia a favore del Consorzio relative al divieto di sfruttamento del lavoro minorile nonché al rispetto da parte del subappaltante delle normative vigenti in materia di lavoro, igiene e prevenzione;
- la presenza di eventuali contratti o ordini di fornitura aventi condizioni anomale e che possano indicare la presenza di situazioni lavorative non in regola.

\* \* \* \* \*

## SEZIONE N

### REATI TRIBUTARI

Art. 25-*quinqüesdecies* d. lgs. n. 231/2001

#### PREMESSA

La l. n. 157/2019, di conversione del d.l. 124/2019, ha inserito nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinqüesdecies*, che prevede l'estensione, senza alcuna ulteriore condizione, ad alcuni reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 della disciplina generale del d.lgs. n. 231/2001, integrando l'elenco dei "reati presupposto" dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.

Un altro importante intervento del legislatore è stato il recepimento della direttiva dell'Unione Europea 1371/2017, c.d. Direttiva P.I.F., relativa alla "*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*". In attuazione della direttiva UE, con il d.lgs. n. 75/2020, è stato introdotto nell'art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. n. 231/2001 il comma 1-*bis*, che ha integrato i reati presupposto in ambito tributario, prevedendo tra questi i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Con questo secondo intervento, dunque, è stata estesa la responsabilità degli enti per ulteriori reati tributari limitatamente al verificarsi delle condizioni di cui alla Direttiva P.I.F., in linea con i principi comunitari della libera e corretta circolazione di beni e servizi nell'UE.

#### REATI RITENUTI RILEVANTI A SEGUITO DELLA MAPPATURA

Per l'individuazione e la descrizione dei reati ritenuti rilevanti, si rimanda al documento di *risk assessment*/mappatura del rischio.

#### PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Alla luce delle risultanze a cui è pervenuta l'attività di mappatura dei rischi, le seguenti aree ed attività sono state ritenute più specificamente a rischio di commissione di reati tributari:

##### **a) Gestione degli affari fiscali:**

- redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali periodiche;
- pagamento imposte e gestione degli ulteriori adempimenti fiscali.

##### **b) Gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili, all'emissione delle fatture attive e alla registrazione di quelle passive;**

##### **c) Selezione del personale e gestione delle risorse umane:**

- attività di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- gestione della politica retributiva e premiale;
- assegnazione di benefit aziendali (es. auto, utenze telefoniche, locazioni, etc.);
- gestione rimborsi spese;
- gestione amministrativa del personale (es. elaborazione cedolini paga e pagamento stipendi);
- gestione adempimenti previdenziali e pagamento contributi.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della presente Parte Speciale nonché alle norme del Codice Etico e alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui alla presente sezione di Parte Speciale.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*quiquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001);
- tenere condotte che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, la formazione di regolare documentazione contabile ai fini fiscali e lo svolgimento dell'attività di controllo;
- non in linea con o non conformi ai principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle specifiche Procedure operative.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- provvedere alla redazione e all'emissione dei documenti e delle dichiarazioni fiscali nel rispetto di norme che definiscano con chiarezza i principi da adottare e le modalità operative da seguire, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'Ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai Destinatari sopra indicati;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni generanti la redazione dei documenti contabili e societari o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni generanti la redazione di tutti i documenti e le dichiarazioni fiscali;
- garantire un'adeguata attività di formazione (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche, contabili e fiscali e alle relative norme del Consorzio), da impartire alle strutture coinvolte nella redazione dei documenti fiscali;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività dei dati rilevanti a fini fiscali e rispettare le procedure aziendali che su tali norme si fondano;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- in caso di liquidazione dell'ente, i liquidatori che saranno nominati saranno tenuti, anche mediante l'emanazione di specifiche regole di comportamento, a comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione, gestendo i rapporti con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

## **SISTEMI DI CONTROLLO, PROCEDURE E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Il Consorzio ha adottato un insieme di protocolli per la prevenzione dei reati di cui alla presente sezione essenzialmente costituiti dal sistema di *governance* societaria. In particolare, a presidio di aree a rischio della presente sezione, il Consorzio si è dotato dei seguenti strumenti di controllo e prevenzione in relazione a ciascuna attività a rischio:

1. Organigramma aziendale;
2. Sistema di deleghe e procure;

3. Codice Etico;
4. PGQ020 "Gestione acquisti";
5. PGQ040 "Gestione delle commesse";
6. PGQ050 "Adempimenti imprese consorziate";
7. PGQ100 "Gestione risorse umane";
8. PGQ110 "Controllo della documentazione";
9. PGI\_140 "Gestione norme e leggi";
10. PGXX "Gestione tesoreria".

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento e agli strumenti di controllo e prevenzione sopra elencati, ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente sezione, il Consorzio si è dotato di un sistema operativo ispirato ai principi di:

- specificazione e separazione degli uffici coinvolti nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate;
- archiviazione e conservazione dei documenti contabili e fiscali.

In ossequio a tali principi e per garantire un alto grado di efficienza, la gestione degli adempimenti amministrativi relativi alla redazione delle dichiarazioni e dei conseguenti adempimenti fiscali è stata affidata, in outsourcing, a consulenti esterni, che ne curano lo sviluppo in stretto contratto con l'Ufficio Contabilità fiscale del Consorzio e nel rispetto dei principi generali sopra riportati e delle procedure adottate.

#### **ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'Organismo di Vigilanza monitorare la corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale adottato e vigilare sui seguenti aspetti:

- sull'effettività del Modello, da intendersi come coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- sull'adeguatezza del Modello, da intendersi come idoneità dello stesso ad evitare il rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza adempie alle suddette funzioni principalmente attraverso:

- a) la verifica dei report / flussi informativi predisposti a cura delle funzioni competenti nel rispetto della specifica procedura.

A tal fine i Responsabili dei singoli Uffici trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti. In particolare, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza i report aventi ad oggetto:

- la lista dei fornitori del Consorzio;
- i verbali di eventuali conferimenti di incarichi a consulenti;
- verifiche, accessi e ispezioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altre Autorità;
- rilevazione di anomalie nel sistema di fatturazione attiva o passiva;



Consorzio Innova

## **Società Cooperativa**

Sede Legale - Via Giovanni Papini n. 18, 40128 Bologna  
Sede operativa - Via della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna  
C. F. e P. IVA 03539261200

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche di prive di persona giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*

## **RISK ASSESSMENT STRUTTURA DEL PROGETTO E NOTE METODOLOGICHE**

**Bologna 26/11/2024**

La presente relazione, già predisposta nelle versioni precedenti dall'Avv. Andrea Pascerini e dal Dott. Gerardo Diamanti a supporto della Mappatura delle Aree ed Attività a rischio reato ex d. lgs. n. 231/2001, è stata aggiornata, su incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Innova Soc. Coop. (di seguito «Innova» o il «Consorzio»), dal team di professionisti indipendenti costituito dal Prof. Avv. Nicola Mazzacuva (di seguito il «Team»).

La Mappatura delle Aree ed Attività a rischio reato rappresenta una delle attività propedeutiche della predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ed adottato ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "**Modello Organizzativo**").

I principali obiettivi dell'attività di mappatura

- identificare, nell'ambito dell'effettiva operatività del Consorzio, le aree aziendali ed attività operative potenzialmente interessate dalle fattispecie di reato previste dal d. lgs. n. 231/2001;
- rilevare ad analizzare i processi e le procedure adottate a mitigazione del rischio di commissione delle fattispecie di reato.

Alla data della presente relazione i Reati Presupposto sono i seguenti (di seguito i "**Reati**"):

	Riferimento normativo	Categorie Reati
1	Art. 24 d. lgs. n. 231/2001	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
2	Art. 24-bis d. lgs. n. 231/2001	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	Art. 24-ter d. lgs. n. 231/2001	Delitti di criminalità organizzata
4	Art. 25 d. lgs. n. 231/2001	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
5	Art. 25-bis d. lgs. n. 231/2001	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	Art. 25-bis.1 d. lgs. n. 231/2001	Delitti contro l'industria e il commercio
7	Art. 25-ter d. lgs. n. 231/2001	Reati societari
8	Art. 25-quater d. lgs. n. 231/2001	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	Art. 25-quater.1 d. lgs. n. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	Art. 25-quinquies d. lgs. n. 231/2001	Delitti contro la personalità individuale
11	Art. 25-sexies d. lgs. n. 231/2001	Reati di abuso di mercato
12	Art. 25-septies d. lgs. n. 231/2001	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	Art. 25-octies d. lgs. n. 231/2001	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
14	Art. 25-octies.1 d. lgs. n. 231/2001	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

15	Art. 25- <i>octies</i> .1, comma 2, d. lgs. n. 231/2001	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
16	Art. 25- <i>novies</i> d. lgs. n. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
17	Art. 25- <i>decies</i> d. lgs. n. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
18	Art. 25- <i>undecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Reati ambientali
19	Art. 25- <i>duodecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
20	Art. 25- <i>terdecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Razzismo e xenofobia
21	Art. 25- <i>quaterdecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
22	Art. 25- <i>quinesdecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Reati tributari
23	Art. 25- <i>sexiesdecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Contrabbando
24	Art. 25- <i>septiesdecies</i> d. lgs. n. 231/2001	Delitti contro il patrimonio culturale
25	Art. 25- <i>duodevicies</i> d. lgs. n. 231/2001	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
26	Art. 12 l. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
27	l. n. 146/2006	Reati transnazionali

La mappatura a supporto della redazione del Modello Organizzativo del Consorzio è stata effettuata avendo come riferimento il catalogo dei reati aggiornato con la Legge 28 giugno 2024, n. 90.

In considerazione della specifica attività esercitata dal Consorzio, nonché degli ulteriori elementi di valutazione considerati (es. tipologia di attività e specificità della stessa, dimensioni del Consorzio, localizzazione geografica, “storia” e *incident analysis*, mercati di riferimento, etc.), l’attività svolta ha consentito di identificare come rilevanti per la Società solamente alcune delle categorie di reato sopra menzionate, come descritto nella allegata Mappatura.

Preme evidenziare che il Team ha compiuto la propria attività di aggiornamento muovendo dal *risk assessment* effettuato in occasione del precedente aggiornamento del Modello Organizzativo e rispetto al quale ci si è limitati, in via principale, a valutare l’impatto dei reati *medio tempore* introdotti. Sempre ai fini dell’aggiornamento delle singole Sezioni di Parte Speciale, il Team ha condotto le interviste ritenute necessarie al fine di verificare l’effettività dei presidi esistenti; in particolare, sono stati intervistati la Funzione Amministrazione e l’Ufficio Certificazioni.

Alla individuazione di un Rischio Reato – secondo una scala di tre diversi gradi di probabilità – ha fatto seguito l’accertamento della sussistenza di adeguati presidi volti ad evitarne la commissione; tali presidi, così come individuati, sono poi stati riportati nell’allegata Mappatura.

La valutazione del rischio è stata realizzata tenendo in considerazione le procedure scritte ed adottate ufficialmente, le procedure in bozza, nonché i processi e le prassi ad oggi

esistenti ancorché non ancora formalizzati in specifiche procedure. Si precisa che, ai fini delle attività di verifica e *assessment*, è stato fatto pieno affidamento sulla veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni, informazioni e della documentazione fornite dai responsabili del Consorzio, assumendo che le copie dei documenti consegnati siano conformi ai documenti originali. Nel caso in cui alcuno dei documenti e/o delle informazioni prese in considerazione ai fini della compilazione del presente documento dovesse risultare non veritiero, inesatto o lacunoso, ovvero dovesse in seguito mutare nel contenuto, le considerazioni qui espresse dovranno essere coerentemente riconsiderate.

Il processo di rilevazione e valutazione dei rischi così come impostato nella attuale fase aziendale, per operare efficacemente, non potrà ridursi ad un'attività *una tantum*, ma dovrà tradursi in un processo continuo - o comunque monitorato con una periodicità adeguata - da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio: in caso di IPO, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, etc.).

Il processo di valutazione del rischio ha esitato in un giudizio articolato in tre distinti gradi – basso, medio, alto – a seconda della probabilità di verificazione del Reato.

LIVELLO DI RISCHIO		
BASSO	MEDIO	ALTO

- rilevazione criticità durante eventuali verifiche fiscali.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche di eventuali anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun Responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale del Consorzio Innova deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Report di Segnalazione" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

- b) interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del controllo.

\* \* \* \* \*

MAGGIO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	LIVELLO DI RISCHIO			FUNZIONI COINVOLTE
						BASSO	MEDIO	ALTO	
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs. 231/2001)	(Malversazione di erogazioni pubbliche) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	art. 315-bis c.p.		Il Consorzio, dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.	SI				
	(Indebita percezione di erogazioni pubbliche) Sive che il fatto costituisca reato, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,95 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.154,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	art. 315-ter c.p.		Il Consorzio, presentando documenti falsi o omettendo informazioni tali da indurre in errore l'Ente pubblico, ottenga finanziamenti o agevolazioni	SI				
Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	art. 365 c.p.		Il Consorzio, nell'esecuzione dei contratti di fornitura di beni o servizi, fornisce beni o servizi diversi da quelli pattuiti.	SI				
	(Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o delle Comunità europee) Chiunque, con artificio o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.000 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 399,00 a € 1.549.000: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando, mediante l'impiego di un documento falso o di un altro documento o di un altro mezzo di pagamento, un danno a favore di un altro ente pubblico o dell'Unione europea; 3) se il fatto è commesso ingenerando, mediante l'impiego di un documento falso o di un altro documento o di un altro mezzo di pagamento, un danno a favore di una persona offesa, salvo che l'errore taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.	art. 640, comma 2, n. 1. art. 640-bis c.p.		Il Consorzio, nella partecipazione a procedure di gara, fornisce intenzionalmente alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artificiale al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.	SI				
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	art. 640-bis c.p.		Il Consorzio induce in errore l'ente pubblico per l'ottenimento di finanziamenti o agevolazioni attraverso l'omissione di informazioni dovute e/o l'utilizzo di documenti falsi e/o artifici e raggiri.	SI				- Responsabile Ufficio Gare - Direzione Tecnica - Consiglio di Amministrazione - Ufficio Gare
	(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, programmi, informazioni o altri contenuti di un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 51.000 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da € 399,00 a € 1.549.000 se occorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.	art. 640-ter c.p.		Il Consorzio altera i registri informativi della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenze condizionali o inesistenti per il bene di cui è oggetto la gara, o per eccessiva esclusione a gara, o per eccessivi fatti e circostanze inesistenti o ancora per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (ad esempio, Modello 770), già trasmessi all'Amministrazione. Il Consorzio induce in errore l'ente pubblico per l'ottenimento di finanziamenti o agevolazioni attraverso l'omissione di informazioni dovute e/o l'utilizzo di documenti falsi e/o artifici e raggiri.	SI				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>(Turbata libertà degli incanti)</i></p> <p>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>	art. 353 c.p.	<p>trasmissione o consegna non autorizzata di gara e deposito / trasmissione;</p>	<p>Il Consorzio, nell'ambito di una gara d'appalto, esercita indebitte pressioni nei confronti di un concorrente, ovvero offre ricompensi ad un amministratore di una società concorrente, al fine di aggiudicarsi l'appalto medesimo.</p>	SI			
	<p><i>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	art. 353-bis c.p.		<p>Il Consorzio corrompe un pubblico ufficiale in modo tale da "studiare a tavolino" i requisiti per la partecipazione ad un bando di gara.</p>	SI			
	<p><i>(Furto di danari del Fondo europeo agricolo)</i></p> <p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'opposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni in conto totale o parziale del fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette e pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 309.</p> <p>Negli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>	art. 21 n. 899/1986	/	<p>Il Consorzio ricorre a dati o notizie false per l'ottenimento di aiuti, premi, indennità o altre erogazioni da parte del fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.</p>	NO	/	/	/
<p><b>Dati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001)</b></p>	<p><i>(Documenti informatici)</i></p> <p>Se alcuna delle fattispecie previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p><i>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da due a dodici anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio;</p> <p>2) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, per commettere il fatto con violenza o minaccia o violenza sulla cosa o alle persone, ovvero se è palesemente strutturalmente;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione, totale o parziale, del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità ai titolari e dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi al traffico pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> <p><i>(Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorrono taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p>	art. 491-bis c.p.		<p>Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presentate sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un reato (es. il Consorzio ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).</p> <p>Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dal Consorzio alla PA nel caso di flussi informatizzati di pagamenti tra privati e PA.</p> <p>Accesso abusivo a sistemi informatici di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse per l'ente.</p> <p>Detenzione ed utilizzo di password di accesso alle banche dati del Consorzio o di strumenti informatici che abbia svolto nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori.</p>				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercettori tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>1) La pena è di reclusione da quattro a otto anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o di un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>art. 637-quarter c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico societario, nell'ambito del quale sono ricomprese le attività di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;</li> <li>- gestione e protezione della postazione di lavoro;</li> </ul> </li> <li>- gestione degli accessi verso l'elaborazione e protezione delle reti;</li> <li>- utilizzo della rete internet e intranet;</li> <li>- gestione dei dati e delle informazioni di comunicazioni e informazioni con la P.A. per via telematica;</li> <li>- gestione documenti informatici;</li> <li>- gestione credenziali e certificati digitali;</li> <li>- gestione di servizi informativi e di software pubblici;</li> <li>- gestione sistemi Privacy;</li> <li>- accesso a sistemi esterni (compresi clienti e partner commerciali).</li> </ul>	<p>intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente.</p>	<p>si</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Soci</li> <li>- Ufficio Gare</li> <li>- Ufficio Commerciale</li> <li>- Ufficio Tecnico</li> <li>- Responsabile IT</li> </ul>
	<p><i>Detenzione, diffusione o installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercettori tra più sistemi, ovvero di impedire o interrompere, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi, atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercettori tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 637-quarter, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 637-quarter, quinto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p><i>(Dan negamento di informazioni, dati e programmi informatici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>	<p>art. 635-ter c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di servizi informativi e di software pubblici;</li> <li>- gestione sistemi Privacy;</li> <li>- accesso a sistemi esterni (compresi clienti e partner commerciali).</li> </ul>	<p>Distruzione, cancellazione o alterazione di dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico.</p>				
	<p><i>(Dan negamento di sistemi informatici o telematici)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, li distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>	<p>art. 635-quarter c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di servizi informativi e di software pubblici;</li> <li>- gestione sistemi Privacy;</li> <li>- accesso a sistemi esterni (compresi clienti e partner commerciali).</li> </ul>	<p>Distruzione, cancellazione o alterazione di dati o programmi informatici.</p>				
	<p><i>(Detenzione, diffusione o installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso destinati ovvero di interferire, totale o parziale, o l'altezzamento del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, importa, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione da due anni e con la multa fino a euro 10.330.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p> <p><i>(Dan negamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, li distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>	<p>art. 635-ter, 1 c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di servizi informativi e di software pubblici;</li> <li>- gestione sistemi Privacy;</li> <li>- accesso a sistemi esterni (compresi clienti e partner commerciali).</li> </ul>	<p>Mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi di pubblica utilità, distruzione, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o se ne ostacola gravemente il funzionamento.</p>				
	<p><i>(Detenzione, diffusione o installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso destinati ovvero di interferire, totale o parziale, o l'altezzamento del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, importa, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione da due anni e con la multa fino a euro 10.330.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p> <p><i>(Dan negamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, li distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</p>	<p>art. 635-quarter, 1 c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di servizi informativi e di software pubblici;</li> <li>- gestione sistemi Privacy;</li> <li>- accesso a sistemi esterni (compresi clienti e partner commerciali).</li> </ul>	<p>Mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi di pubblica utilità, distruzione, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o se ne ostacola gravemente il funzionamento.</p>				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>(Firma elettronica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</i> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51.000 a € 1.032.000.	art. 640-quinquies c.p.	/	/	NO		/	
	<i>(Violazione delle norme in materia di Termino di sicurezza nazionale cybernetica)</i> Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'esplicitamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività investigative e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o al fine delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera c), od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019, convertito in l. n. 133/2019	/	/	NO		/	
<b>Reati di criminalità organizzata (art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001)</b>	<i>(Associazione per delinquere)</i> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò che hanno fatto, con la reclusione da uno a cinque anni. <i>(Associazione di tipo mafioso anche straniera)</i> Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 32, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quinquies, 609-ocies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-quinquies di tipo mafioso anche straniera) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dodici a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato si sempre obbligatoria la commisa delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono compaggio. Il presente articolo si applica anche alle associazioni, comunemente denominate "camorra", alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunemente denominate, anche straniera, che si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo per perseguire scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	art. 416-bis c.p.	Selezione e assunzione del personale; - Selezione fornitori di beni e servizi; - Gestione dei flussi finanziari;	Accordo tra almeno tre persone, non necessariamente tutti appartenenti al Consorzio, per commettere reati.	SI			
	<i>(Scambio elettorale politico-mafioso)</i> Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione per petta dai pubblici uffici.	art. 415-ter c.p.	/	/	NO		/	
	<i>(Estorsione)</i> Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quinquies o con la minaccia di compiere, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 38.000 se concorrono talune delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628, nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona in gappace per età o per infermità.	art. 629, terzo comma, c.p.	/	/	NO		/	





MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p>(Peculato) (limitatamente al primo comma) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, rievole o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 330.000,00.</p>	<p>art. 314, comma 1, c.p.</p> <p>art. 316 c.p.</p>	/	/	NO			
	<p>(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni contrattati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiaie alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contrattati o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p> <p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contrattati o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino da due anni e con la multa da euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>art. 473 c.p.</p> <p>art. 474 c.p.</p>	<p>- Acquisizione, rivendita, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale;</p> <p>- Acquisto e cessione di beni e servizi;</p>	<p>Il Consorzio acquista prodotti tutelati dalla proprietà industriale contraffatti.</p>	SI			
	<p>(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, stendandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>	<p>art. 464 c.p.</p>	/	/	/			
	<p>(Falsificazione di monete, spenzia e introduzione nello Stato, previa concerta, di monete falsificate) È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha fabbricate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</p> <p>5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	<p>art. 463 c.p.</p>	/	/	/			
	<p>(Spedite e introduzione nello Stato, senza concerta, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>	<p>art. 465 c.p.</p>	/	/	NO			
	<p>(Spedizione di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	<p>art. 467 c.p.</p>	/	/				
	<p>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>	<p>art. 459 c.p.</p>	/	/				
	<p>(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>	<p>art. 460 c.p.</p>	/	/				
	<p>(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informativi o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto oligogrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	<p>art. 461 c.p.</p>	/	/				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	
	<i>(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</i> Chiunque, non essendo concorrente nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.	art. 464 c.p.	/	/			/		
<b>Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-96, 1. d. lgs. n. 231/2001)</b>	<i>(Truffa liberata dell'industria o del commercio)</i> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103.000 a € 1.032.000.  <i>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</i> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.  <i>(Falsificazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</i> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione e lieni di cui al primo comma. La pena è aumentata di un terzo se il reato è commesso in danno di un consumatore. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, seppur dove siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	art. 513 c.p.  art. 513-bis c.p.  art. 517-ter c.p.	- Gestione rapporti aziendali; - Gestione fornitori;  - Acquisto e cessione di beni e servizi;  - Esecuzione contratti;	Il Consorzio, utilizza mezzi fraudolenti o esercizio di violenza sulle cose per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o un commercio, ad esempio mediante comportamenti destinati a penalizzare una società concorrente. Il Consorzio iscrive nel codice sorgente del proprio sito internet, attraverso il quale pubblica i propri prodotti, parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e ai prodotti del proprio concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" il proprio sito sui motori di ricerca operanti in rete, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.  Il Consorzio adotta, nell'esercizio dell'attività di impresa, di atti di concorrenza commolati da violenza o minaccia e adotti a contestare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.  Il Consorzio adotta, nel proprio sito internet, nell'esercizio dell'attività di impresa, prodotti protetti dalla proprietà industriale.	SI  SI				- Direzione Operativa - Consiglio di Amministrazione - Ufficio Commerciale - Ufficio Tecnico
	<i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, agogna un commercio nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.  <i>(Frode nell'esercizio del commercio)</i> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.085,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.  <i>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.  <i>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</i> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.  <i>(Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</i> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione e inneschi prodotti con le indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	art. 514 c.p.  art. 515 c.p.  art. 516 c.p.  art. 517 c.p.  art. 517-quadter c.p.	/	/	NO  NO  NO  NO				
<b>Reati societari (art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001)</b>	<i>(Falsa comunicazione societaria)</i> I soci dei presunti dell'art. 2623, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre, altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	art. 2621 c.c.			SI				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><b>(Fatti di lieve entità)</b> Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	art. 2624-bis c.c.			SI			
	<p><b>(Improbato contratto)</b> Chi, occultando documenti o con altri idonei artifici, impegna o comunque esecuziona lo svolgimento delle attività di controllo legittimamente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.320 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 38.</p>	art. 2625, comma 2, c.c.		<p>Errata rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso, ad esempio: - contabilizzazione di poste fittizie e/o errate; - omessa contabilizzazione; - sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste estimative/valutative; - modifica di dati contabili; - esposizione nella nota integrativa di informazioni/dati fittizi e/o errati ovvero occultamento di dati e informazioni.</p>	SI			
	<p><b>(Improbata restituzione dei conferimenti)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o il liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	art. 2626 c.c.		<p>Il Consorzio occulta documenti o adotta altri artifici al fine di impedire ed ostacolare i soci nello svolgimento delle attività di controllo.</p>	SI			
	<p><b>(Illegittima ripartizione degli utili e delle riserve)</b> Salvo il fatto di cui all'articolo 2627, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>	art. 2627 c.c.	<p>- Gestione contabilità e bilanci; - Gestione del patrimonio; - Emissione di comunicati e informativa al mercato; - Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;</p>	<p>Il Consorzio rifiuta di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge attribuisce l'incarico di controllo (soci, sindaci e revisori). Ripartizione di utili non conseguiti o non distribuibili per legge.</p>	SI			
	<p><b>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	art. 2628 c.c.		<p>Il Consorzio, al fine di aumentare fittiziamente il capitale sociale, sopravvalutano in modo rilevante i beni o i crediti contenuti nel Consorzio stesso. Realizzazione di operazioni straordinarie o riduzione del capitale sociale che cagionino un danno ai creditori del Consorzio.</p>	SI			<p>- Direzione Operativa - Consiglio di Amministrazione - Ufficio Soci - Ufficio Care - Ufficio Commerciale - Ufficio Tecnico - Ufficio Tesoreria - Responsabile Commerciale - Consulenti con incarico specifico</p>
	<p><b>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	art. 2629 c.c.		<p>Predisposizione di documentazione falsa o alterata, in grado di influenzare l'assemblea su uno specifico ordine del giorno.</p>	SI			
	<p><b>(Ommissione fittizia del capitale)</b> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	art. 2632 c.c.		<p>Effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o scissioni, con causazione di danno ai creditori.</p>	SI			
	<p><b>(Improbata ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</b> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. <b>(Illecito influenza sull'assemblea)</b> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	art. 2633 c.c.			SI			
	<p><b>(Falsa ommissione di informazioni per il rilascio del certificato preliminare)</b> Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	art. 54 di lg. 19/2023			SI			

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	
	<p><i>(Corruzione tra privati)</i>            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o ne accettano o promettono, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente paragrafo.            Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.            Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.            Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p><i>(Istigazione alla corruzione tra privati)</i>            Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.            La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p><i>(Falso comunicazioni sociali e false società quotate)</i>            Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette al socio o al pubblico consapevolmente espongono i fatti materiali non rispondenti al vero ovvero fanno finta di non averli, con il proposito di indurre altri a commettere il reato di cui al presente articolo, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni, in un gruppo ai quali la stessa appartenente, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>art. 2635 c.c.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esecuzione dei contratti;</li> <li>- Rapporti con Enti Certificatori privati;</li> <li>- Gestione del personale;</li> <li>- Gestione dei contenziosi;</li> <li>- Acquisto e vendita di beni e servizi;</li> <li>- Gestione risorse finanziarie;</li> <li>- Selezione fornitori / appaltatori;</li> </ul>	<p>Il Consorzio, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigente, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione. Ciò con interesse egoistico del Consorzio per ottenere un vantaggio economico per sé o per altri, quale il candidato lavora al momento della selezione.</p> <p>Il Consorzio, per il tramite di una propria figura apicale, promette una somma di denaro ad altra utilità all'Amministratore Delegato di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse.</p>	<p>NO</p>					
		<p>art. 2622 c.c.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>				
		<p>art. 2629-bis c.c.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>				
		<p>art. 2637 c.c.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>				
	<p><i>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</i>            Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.            Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.            La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>art. 2638, comma 1 e 2.</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>					
	<p><i>(Azioni sovversive)</i>            Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvenire volentieri gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere volentieri l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.            Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.            Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>	<p>art. 270 c.p.</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>				



MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Al fine del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono gli armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se il fatto ha un periodo per il quale è prevista la pena di reclusione superiore a quella prevista per il reato di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	art. 280-bis c.p.	/	/	/			
	<p><b>Atti di terrorismo nucleare</b></p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sevies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sevies: 3) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>	art. 280-ter c.p.	/	/	/			
	<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b></p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, discacciandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni, se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare è per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nei ipotesi previste dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	art. 289-bis c.p.	/	/	NO			
	<p><b>Sequestro a scopo di coazione</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 288-bis e 650, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p>	art. 289-ter c.p.	/	/				
	<p><b>Legazione a commettere o alcuni dei delitti previsti dai capi primo e secondo</b></p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>	art. 302 c.p.	/	/				
	<p><b>Cooperazione politica mediante accordo</b></p> <p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Per i promossi la pena è aumentata.</p> <p>Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà stabilita della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>	art. 304 c.p.	/	/				
	<p><b>Cooperazione politica mediante associazione</b></p> <p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.</p>	art. 305 c.p.	/	/				
	<p><b>Banda armata: formazione e partecipazione</b></p> <p>Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>	art. 306 c.p.	/	/				
	<p><b>Assistenza ai partecipi di cooperazione o di banda armata</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda armata indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: non idoneo, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>	art. 307 c.p.	/	/				
	<p><b>Impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo</b></p> <p>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</p> <p>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>	art. 1.1.342/1976	/	/				



MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter 1 d.lgs. n. 231/2001)	<p><i>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, agisca una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Al fine del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'excisione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che agisca effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, di cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di natura sessuale.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 464 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.</p>	art. 883-bis c.p.	/	/	NO	/		
Diritti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies d.lgs. n. 231/2001)	<p><i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la distorsione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p><i>(Prostituzione minorile)</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <p>1) recluda o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisca, strutta, gestisca, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p><i>(Pornografia minorile)</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluda o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altri profitti.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Al fine di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> <p><i>(Obtenzione e accesso a materiale pornografico)</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e provvede alla visione, all'ascolto o alla fruizione dello stesso, o lo rende fruibile a terzi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p> <p><i>(Pornografia virtuale)</i></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quarter si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p><i>(Inviare virtuale varie altre sfruttamento delle prostituzione minorile)</i></p> <p>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.498 a euro 155.937.</p>	art. 600 c.p.	/	/	NO	/		
		art. 600-ter c.p.	/	/	NO	/		
		art. 600-quarter, 1 c.p.	/	/	NO	/		
		art. 600-quinquies c.p.	/	/	NO	/		

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>(Tratta di persone)</i></p> <p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, espia una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurre o costringere a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accantonamento o dazione di un compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persone minore di età.</p> <p>La pena per chi commette il delitto è aumentata di un terzo se il reato è commesso in un'attività di traffico nazionale o straniero, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è il componente dell'equipaggio, di nave nazionale o straniera, di aerea di linea, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	art. 601 c.p.	/	/	NO	/		
	<p><i>(Traffico di organi prelevati da persona vivente)</i></p> <p>Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.</p> <p>Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.</p> <p>Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblica o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.</p> <p><i>(Acquisto e alienazione di schiavi)</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p><i>(Intermediazione tra reator e sfruttamento del lavoro)</i></p> <p>Chiunque il fatto costituisce più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizza, assumo o impegna mandataria, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</li> <li>2) Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</li> </ol> <p>Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la retribuzione e di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative al livello nazionale; o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ol> <p>Costitucono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che il numero di lavoratori reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ol>	art. 603-bis c.p.	/	/	NO	/		<p>- Direzione Operativa</p> <p>- Responsabile del personale</p>
	<p><i>(Adescamento di minorenni)</i></p> <p>Chiunque, al fine di indurre o costringere, attraverso l'uso di denaro, di altri vantaggi, di minacce, di violenza, di minaccia, di inganno, di violenza, di minaccia, di abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurre o costringere a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accantonamento o dazione di un compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persone minore di età.</p> <p>La pena per chi commette il delitto è aumentata di un terzo se il reato è commesso in un'attività di traffico nazionale o straniero, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è il componente dell'equipaggio, di nave nazionale o straniera, di aerea di linea, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	art. 609-undecies c.p.	/	/	NO	/		
	<p><i>(Manipolazione del mercato)</i></p> <p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/054. Il giudice può ammettere la multa fino al triplo o al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	art. 855 d.lgs. 58/1998	/	/	NO	/		

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><b>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</b></p> <p>È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquisita, venduta o compilate, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio delle funzioni della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9; si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9, si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>	<p>art. 184 d.lgs. 58/1998</p>	/	/	NO			
Altre fattispecie in materia di abuso di mercato (art. 19-quinquies TUF)	<p><b>(Divieto di manipolazione del mercato)</b></p> <p>Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p> <p><b>(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)</b></p> <p>Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</p> <p>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure</p> <p>c) somministrare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>	<p>art. 15 Reg. UE 596/2014</p> <p>art. 14 Reg. UE 596/2014</p>	/	/	NO			
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001)	<p><b>(Lesioni personali colpose)</b></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 300,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è di reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 300,00 a € 1.230,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nei casi di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	<p>art. 389 c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione, organizzazione, attuazione, funzionamento, controllo e riesame del sistema sicurezza;</li> <li>- Attività di informazione e formazione;</li> <li>- Rapporti con i fornitori;</li> <li>- Attività di monitoraggio;</li> <li>- Gestione dell'attività di audit;</li> </ul>	<p>Il Consorzio omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa morte o lesioni di una persona.</p> <p><b>SI</b></p> <p>Infotuni in danno dei dipendenti delle imprese alle quali è stato affidato l'appalto o il subappalto del lavoro di progettazione, manutenzione, montaggio o collaudi previsti dal d. lgs. n. 92/08.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnatario del lavoro</li> <li>- Datore di lavoro</li> <li>- Preposti alla sicurezza sul lavoro</li> <li>- RSP</li> </ul>
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001)	<p><b>(Ricettazione)</b></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé od a terzi un profitto, acquisto, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nell'arte acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estensione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7) del c.p.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se la pena della reclusione è da tre anni e della multa fino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto o da reato, la pena è aumentata di un terzo.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando il datore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando mancherebbe una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>	<p>art. 648 c.p.</p>		<p>Il Consorzio utilizza / impiega nell'ambito della gestione ordinaria e per finalità aziendali proventi finanziari derivanti da attività illecite.</p> <p>Il Consorzio impiega nell'attività aziendale del preposto (anche in termini di risparmio di imposta) proveniente da violazioni finanziarie/tributarie che integrano gli estremi di reato commesso da altri.</p> <p>Ideazione di strutture societarie atte a sostituire i flussi di denaro provenienti da delitto o attività illecita</p>				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO	
	<p><b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><b>(Autociclaggio)</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 41-bis-b1. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al pagamento per somme dovute. Quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, la pena è diminuita fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>art. 648-bis c.p.</p> <p>art. 648-ter c.p.</p> <p>art. 648-ter,1 c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle risorse finanziarie;</li> <li>- Acquisto/ vendita di beni e servizi;</li> <li>- Selezione fornitori/pappalatori;</li> <li>- Gestione del personale e rimborsi;</li> <li>- Gestione delle politiche fiscali;</li> <li>- Gestione incassie pagamenti;</li> <li>- Gestione della finanza e tesoreria;</li> <li>- Attività commerciale e selezione gare;</li> <li>- Acquisizione nuovi soci e società consorziate;</li> </ul>	<p>fronte di operazioni inesistenti e con controparti "di facciata" al fine di ostacolare l'identificazione di tale provenienza illecita.</p> <p>Il Consorzio acquista merci di provenienza illecita ad un costo palesemente inferiore a quello di mercato o acquista servizi a valori non di mercato.</p> <p>Il Consorzio effettua ripetute movimentazioni di denaro nei propri conti correnti, anche attraverso passaggi di denaro sul conto corrente di un consulente competente, al fine di occultare la provenienza delittuosa dei fondi di movimentati.</p> <p>Il Consorzio può risparmiare del resto di cui all'articolo 648-bis c.p. in attività illecite (tali, ad esempio, reali tribuati) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquistare beni o servizi eludendo la normativa fiscale in materia di IVA;</li> <li>- elargire compensi non tracciabili ai propri dipendenti, eludendo i dovuti versamenti fiscali e previdenziali.</li> </ul> <p>Il Consorzio iscrive a bilancio un costo rilevante relativo a fatture ricevute per servizi in realtà inesistenti emesse da un appaltatore complice. In tal modo il Consorzio consegue un indebito risparmio di imposta funzionale alla creazione di una provvista occulta che viene poi utilizzata per effettuare investimenti aziendali.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Operativa</li> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Ufficio Soci</li> <li>- Ufficio Gare</li> <li>- Ufficio Commerciale</li> <li>- Ufficio Tesoreria</li> </ul>
	<p><b>(Ingegno utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</b> Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquiesce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p> <p><b>(Furto informatico approvato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale)</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni e con la multa da euro 50 a euro 200. La pena è aumentata se il fatto produce un danno superiore a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p> <p><b>(Trasferimento fraudolento di valori)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 646, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni societarie o di società sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>	<p>art. 483-ter c.p.</p> <p>art. 640-ter c.p.</p> <p>art. 512-bis c.p.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle risorse finanziarie;</li> <li>- Acquisto/ vendita di beni e servizi;</li> <li>- Gestione dei flussi finanziari;</li> <li>- Gestione incassie pagamenti;</li> <li>- Gestione della finanza e tesoreria;</li> <li>- Gestione dei sistemi informativi;</li> </ul>	<p>Il Consorzio si avvale - tramite personale aziendale - indebitamente di carte di credito appartenenti a soggetti terzi per l'acquisto di beni o servizi, ovvero per il prelievo di denaro contante.</p> <p>Il Consorzio altera un sistema informatico o telematico al fine di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale a suo favore.</p> <p>Il Consorzio attribuisce fittiziamente la titolarità di beni o di denaro ad altri per agevolare operazioni di riciclaggio.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione Operativa</li> <li>- Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Ufficio Soci</li> <li>- Ufficio Gare</li> <li>- Ufficio Commerciale</li> <li>- Ufficio Tesoreria</li> </ul>	

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><b>Deviazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</b></p> <p>Silvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e alla multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre e comunque la commessa delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la commessa del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la commessa di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reato ha, la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>	art. 493-quarter c.p.	/	/	NO			
Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-oides.1 comma 2 d.lgs. n. 231/2001)	<p><b>(Altre fattispecie)</b></p> <p>Silvo che il fatto integri illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>		- Gestione delle risorse finanziarie; - Acquisto/vendita di beni e servizi; - Gestione dei flussi finanziari; - Gestione incassi e pagamenti; - Gestione della finanza e tesoreria; - Gestione dei sistemi informativi;	Reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.	SI			
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-rovies d.lgs n. 231/2001)	<p><b>(Massa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante commessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa)</b></p> <p>Silvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in base l. n. 633/1941 qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendoli in un sistema di reti telematiche, mediante commessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.</p> <p>La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante attonante azione in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nei precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge:</p> <p>1) di esemplari o fogge o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiori e di quelle che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>e) (sempres)</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o snerchia dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesa all'onore di alla reputazione dell'autore.</p> <p><b>(Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offesa l'onore o la reputazione)</b></p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p> <p><b>(Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, impaginazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori)</b></p> <p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione o presta in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la reclusione fino a sei mesi e alla multa da euro 516 a euro 2.582, se il reato è commesso con l'intento di ottenere o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	art. 171, comma 1, lett. a- art. 171, comma 3, l. n. 633/1941	Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamenti del sito aziendale e/o in generale utilizzo della rete telematica aziendale;	Gestione abusiva, fraudolenta o impropria di opere dell'ingegno altrui o parte di esse, attraverso la loro pubblicazione sul sito aziendale o comunque la loro diffusione attraverso la rete telematica aziendale.	SI			
		art. 171, comma 3, l. n. 633/1941	- Utilizzazione di software e banche dati;	Vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati.	SI			
		art. 171-bis, comma 1, l. n. 633/1941		Utilizzazione non autorizzata di banche dati.				



MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001)	<p><i>(Inquinamento ambientale)</i></p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche genetica, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>Se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p> <p><i>(Disturbo ambientale)</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disturbo ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disturbo ambientale alterazioni:</p> <p>1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione è particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disturbo è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p><i>(Debiti colposi contro l'ambiente)</i></p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disturbo ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	art. 452-bis c.p.		Sì				
	<p><i>(Circoscrizione aggravanti)</i></p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p><i>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Fuori dai casi consentiti, chiunque, fuori dai casi consentiti, deturpa, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	art. 452-ter c.p.		Sì				
	<p><i>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</i></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p>	art. 452-quater c.p.		Sì				
	<p><i>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi ad aeromobili)</i></p> <p>Fuori dai casi sanzionati al sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 133 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oltre alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 5.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo al fine di cui all'articolo 101, comma 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni, restano fermi i poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo</p>	art. 137 d. lgs. n. 152/2006		Sì				

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i></p> <p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quaterdecies</i>, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 206, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammonda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammonda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006. Se il responsabile dell'attività non è autorizzato, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammonda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la sanzione è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammonda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>	<p>art. 256 d. lgs. n. 152/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero smaltimento (rifiuti) e miscelazione di rifiuti;</li> <li>- Gestione rifiuti ed eventi inquinanti;</li> <li>- Immissioni nell'aria;</li> <li>- Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee;</li> <li>- Gestione dell'attività di cantiere;</li> <li>- Assegnazione di subappalti a imprese associate.</li> </ul>	<p>degliequilibrio di un ecosistema commessi colossamente.</p> <p>Accordo tra almeno tre persone, non necessariamente tutti appartenenti al Consorzio, per commettere reati ambientali come, a titolo esemplificativo, smaltimento illecito di rifiuti.</p> <p>Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività e, in particolare, nella realizzazione di opere edilizie - distugue specie vegetali protette.</p> <p>Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività - e, in particolare, nella realizzazione di opere edilizie - adugue un labirinto ai interni di un sito protetto.</p> <p>Il Consorzio, dopo aver indebitamente scaricato acque reflue devianti dall'attività di cantiere e aver inquinato il territorio circostante, omette di eseguirne correttamente la bonifica.</p> <p>Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario (FIR) ovvero con indicazione di dati incompleti o inesatti.</p> <p>Il Consorzio presenta una falsa indicazione sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti ed utilizzo di certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Soggetti riferibili al Consorzio costituiscono una organizzazione stabile finalizzata a ricevere, trasportare, gestire rifiuti, procurando un ingiusto profitto per la Società.</p> <p>Il Consorzio utilizza un impianto per frantumare e stabilizzare materiale che produce, significative immissioni in atmosfera nocive per l'ambiente, effettuate in assenza di qualsiasi autorizzazione.</p> <p>Il Consorzio, per il tramite del personale incaricato nella gestione dei rifiuti, effettua una spedizione di rifiuti in violazione della normativa vigente.</p>	<p>SI</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese associate</li> <li>- Responsabile Tecnico</li> </ul>
	<p><i>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee</i></p> <p>Chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammonda da duemila seicento euro a ventimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammonda da mille euro a ventimila euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammonda da cinquemila euro a cinquanta mila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>	<p>art. 257 d. lgs. n. 152/2006</p>						
	<p><i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri, obblighi e del formulario</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti costitutivi ivi previsti, ovvero il formulario stesso, dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>art. 258, comma 4 d. lgs. n. 152/2006</p>						
	<p><i>Traffico illecito di rifiuti</i></p> <p>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammonda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	<p>art. 259, comma 1, d. lgs. n. 152/2006</p>			<p>SI</p>			
	<p><i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i></p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, crede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il provento del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato e non possano essere restituite. Il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	<p>art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p. (lex art. 260 d. lgs. n. 152/06)</p>			<p>SI</p>			



MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>(Inquinamento colposo provocato da navi)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero per l'incolumità onerosa o consigliabile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	<p>art. 9 d. lgs. n. 202/2007</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>
	<p><i>(Cesazione e riduzione dell'impiego delle sostanze tossiche)</i></p> <p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze tossiche di cui alla tabella A, allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge; fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge; per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2005, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono presentare al proprio ufficio di programmazione, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di ottenere l'elenco degli impianti di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3093/94, la richiesta, all'ufficio del territorio, della modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	<p>art. 31 n. 549/1993</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>
<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> (art. 25-bisdecies d.lgs. n. 231/2001)</p>	<p><i>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque fittamente ottenuti;</p> <p>e) i fattori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>Se il fatto di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui al comma 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>(omissis)</p>	<p>art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, d. lgs. n. 286/1998</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>NO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>
	<p><i>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i></p> <p>In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indipendenza di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta all' lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impiego al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro dall'azienda italiana della somma di € 100.000,00.</p>	<p>art. 22, comma 12-bis, d. lgs. n. 286/1998</p>	<p>- Gestione delle risorse umane;</p> <p>- Direzione delle risorse operative;</p> <p>- Responsabile del personale;</p>	<p>Il Consorzio o società di scopo sotto il controllo del Consorzio impiegano, nelle attività produttive, nei contratti di manutenzione e/o di cantiere, lavoratori extracomunitari privi del necessario permesso di soggiorno o con permesso scaduto.</p>	<p>SI</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
Razzismo o xenofobia (art. 25-terdecies d. lgs. 231/2001)	<p><i>Propaganda e istigazione o delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chiunque partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per il solo fatto della partecipazione, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>	art. 604-bis c.p.	/	/	NO	/		
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies d.lgs. n. 231/2001)	<p><i>Frodi in competizioni sportive</i></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p> <p><i>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</i></p> <p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione o pubblica scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e punto con l'arresto di almeno tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1985, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.</p> <p>Ferme restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 134, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>	art. 1, L. 402/1989	/	/	NO	/		
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)	<p><i>Obiezione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i></p> <p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di escludere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	art. 24, lgs. n. 74/2000			SI			

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'imposta dovuta in taluna delle singole imposte, o comunque, superiore a € 500.000,00, o l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è superiore al cinque per cento dell'imposta dovuta in taluna delle singole imposte, o comunque, superiore a € 30.000,00;</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie e sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Al fine dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	art. 3 d. lgs. n. 74/2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione contabilità amministrazione;</li> <li>- Gestione selezione gare;</li> <li>- Gestione degli adempimenti fiscali;</li> <li>- Gestione del personale (gestione delle missioni e rimborso spese);</li> <li>- Gestione della finanza e tesoreria;</li> <li>- Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e contributi;</li> <li>- Gestione dei sistemi informativi;</li> <li>- Gestione dei cespiti;</li> <li>- Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;</li> <li>- Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;</li> </ul>	<p>Contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.</p> <p>Redazione ed inoltro di dichiarazioni fiscali fraudolente al fine di evadere le imposte.</p> <p>Compimento operazioni simulate ovvero utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ovvero ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria al fine di evadere le imposte.</p>	Sì			
	<p><i>Dichiarazione infedele</i></p> <p>Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00, 1-bis.</p> <p>Al fine dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali, 1-ter.</p> <p>Fuori dai casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	art. 4 d. lgs. n. 74/2000				Sì		
	<p><i>Omissione dichiarazione</i></p> <p>È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00, 1-bis.</p> <p>È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.</p> <p>Al fine della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	art. 5 d. lgs. n. 74/2000						
	<p><i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i></p> <p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Al fine dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	art. 8 d. lgs. n. 74/2000			Sì			
	<p><i>Ocultamento o distruzione di documenti contabili</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evazione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	art. 10 d. lgs. n. 74/2000						
	<p><i>Inadempita compensazione</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000,00.</p>	art. 10-quarter d. lgs. n. 74/2000			Sì			

- Direzione Operativa

- Consiglio di Amministrazione

- Ufficio Soci

- Ufficio Gare

- Ufficio Commerciale

- Ufficio Tecnico

- Ufficio Tesoreria

- Responsabile Commerciale

- Consulenti con incarico specifico

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</i></p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, altera simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di tassazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	art. 11 c. lgs. n. 74/2000			SI			
<b>Contrabbando (art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001)</b>	<p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere al confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) deposita merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porra fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci nei luoghi di confine)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce, attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano, nei bacini di Portofino, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, resenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla capra ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, resenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla capra in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvo i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p><i>(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che deposita merci dagli spazi doganali, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114, in tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.</p>	art. 282 D.P.R. 43/1973	/	/	/			
	<p><i>(Contrabbando per indebito uso di merci imparate con agevolazioni doganali)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da, in tutto o in parte, a merci estere, importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione ad un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p> <p><i>(Contrabbando nei depositi doganali)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'art. 16, deposita in un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> <p><i>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>	art. 283 D.P.R. 43/1973	/	/	/			
	<p><i>(Contrabbando nelle zone extra-doganali)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>	art. 285 D.P.R. 43/1973	/	/	/			
	<p><i>(Contrabbando per indebito uso di merci imparate con agevolazioni doganali)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da, in tutto o in parte, a merci estere, importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione ad un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>	art. 287 D.P.R. 43/1973	/	/	/			
	<p><i>(Contrabbando nei depositi doganali)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'art. 16, deposita in un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>	art. 288 D.P.R. 43/1973	/	/	/			
	<p><i>(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</i></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>	art. 289 D.P.R. 43/1973	/	/	/			

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><i>(Contrabbando nell'esportazione di merci ommesse e restituzione di diritti)</i>            Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> <p><i>(Contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea)</i>            Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riimportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni antidroga ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p>	art. 290 D.P.R. 43/1973	/	/	NO			
	<p><i>(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i>            Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene, nel territorio dello Stato, un quantitativo di tabacco lavorato estero, di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali (5 punto con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunicata in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p> <p><i>(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i>            Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire e cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è, sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è commesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 9 agosto 1993, n. 326, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;</p> <p>f) la circostanza aggravante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se commessa con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2, del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	art. 291-bis D.P.R. 43/1973	/	/				
	<p><i>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</i>            Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>	art. 291-ter D.P.R. 43/1973	/	/				
	<p><i>(Mancato controllo del contrabbando)</i>            Chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti dovuti.</p> <p><i>(Contrabbando di contrabbando)</i>            Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>dd) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.</p>	art. 292 D.P.R. 43/1973	/	/				
	<p><i>(Furto di beni culturali)</i>            Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartiene allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>	art. 538-bis c.p.	/	/				
	<p><b>Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/2001)</b></p>							

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p><b>Appropriazione indebita di beni culturali</b></p> <p>Chiunque per procurare a sé o ad un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute, a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.</p> <p><b>Recezione di beni culturali</b></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si interpone negli atti di acquisto, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata del 50 per cento quando il reato riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 626, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>	art. 518-ter c.p.	/	/				
	<p><b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b></p> <p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulto una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p> <p><b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</b></p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale, soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendente del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p> <p><b>Imposizione illecita di beni culturali</b></p> <p>Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione o ve preventa dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 295 a euro 3.965.</p> <p><b>Contrabbando di opere d'arte</b></p> <p>Chiunque trafugando o alterando beni culturali, cose di interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale, o architettonico o, altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine dei beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o architettonico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comproware al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p> <p><b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deterioramento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b></p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p><b>Contrabbando di opere d'arte</b></p> <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatti, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o artistico;</li> <li>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</li> <li>3) chiunque, conoscendo la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</li> <li>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendo la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2), contraffatti, alterati o riprodotti.</li> </ol> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nella aste dei corpi di reato.</p>	art. 518-quater c.p.	/	/				
	<p><b>Ridraggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-bis del d.lgs. n. 231/2001)</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da otto a sedici anni.</p>	art. 518-sexies c.p.	/	/	NO			

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
<b>Reati Transnazionali</b> <b>(Artt. 3 e 101, n. 146/2006)</b>	<b>Definizione di reato transnazionale</b> Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore e nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.	art. 31, n. 146/2006	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Associazione per delinquere)</i> <i>(In materia di reati di criminalità organizzata)</i>	art. 416 c.p.	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Associazioni di tipo mafioso o di tipo straniero)</i> <i>(In materia di reati di criminalità organizzata)</i>	art. 416/bis c.p.	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Inazione o non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendace all'autorità giudiziaria)</i>	art. 371/bis c.p.	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Favorggiamento personale)</i>	art. 378 c.p.	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere o più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, 459/1973</i>	art. 291- <i>quater</i> d.P.R. n. 459/1973	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1, del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope)</i>	art. 74 d. l. P. R. n. 309/1990	/	/	NO	/	/	/
	<i>(Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria II dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si è efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il prodotto, e la confisca del profitto derivante dal reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reato ha la disponibilità per un valore corrispondente al tale profitto prodotto.</i>		/	/	NO	/	/	/
	<i>(Quando in leggi o decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 152, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</i>		/	/	NO	/	/	/

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine )            (si veda supra in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, d. lgs. n. 286/1998</p>	/	/	NO		/	



Consorzio Innova

**Società Cooperativa**

Sede Legale - Via Giovanni Papini n. 18, 40128 Bologna  
Sede operativa - Via della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna  
C. F. e P. IVA 03539261200

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche di prive di persona giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*

***CODICE ETICO***

DATA	REV	APPROVAZIONE
30/03/2017	00	CdA
05/06/2017	01	CdA
26/11/2024	02	CdA

*Il presente documento è di proprietà del Consorzio Innova Società Cooperativa e non potrà essere riprodotto e/o utilizzato in parte o per intero senza autorizzazione*

## **INDICE**

### **1. Premesse**

### **2. I Principi di riferimento**

#### **2.1 Principi generali**

##### **2.1.1. Visione etica**

##### **2.1.2. Destinatari e ambito di applicazione del codice**

#### **2.2 Principio di legalità**

#### **2.3 Principi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

##### **2.3.1. Principio di imparzialità**

##### **2.3.2. Principio di onestà**

##### **2.3.3. Principio di lealtà**

##### **2.3.4. Divieto di distrazione**

##### **2.3.5. Modalità operative**

##### **2.3.6. Conflitto di interesse**

##### **2.3.7. Gestione di appalti pubblici**

#### **2.4 Principi dell'Organizzazione**

##### **2.4.1. Principio di legalità e di trasparenza**

##### **2.4.2. Rapporti con i fornitori**

##### **2.4.3. Selezione del personale**

##### **2.4.4. Condivisione degli obiettivi consortili**

##### **2.4.5. Rispetto delle funzioni**

##### **2.4.6. Deleghe e procure**

#### **2.5 Principi di corretta amministrazione**

##### **2.5.1. Scritture contabili e bilancio**

##### **2.5.2. Principio di correttezza e trasparenza**

##### **2.5.3. Principio di integrità del patrimonio sociale**

##### **2.5.4. Divieto di lesione dei creditori**

##### **2.5.5. Divieto di corruzione**

##### **2.5.6. Principio di onestà**

##### **2.5.7. Principio di disponibilità**

## **2.6 Principi di Responsabilità Sociale**

### **2.6.1. Integrità e tutela della persona**

### **2.6.2. Divieto di lavoro infantile**

### **2.6.3. Divieto di lavoro obbligato**

### **2.6.4. Integrità del luogo di lavoro**

### **2.6.5. Libero associazionismo**

### **2.6.6. Divieto di discriminazione**

### **2.6.7. Rispetto della normativa e tutela della persona**

### **2.6.8. Rispetto degli accordi collettivi nazionali e locali e orario di lavoro**

### **2.6.9. Rispetto della privacy**

## **2.7 Principi di sostenibilità**

### **2.7.1. Dialogo con i portatori di interessi**

### **2.7.2. Tutela ambientale**

### **2.7.3. Tutela della sicurezza e della salute del luogo di lavoro**

## **2.8 Principi di trasparenza verso il mercato**

### **2.8.1. Principio di informazione**

### **2.8.2. Rispetto delle regole della concorrenza**

### **2.8.3. Divieto di abuso di divulgazione di informazioni sensibili e privilegiate**

## **2.9 Principi di contrasto del terrorismo e della criminalità**

### **2.9.1. Reato di falsificazione e contraffazione**

### **2.9.2. Reato di riciclaggio**

### **2.9.3. Contrasto alla criminalità organizzata**

### **2.9.4. Lotta al terrorismo**

### **2.9.5. Reati informatici**

## **2.10 Principi nei casi in cui il Consorzio opera con Pubbliche Amministrazioni**

### **2.11. Ulteriori norme etiche nei confronti dei terzi**

#### **2.11.1. Associazioni temporanee d'impresa**

#### **2.11.2. Costituzione di società**

#### **2.11.3. Controllo della qualità**

#### **2.11.4. Rapporti con associazioni di rappresentanza**

**2.11.5. Associazioni, organizzazioni politiche e sindacali**

**2.11.6. Contributi e sponsorizzazioni**

**2.11.7. Organi di informazione**

**3. Le reazioni alla violazione del Codice Etico**

**4. Linee guida del sistema sanzionatorio**

**5. Iter di approvazione del Codice Etico**

**6. Modalità di attuazione**

## **1. PREMESSE**

Il Consorzio Innova conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico e nella normativa nazionale ed internazionale in vigore e successive modificazioni ove applicabile.

Il Consorzio Innova riconosce l'importanza che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione dello stesso Consorzio e dei Soci Consorziati ed ostacolano il perseguimento della missione consortile, identificata nella crescita dei propri associati e nella soddisfazione dei committenti e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza. Il Codice è, pertanto, improntato ad un ideale di cooperazione e di rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte.

Sono da considerarsi portatori d'interesse del Consorzio Innova le risorse umane (dipendenti e collaboratori, compreso il personale delle controllate), i soci, gli amministratori, i fornitori, la pubblica amministrazione, la collettività e, in senso allargato, tutti i soggetti coinvolti, direttamente e/o indirettamente, nelle attività della Società e delle controllate.

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali i Soci Consorziati intendono orientare i propri comportamenti, con particolare riferimento alle attività sviluppate nel contesto consortile.

Al rispetto di tale Codice Etico il Consiglio di Amministrazione vincola i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti, di tutti i dipendenti e dei collaboratori del Consorzio Innova, nonché i Soci Consorziati con riferimento alle situazioni e circostanze in cui gli stessi operano in qualità di associati del Consorzio.

## **2. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

### **2.1. PRINCIPI GENERALI**

**2.1.1. VISIONE ETICA:** il Consorzio ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e si dichiara libero di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito e ne violi i principi e le regole di condotta.

**2.1.2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE:** gli Organi del Consorzio e loro membri ed i suoi dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico. Sono parimenti vincolati al rispetto del presente Codice Etico i Soci Consorziati quando operano in qualità di associati del Consorzio nonché procuratori o delegati dagli organi competenti.

### **2.2. PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

Il Consorzio ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera. In questo contesto:

- Il Consorzio esige dai propri amministratori, dirigenti e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
- Il Consorzio s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da

---

soci, consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

## **2.3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**2.3.1. PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ:** gli organi del Consorzio e loro membri, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori, i delegati ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto del Consorzio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dal Consorzio di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

**2.3.2. PRINCIPIO DI ONESTÀ:** il Consorzio condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguire per il Consorzio un indebito o illecito interesse o vantaggio.

**2.3.3. PRINCIPIO DI LEALTÀ:** le persone incaricate dal Consorzio di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, non possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A. italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, al fine di far conseguire al Consorzio un indebito o illecito profitto o vantaggio.

**2.3.4. DIVIETO DI DISTRAZIONE:** è proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

**2.3.5. MODALITÀ OPERATIVE:** il Consorzio condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

**2.3.6. CONFLITTO DI INTERESSE:** il Consorzio non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

**2.3.7. GESTIONE DI APPALTI PUBBLICI:** il Consorzio Innova nella partecipazione a gare di appalto o negoziazioni per forniture e servizi della Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti.

Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici il Consorzio opera nel pieno rispetto della normativa

vigente, in particolare adeguandosi a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici vigente, dai regolamenti attuativi, dalle circolari Ministeriali, dalle leggi regionali, dagli atti emanati dagli enti pubblici locali, e in generale da ogni altra disposizione normativa e amministrativa, italiana ed europea.

In particolare il Consorzio Innova si astiene dal tener comportamenti anticoncorrenziali, quali:

- promesse, offerte, dazioni rivolte ai concorrenti al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara, o affinché essi non concorrano, o ritirino l'offerta o presentino offerte palesemente abnormi;
- accordi con i concorrenti volti a condizionare il prezzo di aggiudicazione/negoziazione, o altre condizioni contrattuali.

Il Consorzio Innova si astiene altresì da qualsiasi offerta, di denaro, utilità, beni di valore, o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti pubblici che promuovono o gestiscono a qualunque titolo appalti o trattative con enti pubblici.

Gli uffici del Consorzio e i soci consorziati deputati alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, dovranno:

- trasmettere alle stazioni appaltanti informazioni veritiere;
- garantire la completezza e l'aggiornamento di tali informazioni;
- rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dal Codice degli Appalti e dai bandi pubblici.

In ogni caso il Consorzio Innova, i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori e soci cooperatori, si impegnano a riferire all'Organo di Vigilanza qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi sopra esposti di cui essi vengano a conoscenza.

## **2.4. PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE**

**2.4.1. PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DI TRASPARENZA:** ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

**2.4.2. RAPPORTI CON I FORNITORI:** i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto del Consorzio, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

**2.4.3. SELEZIONE DEL PERSONALE:** la valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

**2.4.4. CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI CONSORTILI:** il Consorzio si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per il Consorzio, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

**2.4.5. RISPETTO DELLE FUNZIONI:** ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità,

---

autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

**2.4.6. DELEGHE E PROCURE:** al legale rappresentante, ai Direttori, al Responsabile Amministrativo, al Responsabile Commerciale, al Responsabile tecnico, al responsabile di tesoreria, al Responsabile progetti speciali ai legali rappresentanti dei soci consorziati, rispettivamente per l'espletamento delle loro mansioni o per lo svolgimento di specifiche attività, sono conferite dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consorzio deleghe e/o procure generali o specifiche.

Le deleghe contengono il conferimento di specifiche funzioni e /o incarichi per il proseguimento di obiettivi generali o dell'area di appartenenza e/o specifici compiti, mentre le procure conferiscono la potestà di rappresentanza del Consorzio di compiere atti a valenza giuridica. I poteri e le competenze attribuiti attraverso deleghe o procure devono essere definiti in modo chiaro ed essere coerenti con lo Statuto del Consorzio, con l'organizzazione vigente e con le strategie e gli obiettivi consortili.

## **2.5. PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE**

**2.5.1. SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO:** il Consorzio condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.

**2.5.2. PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA:** il Consorzio esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, degli altri organi sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

**2.5.3. PRINCIPIO DI INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO SOCIALE:** è vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori del Consorzio volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

**2.5.4. DIVIETO DI LESIONE DEI CREDITORI:** gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

**2.5.5. DIVIETO DI CORRUZIONE:** è vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.

**2.5.6. PRINCIPIO DI ONESTÀ:** è vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno del Consorzio, concernenti il Consorzio stesso, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per esso operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.

**2.5.7. PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ:** gli organi del Consorzio e loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e della Autorità Giudiziaria.

## **2.6. PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE**

**2.6.1. INTEGRITÀ E TUTELA DELLA PERSONA:** il Consorzio condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare. Il Consorzio si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.

**2.6.2. DIVIETO DI LAVORO INFANTILE:** il Consorzio condanna l'utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

**2.6.3. DIVIETO DI LAVORO OBBLIGATO:** il Consorzio condanna l'utilizzo di "lavoro obbligato" e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.

**2.6.4. INTEGRITÀ DEL LUOGO DI LAVORO:** il Consorzio si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.

**2.6.5. LIBERO ASSOCIAZIONISMO:** il Consorzio si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.

**2.6.6. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE:** il Consorzio si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione.

**2.6.7. RISPETTO DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA PERSONA:** il Consorzio si impegna a rispettare i principi tratti dalla norma SA 8000, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle Convenzioni e raccomandazioni ILO (n° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 146, 155, 159, 164, 177, 182), della Dichiarazione Universale dei diritti umani, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e della Dichiarazione delle Nazioni.

Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne; gli stessi principi sono alla base del Global Compact.

**2.6.8. RISPETTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E LOCALI E ORARIO DI LAVORO:** il Consorzio si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale. Il Consorzio si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.

**2.6.9. RISPETTO DELLA PRIVACY:** il Consorzio si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.

## **2.7. PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ (SICUREZZA E AMBIENTE)**

**2.7.1. DIALOGO CON I PORTATORI DI INTERESSI:** il Consorzio si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i portatori di interesse con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato

alla miglior comprensione delle loro esigenze.

**2.7.2. TUTELA AMBIENTALE:** il Consorzio si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A questo fine gli impegni, esplicitati nella politica ambientale, includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale;
- la prevenzione degli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque;
- la corretta gestione dei rifiuti;
- il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai siti protetti;
- il rispetto delle specie animali e vegetali in via di estinzione o comunque protette;
- la predisposizione di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:15 per il controllo e il miglioramento delle attività dirette che hanno un potenziale impatto sull'ambiente;
- la sensibilizzazione dei Soci Consorziati perché, nello svolgimento sotto la loro responsabilità esclusiva delle attività ricevute in assegnazione dal Consorzio, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i potenziali impatti ambientali negativi, prevenire gli inquinamenti, gestire correttamente i rifiuti, rispettare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali in via di estinzione o comunque protette.

**2.7.3. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LUOGO DI LAVORO:** Il Consorzio si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

A questo fine gli impegni, esplicitati nella politica per la sicurezza, includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro;
- la predisposizione di un sistema di gestione per la sicurezza certificato ISO 45001:2018 per il controllo e il miglioramento delle attività dirette che presentano un potenziale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la sensibilizzazione dei Soci Consorziati perché, nello svolgimento sotto la loro responsabilità esclusiva delle attività ricevute in assegnazione dal Consorzio, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con la gestione delle attività di realizzazione.

In particolare il Consorzio, nell'assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali desunti dalla Direttiva europea n° 89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- 
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

## **2.8. PRINCIPI DI TRASPARENZA VERSO IL MERCATO**

**2.8.1. PRINCIPIO DI INFORMAZIONE:** il Consorzio, i suoi amministratori e i suoi dipendenti debbono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, singole Stazioni Appaltanti, Soci Consorziati, mercato) che all'interno del Consorzio, possibilmente utilizzando la forma scritta.

**2.8.2. RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONCORRENZA:** il Consorzio compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza e la libertà dell'industria e del commercio. In particolare il Consorzio, i suoi amministratori e i suoi dipendenti debbono contrastare qualsiasi forma di frode nel commercio e rispettare i titoli di proprietà industriale e i diritti d'autore.

**2.8.3. DIVIETO DI ABUSO DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI E PRIVILEGIATE:** gli Amministratori, i dirigenti e in generale i dipendenti e collaboratori che, in funzione del loro ruolo, avessero accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico ed in grado di influenzare il valore di strumenti finanziari quotati, non debbono sfruttare tali informazioni nel proprio interesse e non debbono favorire fenomeni di insider trading (abuso di informazioni privilegiate e/o manipolazione del mercato) diffondendo senza motivo tali informazioni all'interno o all'esterno del Consorzio.

## **2.9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI**

**2.9.1. REATO DI FALSIFICAZIONE E CONTRAFFAZIONE:** il Consorzio condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

**2.9.2. REATO DI RICICLAGGIO:** il Consorzio condanna qualsiasi attività che implichi l'autoriciclaggio o il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

**2.9.3. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:** il Consorzio ritiene che la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, costituisca, oltre che un fenomeno delittuoso in sé, un pesante condizionamento del libero commercio e della sana concorrenza fra imprese. Per contrastare tale fenomeno, è fatto obbligo ad Amministratori, dipendenti e collaboratori di evitare comportamenti che possano, anche involontariamente favorire la criminalità organizzata, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

**2.9.4. LOTTA AL TERRORISMO:** il Consorzio crede profondamente nei valori democratici e condanna

qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

**2.9.5. REATI INFORMATICI:** il Consorzio condanna qualsiasi attività finalizzata ad accessi abusivi a sistemi informatici o telematici, pubblici o privati, allo scopo di danneggiamento o acquisizione di informazione, dati e programmi informatici.

## **2.10. PRINCIPI NEI CASI IN CUI IL CONSORZIO OPERA CON PUBBLICHE FUNZIONI**

Gli organi amministrativi del Consorzio e i loro membri, i dipendenti, i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto del Consorzio svolgendo una funzione pubblica, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di rispettare i principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione. Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel farsi promettere e/o nell'accettare direttamente od indirettamente benefici, denaro od altre utilità da terzi interessati ai risultati della funzione pubblica esercitata dai suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, procuratori e più in generale dai soggetti terzi che agiscono per conto del Consorzio.

Le persone incaricate dal Consorzio di svolgere una funzione pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea e/o per conto di paesi terzi, non possono per nessuna ragione accettare comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni di loro competenza.

Il Consorzio non potrà affidare lo svolgimento di una funzione pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, a proprio personale o a soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, questo possa configurare un conflitto d'interessi.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono anche i soggetti privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

*Le funzioni pubbliche* che possono essere svolte dal Consorzio Innova o da suo personale sono, a titolo esemplificativo e non limitativo le attività derivanti da concessioni.

## **2.11. ULTERIORI NORME ETICHE NEI CONFRONTI DEI TERZI**

**2.11.1. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA:** nella scelta dei partner con cui costituire associazioni temporanee d'impresa, il Consorzio e gli addetti alle funzioni operative commerciali è impegnato a concludere accordi soltanto con imprese che mantengano una condotta ispirata al rispetto delle normative vigenti, della correttezza e trasparenza delle azioni e del corretto utilizzo delle informazioni riservate.

**2.11.2. COSTITUZIONE DI SOCIETÀ:** il partner del Consorzio con capitale di società costituite per la realizzazione di interventi e/o la gestione di servizi, all'atto della costituzione, ricevono formale informazione in merito ai documenti costitutivi il sistema di prevenzione degli illeciti.

**2.11.3. CONTROLLO DELLA QUALITÀ:** il Consorzio si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti sulla base di livelli predefiniti nello standard di qualità attesa. Le verifiche di rispondenza della qualità vengono compiute in base alle procedure ed alle prescrizioni operative previste dal sistema di gestione della qualità aziendale dal Responsabile della qualità.

**2.11.4. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA:** per contribuire alla diffusione ed al rafforzamento dei valori del movimento cooperativo ed alla sua crescita economica, il Consorzio può aderire ad una o più associazioni di rappresentanza delle imprese.

La scelta di adesione o di revoca dall'associazione e l'autorizzazione al pagamento dei contributi associativi competono al Consiglio di Amministrazione.

**2.11.5. ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.** il Consorzio può contribuire al finanziamento di partiti, movimenti, associazioni, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, purché nel rispetto delle normative vigenti ed astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ed essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati.

I destinatari devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento ad attività politiche avviene su base personale nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore.

**2.11.6. CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI:** il Consorzio può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, benefico o sociale e che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Attività sponsorizzate riguardano tipicamente i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della cultura, dell'arte. In tal senso, qualora il contributo sia ritenuto di pubblico interesse, il Consorzio determina se esso sia ammissibile alla luce delle leggi in vigore e comunque prestando particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ed essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati.

**2.11.7. ORGANI DI INFORMAZIONE:** i destinatari non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome del Consorzio in rappresentanza dello stesso, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e tra loro omogenee.

In nessun modo o forma i destinatari possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenza l'attività professionale di funzioni degli organi di informazione o che possono ragionevolmente essere interpretati come tali.

### **3. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO**

In caso di accertata violazione del Codice Etico, le figure preposte per funzione e/o i singoli addetti interni ed esterni devono informare l'Organismo di Vigilanza che richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie alla Direzione Aziendale, e nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza. Nel caso in cui tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o il Presidente, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la

proposta di sanzione disciplinare per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale, per l'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ne dovranno dare adeguata motivazione.

#### **4. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO**

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Vigilanza (in breve, il "Modello") compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con il Consorzio Innova o le sue Controllate: a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

La violazione di principi del presente codice etico posta in essere dai Soci Consorziati sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione, che potrà assumere i provvedimenti previsti dal regolamento di assegnazione dei lavori e/o dallo Statuto sociale.

#### **5. ITER DI APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO**

È compito del Consiglio di Amministrazione approvare il Codice Etico. Per quanto riguarda, in particolare, i reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001, è stato appunto istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) che verifica, con il supporto di tutte le figure interne ed esterne al consorzio, il funzionamento e l'osservanza del Modello per la prevenzione dei suddetti reati.

La verifica dello stato di adeguatezza del Codice Etico rispetto alla sensibilità della Società, la sua attuazione e la sua applicazione è di competenza dell'O.d.V. (Organismo Di Vigilanza) in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, e del management aziendale, il quale potrà farsi anche promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società, ha facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati, anche riservati, previa richiesta scritta, contenente le motivazioni, al Presidente e al Responsabile dei dati, suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e del Modello, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti. Allo scopo di garantire l'effettività del Modello, la Società – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire liberamente, in maniera riservata, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

A partire successive revisioni, per consentire un flessibile adeguamento del documento a situazioni che venissero evidenziate durante la gestione del Modello di prevenzione reati ex d.lgs. n. 231/2001, ovvero per garantire un tempestivo adeguamento a nuove esigenze derivanti da modifiche legislative allo stesso d.lgs. n. 231/2001, l'iter di modifica e approvazione del Codice Etico del Consorzio Innova è il seguente:



Consorzio Innova

**Società Cooperativa**

Sede Legale - Via Giovanni Papini n. 18, 40128 Bologna  
Sede operativa - Via della Cooperazione, 9 - 40129 Bologna  
C. F. e P. IVA 03539261200

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche di prive di persona giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30”*

**STATUTO DELL’ORGANISMO DI  
VIGILANZA**

DATA	REV	APPROVAZIONE
30/03/2017	00	CdA
05/06/2017	01	CdA
26/11/2024	02	CdA

*Il presente documento è di proprietà del Consorzio Innova Società Cooperativa e non potrà essere riprodotto e/o utilizzato in parte o per intero senza autorizzazione*

## **1. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI**

Il Consiglio di Amministrazione (“Organo Amministrativo” o “CdA”) del Consorzio provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”) mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, non inferiore ai tre anni. È altresì rimessa all’Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare, il Modello Organizzativo del Consorzio prevede la presenza di un Organismo di Vigilanza monosoggettivo composto da un componente avente le seguenti caratteristiche:

- ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, il componente dell’Organismo:
  1. non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio e/o dei Soci Consorziati;
  2. non dovrà svolgere funzioni operative in ragione di vincolo di rapporto di lavoro subordinato all’interno del Consorzio e/o dei Soci Consorziati ed aventi rilievo esterno;
  3. non dovrà intrattenere significativi rapporti di affari con il Consorzio e/o dei Soci Consorziati, con società controllanti o con società da questi controllate, ad essi collegate o sottoposte a comune controllo, salvo il rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
  4. non dovrà far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o dei soci del Consorzio e/o dei Soci Consorziati, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
  5. non dovrà risultare titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto del Consorzio e/o dei Soci Consorziati, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio del controllo del Consorzio;
  6. non dovrà essere stato condannato (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati “presupposto”, ovvero non dovrà essere “sottoposto ad indagine”, per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero ad altri reati ritenuti dal Consiglio di Amministrazione gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di Organismo di Vigilanza; in tutti questi casi, comunque, il Consiglio di Amministrazione può valutare le argomentazioni dell’interessato – e con il parere favorevole del membro dell’Organismo di Vigilanza – decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell’incarico fino all’esito del processo.
- il componente dell’Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere del requisito di indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso Organismo di Vigilanza l’insorgere di eventuali condizioni ostative;
- il membro dell’Organismo designato resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di Reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità del Consorzio e/o dei Soci Consorziati e/o dei rispettivi Amministratori, nel qual caso il neo eletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell’Organismo;

- 
- rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti, la sopravvenuta incapacità e la morte;
  - fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il membro dell'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa;
  - rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni annuali senza giustificato motivo;
  - in caso di dimissioni o decadenza automatica il Consiglio di Amministrazione provvederà alla immediata nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

## **2. REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

L'Organismo può disciplinare con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento nel rispetto delle regole del presente Statuto e del Modello Organizzativo.

## **3. LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello Organizzativo resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà: Con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle Attività a rischio di reato;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, agli Amministratori ai Dipendenti e ai Consulenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta del Consorzio. A tal fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto.

Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Consorzio nell'ambito delle Aree o delle Attività a rischio di Reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dai Dipendenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre il Consorzio al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con fornitori e partners e gli altri soggetti terzi che operano per conto del Consorzio nell'ambito di operazioni sensibili;

- 
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
  - attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.). Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

#### **4. TEMPISTICHE DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il calendario e le modalità di esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza sono stabiliti dal Regolamento dello stesso Organismo. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza suddivide la propria attività formalmente in almeno quattro verifiche l'anno, fatte salve situazioni di emergenza.

Di ogni verifica dovrà essere redatto un verbale sul libro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza precedentemente vidimato. Ogni verbale di attività è sottoscritto dall'Organismo di Vigilanza.

#### **5. IL REPORTING AGLI ORGANI CONSORTILI**

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Organi Sociali Collaboratori esterni o Partner.

L'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione:

- in via immediata, segnalando eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza o l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento;
- annualmente, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti dei processi aziendali sensibili.

Le relazioni indirizzate al Consiglio di Amministrazione devono avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle aree e/o attività "a rischio di reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- il piano di attività per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## **6. LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo per un periodo di dieci anni).

L'accesso al *database* con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è consentito l'accesso al *database* in sola lettura.

\* \* \* \* \*

- 
- l'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da intervenute modifiche legislative, e propone le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso;
  - il Consiglio di Amministrazione esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso concordi con le stesse, approva il Codice Etico come modificato, che pertanto diviene immediatamente operativo sia per il Consorzio che per i Soci Consorziati, con riferimento alle situazioni e circostanze in cui questi operano in qualità di associati del Consorzio;
  - il Consiglio di Amministrazione dà pubblicità interna (dirigenti, dipendenti e collaboratori) ed esterna (soci cooperatori) al Codice Etico nella versione approvata, con le modalità previste dal più complessivo sistema gestionale consortile.

## **6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

Il presente codice è portato a conoscenza dei portatori di interesse e dei terzi mediante apposite attività di comunicazione e informazione.

A tal fine, è responsabilità dell'Organo di vigilanza garantirne la diffusione all'interno dell'azienda, promuovendo e monitorando le più opportune iniziative per la diffusione della sua conoscenza e comprensione, sia all'interno che all'esterno del Consorzio, che dovrà avvenire a cura dei singoli responsabili di funzione.

Il codice inoltre è pubblicato sul sito internet aziendale e tutti i neoassunti o nuovi consorziati ne ricevono una copia cartacea, a cura rispettivamente degli addetti all'ufficio paghe e degli addetti alla gestione nuovi soci.